SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

01A7952

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 27 giugno 2001.

Individuazione degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, richiamato dalla circolare 11 gennaio 2000, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolge funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità in data 30 novembre 2000, con il quale è stato riorganizzato ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001, con i quali, tra gli altri, l'on.le Stefania Prestigiacomo è stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunità;

Vista la circolare 11 gennaio 2000, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica, recante indicazioni per l'applicazione del sopracitato art. 41 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari generali e personale - del 12 marzo 2001, recante direttive per l'applicazione del sopracitato art. 41, comma 1, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento per le pari opportunità;

Dispone:

Sono indispensabili per il perseguimento delle attività istituzionali affidate al Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti organi collegiali:

a) Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna istituita con la legge 22 giugno 1990, n. 164, ricostituita, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2000;

b) Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico sopracitato, costituita con decreto ministeriale 11 novembre 1999;

c) nucleo di valutazione per la programmazione, la valutazione ed il monitoraggio degli investimenti pubblici previsto dal decreto ministeriale 30 novembre 2000, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità citato nelle premesse, in attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti».

Con successivi decreti si provvederà, per quanto di competenza, alla ricostituzione o conferma degli organismi indicati sub *b* e *c*.

Roma, 27 giugno 2001

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

01A8911

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratta di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Queiroz Maria Aparecida, nata a Taperoà (Brasile) il 4 gennaio 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di assistente social, conseguito il 10 gennaio 1987, presso la «Faculdades Integradas Veiga de Almeida» di Rio de Janeiro ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Conselho Regional de Servico Social» di Rio de Janeiro, come risulta dal certificato rilasciato in data 18 agosto 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Quieroz Maria Aparecida, nata a Taperoà (Brasile) il 4 gennaio 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova orale consistente in un colloquio attinente alla legislazione sociale italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell iscrizione all'albo professionale.

01A8916

DECRETO 19 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Quiquempoix Jean, nato il 5 aprile 1944 a Rouvroy, Pas-de-Calais (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli accademici 1) ingènieur diplomè de l'Ecole de l'air conseguito presso «l'Ecole de l'Air» nel 1966, 2) ingénieur civil de l'aéronautique conseguito nel 1969, presso «l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique»;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la formazione professionale dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che non sono corrispondenti a quelle possedute dal richiedente;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Quiquempoix Jean, nato il 5 aprile 1944 a Rouvroy, Pas-de-Calais (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale ingénieur civil de l'aéronautique, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* scienza delle costruzioni, *b)* geotecnica.

Roma 19 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A8917

DECRETO 19 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Anversa Clovis Roberto, nato il 18 ottobre 1953 a San Paolo (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal Conselho Regional de Psicologia - 6 Regiao, di San Paolo in data 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea di psicologo, conseguito presso l'Università Organizacao Santamerense de Educacao e Cultura - OSEC - Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Santo Amaro di San Paolo in data 29 febbraio 1980;

Preso atto che il dott. Anversa ha inoltre conseguito il diploma di laurea in psicologia presso l'Università degli studi di Torino in data 9 dicembre 1997;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, così come documentata in atti;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al dott. Anversa Clovis Roberto, nato il 18 ottobre 1953 a San Paolo (Brasile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma 19 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A8918

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 2001.

Modificazioni all'allegato *B* del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1999 concernente «modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»;

Rilevato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto in data 23 settembre 1999, le cartucce anche da salve per armi comuni e da guerra sono state collocate nella categoria V, gruppo A dell'allegato *A* al regio decreto n. 635/1940;

Visto il capitolo IV dell'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940 contenente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto o adattamento di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive;

Ritenuto di dover disciplinare, con riferimento ai depositi di fabbrica, ai depositi di vendita ed ai depositi di consumo permanente, l'attività di deposito delle cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra, limitatamente a taluni calibri predeterminati, tenuto conto dei livelli di sicurezza presi in considerazione dalle norme internazionali contenute nelle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose (libro arancione);

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto n. 635/1940;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili e preso atto dei pareri espressi dalla citata commissione nelle sedute del 21 maggio e del 31 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento ai depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente previsti dal capitolo IV dell'allegato *B* al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e limitatamente alle attività di deposito esclusivo di:

cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra a canna rigata di calibro non superiore a 12,7 mm ed a canna liscia di calibro con diametro non superiore a 23,50 mm, costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione, da una carica propulsiva e, ove non siano da salve, da uno o più proiettili inerti (a palla o a pallini);

cartucce con innesco a percussione per usi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le cartucce devono essere imballate in conformità alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa internazionale di cui alle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci pericolose, conseguendo, a tale condizione, la classificazione di rischio 1.4S.

3. Resta fermo il combinato disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S. ed all'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla fabbricazione e detenzione di munizioni per armi da guerra.

Art. 2.
Caratteristiche dei locali di deposito

1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono articolarsi su un solo piano ed avere strutture verticali (pareti) con caratteristiche REI 90 o rese tali.

2. I locali di cui al comma primo possono essere dotati di scaffalature metalliche o in legno ignifugato; le scaffalature metalliche devono essere collegate alla rete equipotenziale di terra ovvero ad idoneo dispersore di terra secondo le norme vigenti.

3. Le finestre dei singoli locali devono essere munite di inferriate e di reti metalliche a maglie strette tali da impedire l'introduzione di corpi o oggetti dall'esterno.

4. È ammesso che i locali destinati al deposito abbiano conformazione ad «igloo» ai sensi del cap. I, n. 4, lettera *c-ter*, dell'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940; in tale caso le distanze di sicurezza interne ed esterne, di cui al successivo art. 4, commi primo e secondo, possono essere ridotte sino alla metà.

5. Nei locali destinati al deposito è fatto divieto di fumare e fare uso di fiamme libere. A tal fine deve essere collocata la prescritta segnaletica di sicurezza.

6. L'accesso ai locali destinati al deposito deve essere consentito esclusivamente al personale addetto.

Art. 3.
Recinzione dei depositi

1. Fermo restando il disposto del capitolo IV, n. 4, lettera *c)*, dall'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940, ove il deposito di vendita o di consumo permanente sia articolato su più locali, è consentita la realizzazione di una unica recinzione che circondi il perimetro dei locali stessi, avente caratteristiche esattamente conformi a quelle indicate nel citato capitolo IV, n. 4, lettera *c)*, dell'allegato *B*.

2. Ove i locali di deposito di cui al comma primo siano dotati di terrapieno o di muro tagliafuoco posto a distanza non superiore metri 2,50 dalle pareti esterne, la recinzione singola si ritiene sostituita da dette protezioni. In tali casi il varco di accesso deve essere munito di porta o di cancello avente le caratteristiche indicate nel richiamato capitolo IV, n. 4, lettera *c)*, dell'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940.

3. Ove le protezioni di cui al comma secondo non abbiano il requisito di continuità lungo l'intero perimetro del locale adibito a deposito, la recinzione può essere realizzata in proseguimento con le stesse protezioni, purché senza soluzione di continuità, fatti salvi i varchi di accesso.

4. Per i depositi di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente devono in ogni caso essere rispettate le distanze dei locali deposito dalla recinzione esterna come determinate dal capitolo X, n. 3 «sicurezza contro azioni dall'esterno» dell'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940.

Art. 4.
Distanze di sicurezza interne ed esterne

1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 2.5 m da qualsiasi altro edificio del complesso (fabbrica o deposito).

2. I locali di deposito di cui al comma primo devono distare non meno di metri 100 dagli edifici esterni alla recinzione, nonché dalle vie primarie di comunicazione quali autostrade, strade statali, regionali, provinciali, linee ferroviarie, fiumi e canali navigabili; per le altre vie di comunicazione le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sentito il parere della commissione tecnica provinciale.

3. Le distanze di cui ai commi primo e secondo possono essere ridotte alla metà in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco conformi alla normativa vigente o anche ulteriormente ridotte ove ricorrano le condizioni di cui al capitolo IV, n. 2, commi quarto e quinto dell'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940.

4. Nei depositi di vendita o di consumo permanente l'edificio destinato ad abitazione del guardiano e della sua famiglia, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 metri e non superiore a 250 metri dai locali destinati al deposito ed essere in posizione tale da poter consentire l'esercizio di una continua vigilanza.

Art. 5.
Carico dei depositi

1. I prodotti esplodenti di cui all'art. 1 da tenere in deposito in locali conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto non sono sottoposti a quantitativi massimi di detenzione.

2. Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri e le seguenti modalità di conservazione in ragione della geometria dei locali:

le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non superiore a metri 1,60 ovvero in «pallettes» o su scaffalature fino ad una altezza non superiore a metri 3,50;

la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;

la distanza delle cataste dalle pareti perimetrali del locale non deve essere inferiore a metri 0,50;

i corridoi di ispezione e movimentazione dei colli devono avere larghezza sufficiente a permettere l'agevole circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento e movimentazione; tale larghezza non può essere in ogni caso inferiore a metri 0,60.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli allegati al regio decreto n. 635/1940 non incompatibili con il presente decreto, nonché le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

2. Per i locali destinati al deposito di prodotti esplodenti diversi da quelli contemplati all'art. 1 del presente decreto nonché per le ipotesi in cui sia consentito il deposito promiscuo dei materiali di cui all'art. 1 con altri prodotti esplodenti, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato *B* al regio decreto n. 635/1940.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A8899

DECRETO 23 luglio 2001.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto decreto ministeriale 12 aprile 1996, per la parte riguardante gli apparecchi termici ad irraggiamento — nastri e tubi radianti — alimentati da combustibili gassosi;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura n. 83/189;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto ministeriale 12 aprile 1996, è sostituito dal seguente:

«Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo "A", le stufe catalitiche e gli inceneritori».

2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto ministeriale 12 aprile 1996, indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996

TITOLO I

Generalità

1.1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.

Al punto 1.1, dopo la lettera *u)*, è aggiunta la seguente definizione:

«*v)* nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.

L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.

Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300° C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.

Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio.».

TITOLO IV

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI.

4.6.1. *Caratteristiche dei locali.*

Il punto 4.6.1 è così modificato:

«Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco delle strutture, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.».

4.6.2. *Disposizione dei moduli all'interno dei locali.*

In calce al punto 4.6.2 è aggiunto il seguente periodo:

«Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.».

Dopo il punto 4.7 sono aggiunti i seguenti punti:

«4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI.

I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.

Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:

all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m^2;

in locali interrati;

in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.

È ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità termica sia posizionata all'aperto,:

in impianti sportivi;

in locali soggetti ad affollamento con densità maggiore di 0,1 persone/m^2.»

«4.8.1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI.

4.8.1.1. *Unità termica posizionata all'aperto.*

L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.».

«4.8.1.2. *Unità termica posizionata all'interno dei locali.*

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dell'unità termica e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell'unità termica ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.»

«4.8.2. *Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.*

La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.»

«4.8.3. *Aperture di aerazione*.

Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.

La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.».

01A8915

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2001.

Iscrizione, variazione di denominazione e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nonché modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 2007/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 240 del 23 settembre 2000, con il quale sono state elencate le nazioni i cui prodotti sono esenti da dazio doganale all'atto di ingresso nell'Unione europea;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati *A*, *B* e *C*, fissate dai decreti direttoriali 13 gennaio 1999 e 20 gennaio 2000;

Considerato che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, al cambio di denominazione di una marca di tabacco da fumo per pipa già iscritta nella tariffa di vendita al pubblico nonché alla variazione del contenuto di condensato di una marca di sigaretta rispetto a quanto dichiarato nel decreto direttoriale del 3 maggio 2001;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fomitrici alla radiazione dalla tariffa di vendita di varie marche di tabacco lavorato di provenienza UE;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B* e *C*, allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra-UE)

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit. Conf.	Euro Conf.
RONHILL LIGHTS	0,7	8,0	210.000	108,46	20	4.200	2,17
RONHILL ULTRA	0,2	2,0	210.000	108,46	20	4.200	2,17
RONHILL LIGHTS 100'S	0,8	9,0	225.000	116,20	20	4.500	2,32
WALTER WOLF	0,9	12,0	210.000	108,46	20	4.200	2,17
WALTER WOLF LIGHTS	0,7	8,0	210.000	108,46	20	4.200	2,17
WALTER WOLF LIGHTS 100'S	0,8	9,0	225.000	116,20	20	4.500	2,32

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit. Conf.	Euro Conf.
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND SUPER LIGHTS	0,4	4,0	200.000	103,29	20	4.000	2,07
BENSON & HEDGES AMERICAN BLEND ONE	0,1	1,0	200.000	103,29	20	4.000	2,07

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	1.800.000	929,62	25	225.000	116,20
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	1.800.000	929,62	6	54.000	27,89
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	1.800.000	929,62	1	9.000	4,65
CAO ODYSSEY 2000-2001	9.000.000	4.648,11	1	45.000	23,24
CAO GOLD ROBUSTO TUBOS	3.500.000	1.807,60	10	175.000	90,38
CAO GOLD ROBUSTO TUBOS	3.500.000	1.807,60	1	17.500	9,04
CAO GOLD TORPEDO TUBOS	4.000.000	2.065,83	10	200.000	103,29
CAO GOLD TORPEDO TUBOS	4.000.000	2.065,83	1	20.000	10,33
AURORA PREFERIDOS N°1	8.000.000	4.131,66	25	1.000.000	516,46
AURORA PREFERIDOS N°1	8.000.000	4.131,66	1	40.000	20,66
AURORA PREFERIDOS N°2	7.000.000	3.615,20	25	875.000	451,90
AURORA PREFERIDOS N°2	7.000.000	3.615,20	1	35.000	18,08
LEON JIMENES CRISTAL	4.800.000	2.478,99	10	240.000	123,95
LEON JIMENES CRISTAL	4.800.000	2.478,99	1	24.000	12,39
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.2	1.500.000	774,69	3	22.500	11,62
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.2	1.500.000	774,69	1	7.500	3,87
SANTA CLARA 1830 BOLERO	2.300.000	1.187,85	1	11.500	5,94
SANTA CLARA 1830 BELICOSO MADURO	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
SANTA CLARA 1830 BELICOSO NATURAL	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
SANTA CLARA 1830 N° 1 MADURO	2.600.000	1.342,79	1	13.000	6,71
SANTA CLARA 1830 N° 1 NATURAL	2.600.000	1.342,79	1	13.000	6,71
SANTA CLARA 1830 N° 6 MADURO	1.940.000	1.001,93	1	9.700	5,01
SANTA CLARA 1830 N° 6 NATURAL	1.940.000	1.001,93	1	9.700	5,01
SANTA CLARA 1830 ROBUSTO MADURO	1.600.000	826,33	1	8.000	4,13
SANTA CLARA 1830 ROBUSTO NATURAL	1.600.000	826,33	1	8.000	4,13
SANTA CLARA 1830 N° 4 MADURO	1.340.000	692,05	1	6.700	3,46
SANTA CLARA 1830 N° 4 NATURAL	1.340.000	692,05	1	6.700	3,46
SANTA CLARA 1830 N° 9 NATURAL	1.080.000	557,77	1	5.400	2,79
SANTA CLARA 1830 MAGNUM	6.600.000	3.408,62	1	33.000	17,04
TREASURER	8.000.000	4.131,66	1	40.000	20,66

SIGARETTI ALTRI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
AGIO MINI MEHARI'S ANISETTE	152.000	78,50	10	3.800	1,96
AGIO MINI MEHARI'S ANISETTE INTERNATIONAL	60.000	30,99	2	300	0,15

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit. Kg. conv.l	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Lit./Conf.	Euro/Conf.
GOLDEN BLEND'S VANILLA SUPERMILD	210.000	108,46	50	10.500	5,42
GOLDEN BLEND'S MILD CHOCOLATE	210.000	108,46	50	10.500	5,42
BREBBIA ROMANZA MIX N.1	240.000	123,95	50	12.000	6,20
BREBBIA QUARTETTO MIX N.2	240.000	123,95	50	12.000	6,20
BREBBIA SINFONIA MIX N.3	240.000	123,95	50	12.000	6,20
BREBBIA ALLEGRO MIX N.4	240.000	123,95	50	12.000	6,20
BREBBIA ADAGIO MIX N.5	240.000	123,95	50	12.000	6,20
BREBBIA PRELUDIO MIX N.6	240.000	123,95	50	12.000	6,20
SKANDINAVIK PERSONAL COLLECTION	200.000	103,29	50	10.000	5,16

Art.2

La denominazione della seguente marca di tabacco da fumo per pipa è variata come segue:

da EGBERTS 44 a DE ORIGINELE 44

Art.3

Il contenuto di condensato della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta Nicotina/condensato da		Mg/sigaretta Nicotina/condensato a	
BENSON & HEDGES (SPECIAL FILTER)	0,90	12,0	0,90	11,0

Art.4

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

SIGARETTE

COD. 744 CAMEL
COD. 290 CAMEL EXTRA LIGHTS
COD. 838 CAMEL FILTER (ast. da 10)
COD. 741 CAMEL FILTER (ast.)
COD. 745 CAMEL FILTER (cart.)
COD. 959 CAMEL FILTER (barattolo da 50)
COD. 150 CAMEL FILTERS 100's (ast.)
COD. 788 CAMEL LIGHTS (FILTER)
COD. 586 CAMEL LIGHTS (FILTER)(ast. da 10)
COD. 587 CAMEL LIGHTS (FILTER)(barattolo da 50)
COD. 746 CAMEL LIGHTS 100's (FILTER)
COD. 333 CAMEL MEDIUM
COD. 274 CAMEL MILD (FILTER) (ast. da 10)
COD. 387 CAMEL MILD (FILTER) (ast. da 20)
COD 831 NOW ULTRA LOW TAR (FILTER)
COD. 454 VANTAGE (FILTER)
COD. 941 MORE SUPER SLIMS LIGHTS

SIGARETTI

COD. 442 DUNHILL MINIATURES

TABACCO DA FUMO PER PIPA

COD. 883 CLAN MALT WHISKY (20 buste)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Uffico di controllo sui Ministeri economico-finanzari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 106

01A8994

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Genova e della commissione tributaria provinciale di Genova.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito nella legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato nella legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2001, n. 220/AG/DG, con il quale è stata definita una articolazione provvisoria del Dipartimento per le politiche fiscali;

Viste la nota del 26 giugno 2001 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale di Genova e la nota del 12 luglio 2001 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Genova hanno comunicato la previsione di mancato funzionamento degli uffici di segreteria per i giorni dal 18 luglio al 22 luglio 2001 a causa della inclusione della sede delle suddette commissioni nella zona di accesso limitato, determinato da esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice «G8»;

Viste le note del 23 luglio 2001 con le quali i direttori delle segreterie delle commissioni tributarie regionale di Genova e provinciale di Genova hanno confermato il mancato funzionamento delle citate commissioni per i giorni dal 18 luglio al 22 luglio 2001 per le motivazioni sopra esposte;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 giugno 2001 ha preventivamente espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria regionale di Genova e della commissione tributaria provinciale di Genova è accertato per i giorni dal 18 luglio al 22 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il capo del Dipartimento: TINO

01A8995

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 maggio 2001.

Proroga dei termini per la cessione gratuita alla C.R.I. del materiale cartaceo e dei beni divenuti inservibili.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, con il quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936, e salvo proroghe di cinque anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province e i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero alla Croce rossa italiana gli atti di archivio da eleminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali, su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostruzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 2 marzo 1996, regolarmente registrato presso gli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 6 giugno 1996, con il quale i precedenti termini di proroga per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30 giugno 2001;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il predetto termine in virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine 30 giugno 2001, di cui al su citato decreto del Ministro del tesoro 2 marzo 1996, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A8910

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 maggio 2001.

Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione e la organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità, e, in particolare, l'art. 4, penultimo comma, che demanda la definizione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, che affida a decreti ministeriali di natura non regolamentare la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il proprio decreto 23 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001, registro n. 1, foglio n. 270, con il quale, in attesa della formalizzazione del provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione dei centri di responsabilità amministrativa e delle conseguenti variazioni di bilancio in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si è provveduto a disciplinare, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del Ministero della sanità, la gestione delle risorse finanziarie assegnate sulla base della tabella 16 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, e si è altresì proceduto, in attesa dell'emanazione del definitivo provvedimento di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, all'assegnazione provvisoria degli uffici di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, e relative risorse, agli uffici di livello dirigenziale generale di cui al citato regolamento n. 435 del 2000;

Vista la decisione 2000/714/CE della Commissione delle Comunità europee del 7 novembre 2000, che ha modificato la decisione 97/778/CE e aggiornato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 157, e successive modifiche, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, di quelle funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dalla sanità, già definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1996;

Considerato che con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, sono stati previsti presso il Ministero dalla sanità 220 posti di qualifiche dirigenziali destinatarie degli incarichi di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Acquisite le proposte del capo del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero e del capo del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, formulate d'intesa con i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, nonché la proposta del direttore del servizio di controllo interno;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei giorni 8 e 15 maggio 2001, e ritenuto di condividere le proposte formulate dalle stesse non risultate in contrasto con le esigenze funzionali dell'Amministrazione né con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, di questo Ministero;

Dato atto che le organizzazioni sindacali consultate hanno espresso parere favorevole in merito allo schema di provvedimento, con le eccezioni dell'Unione sindacati professionisti pubblico-privato impiego e della Federazione ASSOMEDSIVEMP - Federazione sindacale medici e veterinari del Ministero della sanità, le quali hanno proposto l'individuazione, con il presente atto, della prevalente connotazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario di questo Ministero;

Considerato che con il decreto di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuati esclusivamente gli uffici di livello dirigenziale non generale e le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca attribuibili ad appartenenti al ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;

Rilevato che il personale di questa Ministero appartenente alla qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario non è inquadrato nel suddetto ruolo unico;

Ritenuto, conseguentemente, che con il presente decreto non possono essere individuati gli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario di questo Ministero;

Ritenuto, pertanto, di procedere, con separato provvedimento, all'individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del medesimo Ministero;

Decreta:

Capo I

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 1.

Uffici alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento

1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, che svolgono attività funzionali all'esercizio delle competenze dello stesso, sono:

Ufficio I - attuazione degli indirizzi del Ministro; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi; atti per l'utilizzazione ottimale del personale del Dipartimento; coordinamento delle proposte e dei pareri formulati dagli uffici di livello dirigenziale generale per il Ministro; conferimento di incarichi di competenza del capo del Dipartimento; affari generali; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza nel trattamento dei dati personali e informatici; coordinamento delle valutazioni degli atti parlamentari; segreteria del capo del Dipartimento;

Ufficio II - Funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento; controllo di gestione; verifica annuale delle attività;

Ufficio III - Relazioni con gli organi dell'Unione europea ed altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento; politiche e strategie sanitarie di competenza del Dipartimento; coordinamento delle commissioni e i gruppi di lavoro e di studio operanti nel Dipartimento; coordinamento delle iniziative di comunicazione e divulgazione delle attività delle direzioni generali; coordinamento e sviluppo dei progetti di telemedicina.

2. Sono, inoltre, determinate nel numero di tre le funzioni di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.

Art. 2.

Direzione generale della programmazione sanitaria

1. La direzione generale della programmazione sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e personale:

Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP); personale della direzione, compreso il personale SAR e il restante personale comandato; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; gestione del centro di documentazione e dell'attività editoriale; centro stampa; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; contenzioso;

Ufficio II - Programmazione nazionale e ordinamento dei servizi sanitari:

predisposizione del piano sanitario nazionale e coordinamento dei provvedimenti di attuazione; verifica dei piani sanitari regionali; ordinamento del Servizio sanitario nazionale, compresi i rapporti con l'università; alte specialità; emergenza sanitaria; poteri sostitutivi;

Ufficio III - Classificazione delle attività e qualità delle attività e dei servizi:

sistemi di classificazione delle prestazioni e delle attività; codifica clinica e scheda di dimissione ospedaliera; programma nazionale qualità; qualità dei servizi e delle attività ospedaliere; linee guida; carta dei servizi e liste di attesa; autorizzazione, accreditamento, sistema dei controlli delle attività sanitarie;

Ufficio IV - Disciplina delle prestazioni e sistema delle garanzie:

definizione dei livelli essenziali di assistenza, compresa l'assistenza socio-sanitaria; prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; esenzioni da partecipazioni alla spesa sanitaria; malattie croniche e rare; cure termali erogate dal Servizio sanitario nazionale; assistenza protesica e riabilitativa; supporto alla Commissione ministeriale prevista dalla legge di riordino del settore termale;

Ufficio V - Fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale:

ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, comprese le somme vincolate; definizione del fabbisogno sanitario ai fini dell'attuazione della disciplina del federalismo fiscale; analisi delle giacenze di tesorerie delle aziende e degli istituti del Servizio sanitario nazionale; analisi della mobilità sanitaria e disciplina della sua compensazione; istruttoria e monitoraggio dei programmi speciali previsti dal piano sanitario nazionale; problematiche connesse all'acquisto di beni e servizi delle aziende sanitarie; analisi economico-finanziaria della spesa per la relazione

sulla situazione economica del Paese; consulenza e supporto ad altre istituzioni ed enti su questioni di interesse economico-finanziario;

Ufficio VI - Attuazione del federalismo fiscale e tariffe:

monitoraggio dell'assistenza sanitaria; acquisizione ed elaborazione dei dati di spesa delle aziende sanitarie; elaborazione a fini programmatori dei dati della commissione per la spesa farmaceutica; analisi e monitoraggio della spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale; criteri per la remunerazione delle funzioni assistenziali e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni; anagrafe dei rappresentanti del Ministero della sanità nei collegi sindacali delle aziende sanitarie e gestione dei rapporti con gli stessi rappresentanti; acquisizione e analisi dei verbali dei collegi sindacali;

Ufficio VII - Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale:

ambito di operatività, ordinamento e modalità di gestione dei fondi integrativi; anagrafe e osservatorio dei fondi integrativi;

Ufficio VIII - Metodi per la programmazione sanitaria:

metodi quantitativi per le attività della programmazione sanitaria nazionale e per la determinazione di standard; definizione ed elaborazione di indicatori e parametri per le attività di controllo e monitoraggio; supporto metodologico e valutativo all'elaborazione dei dati di attività e di struttura per la programmazione del Servizio sanitario nazionale.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale della programmazione sanitaria sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 3.

Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie

1. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e del personale:

affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari;

Ufficio II - Personale del Servizio sanitario nazionale:

determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende U.S.L. ed ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali; disciplina attuativa delle attività libero-professionali e delle incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale; formazione manageriale, approvazione regolamenti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; supporto all'osservatorio per l'attività libero professionale;

Ufficio III - Formazione continua:

segreteria della commissione nazionale per la formazione continua; attività di supporto della commissione e adempimenti conseguenti alle sue determinazioni; contenzioso;

Ufficio IV - Professioni sanitarie con lauree specialistiche:

area dei medici chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi; formazione di base e post-base, ivi compresa la formazione specifica in medicina generale; programmazione del fabbisogno quali-quantitativo di personale sanitario, ivi compresi i medici specialisti e relativi rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con le regioni; libera circolazione; diritto di stabilimento e prestazioni di servizi all'interno dell'Unione europea; riconoscimento titoli conseguiti all'estero; rapporti con gli ordini; contenzioso;

Ufficio V - Professioni sanitarie e socio sanitarie:

area delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie riabilitative, della prevenzione, socio sanitarie ed altre figure dell'area sanitaria e socio sanitaria; determinazione delle figure professionali e dei relativi profili; formazione di base e post-base; programmazione dei fabbisogni quali - quantitativi e relativi rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le regioni; libera circolazione; diritto di stabilimento e prestazioni di servizi all'interno dell'Unione europea; riconoscimento titoli conseguiti all'estero; rapporti con i collegi professionali e le associazioni di categoria; contenzioso;

Ufficio VI - Personale sanitario a rapporto convenzionale:

supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; verifica e monitoraggio dei risultati delle convenzioni; attività di supporto agli osservatori consultivi previsti dagli accordi nazionali;

Ufficio VII - Deontologia ed etica professionale:

vigilanza e controllo sugli ordini e collegi professionali; pubblicità ed informazione sanitaria; tariffe professionali; costituzione in giudizio nei procedimenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221; provvedimenti di scioglimento dei consigli direttivi degli ordini e collegi, nonché dei comitati centrali; professioni ed attività non regolamentate; contenzioso;

Ufficio VIII - Attività di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale:

ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed attività connessa alla funzione giustiziale e giurisdizionale

dello Stato in materia di personale dipendente e di personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Ufficio IX - Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie:

attività di cancelleria e di supporto alle funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, previste dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (decisioni su ricorsi giurisdizionali; provvedimenti di esercizio del potere disciplinare, nei casi espressamente stabiliti).

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 4.

Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti

1. La Direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e del personale:

affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; individuazione dei soggetti beneficiari di erogazioni liberali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità;

Ufficio II - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico:

riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla permanenza dei requisiti; controllo di gestione;

Ufficio III - Ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; anagrafe delle ricerche e trasferimento dei relativi risultati; bollettino delle ricerche;

Ufficio IV - Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

segreteria della commissione nazionale per la ricerca sanitaria; elaborazione ed attuazione del programma di ricerca sanitaria; collegamenti con enti e istituzioni di ricerca; collegamenti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il coordinamento della ricerca sanitaria;

Ufficio V - Programmi di sperimentazione di modelli gestionali di collaborazione;

sperimentazioni gestionali previste dall'art. 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni;

Ufficio VI - Vigilanza e controllo enti:

vigilanza e controllo sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Ufficio VII - Vigilanza sull'I.S.S. e sull'I.S.P.E.S.L.:

vigilanza e controlli sull'attività dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Ufficio VIII - Commissione antidoping:

segreteria della commissione antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376; linee guida in materia di medicina dello sport.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti sono determinate nel numero di otto, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 5.

Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici

1. La Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e del personale:

affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; contenzioso;

Ufficio II - Ufficio attuazione art. 20 legge n. 67/1988, e fondi strutturali:

programmi, gestione e monitoraggio degli investimenti in materia di edilizia sanitaria e conseguente produzione dei rapporti semestrali; gestione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di radioterapia; programmi, gestione, e monitoraggio degli investimenti per la libera professione interna; attività di sostegno al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici; attività relativa alla programmazione dei fondi strutturali europei;

Ufficio III - Ufficio attuazione linee di investimento specifiche:

programmi dei grandi centri urbani (art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); attuazione e monitoraggio del programma strutturale per cure palliative (decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39); investimenti strut-

turali attraverso fondi INAIL per la realizzazione o l'acquisizione di immobili da destinare al Servizio sanitario nazionale; altri programmi specifici di investimenti strutturali e tecnologici previsti da leggi finanziarie e di settore;

Ufficio IV - Ufficio statistica:

elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; adempimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (SISTAN); Comitato permanente per il coordinamento e l'organizzazione dell'attività statistica del Ministero (decreto ministeriale del 22 gennaio 2001); studio sulla congruenza dei flussi informativi dell'Amministrazione; individuazione dei flussi informativi del Servizio sanitario nazionale finalizzati ai modelli statistici in sanità; studio e ricerca statistica finalizzata a temi e fenomeni di interesse sanitario; diffusione di dati di interesse sanitario; classificazione ICDX; collaborazione con enti ed organismi internazionali in materia di statistica sanitaria; accordo quadro Ministero della sanità - ISTAT;

Ufficio V - Pianificazione del Sistema informativo sanitario:

individuazione dei nuovi obiettivi del Sistema informativo sanitario sulla base delle indicazioni dei dipartimenti; predisposizione dei capitolati; supporto alla definizione dei contratti e degli atti amministrativi per l'espletamento delle procedure concorsuali; supporto alla cabina di regia del Sistema informativo sanitario; rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); gestione e controllo dei contratti del Sistema informativo sanitario; sostegno all'attività di coordinamento e sviluppo dei progetti di telemedicina;

Ufficio VI - Sviluppo del Sistema informativo sanitario:

controllo sulle attività di sviluppo del Sistema informativo sanitario; supporto agli studi di fattibilità; congruità delle soluzioni rispetto agli standard tecnologici nazionali, ai requisiti tecnico-funzionali e alle modalità di realizzazione delle componenti architetturali e tecnologiche del Sistema informativo sanitario;

Ufficio VII - Sicurezza e gestione del Sistema informativo sanitario;

controllo della progettazione, dello sviluppo e della gestione del sistema di sicurezza del patrimonio informativo sanitario e verifica dei corrispondenti aspetti tecnici, strategici e organizzativi; supporto all'analisi dei rischi, alle policy di sicurezza e coordinamento delle attività di auditing; controllo della gestione del Sistema informativo sanitario; coordinamento delle attività redazionali per la pubblicazione in rete delle informazioni di competenza del Ministero; monitoraggio della rete del Sistema informativo sanitario in coerenza con le strategie e i servizi della rete nazionale;

Ufficio VIII - Monitoraggio dei contratti di sviluppo e gestione del Sistema informativo sanitario:

controllo sulle attività di monitoraggio dei contratti informatici e telematici di sviluppo e gestione del Sistema informativo sanitario; studio e ricerca in materia di tecnologia informatica in relazione agli standard nazionali ed internazionali; pianificazione, progettazione ed erogazione degli interventi formativi in materia informatica;

Ufficio IX - Dispositivi medici:

autorizzazione e vigilanza sull'attività degli organismi notificati accreditati ad attestare la conformità dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro; sperimentazione cliniche; monitoraggio vigilanza sugli incidenti, sorveglianza e verifica della conformità dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro; provvedimenti restrittivi e sistema di allerta rapido; adempimenti regolatori comunitari ed internazionali; certificati di libera vendita; ispezioni alle officine di produzione; banca dati sulla registrazione dei fabbricanti e collegamento con la banca dati europea; autorizzazione alla pubblicità sanitaria.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale del sistema informativo e statistico e degli interventi strutturali e tecnologici sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 6.

Direzione generale dell'organizzazione bilancio e personale del Ministero

1. La direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali:

affari generali; segreteria del direttore generale; URP e servizi generali per i rapporti con i cittadini; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; bollettino ufficiale; servizi sociali per il personale; segreteria del Consiglio d'amministrazione;

Ufficio II - Organizzazione e processi:

sistema informativo del personale (SIUP, anagrafe incarichi, GE.RI.P.); monitoraggio attuazione dei processi di riorganizzazione; analisi dei processi e dell'organizzazione del lavoro; individuazione dei fabbisogni di personale; semplificazione delle procedure; studio, sperimentazione e coordinamento di processi innovativi; monitoraggio attività e relazioni annuali; formazione e aggiornamento del personale;

Ufficio III - Relazioni sindacali:

gestione del sistema delle relazioni sindacali; contrattazione di amministrazione del personale del Ministero; contrattazione decentrata del personale del Dipartimento; gestione dei processi di riqualificazione del personale; coordinamento e monitoraggio dell'applicazione del C.C.N.L. e dei contratti collettivi integrativi;

Ufficio IV - Bilancio e programmazione:

individuazione fabbisogni finanziari; formulazione previsioni annuali e pluriennali; individuazione dei capitoli di spesa a gestione unificata; rendiconto annuale; coordinamento in materia di monitoraggio della spesa, del bilancio e del rendiconto; bilancio consuntivo per funzioni-obiettivo; sistema unico di contabilità analitica - bilancio economico;

Ufficio V - Trattamento economico fondamentale:

trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; conguaglio fiscale e contributivo; assistenza fiscale; trattamento di quiescenza; ricongiunzione servizi; riscatto periodi utili;

Ufficio VI - Trattamenti accessori:

trattamento economico accessorio; trattamento di missione del personale del Ministero e dei NAS; servizio sostitutivo mensa; equo indennizzo; spese giudiziarie; pagamento interessi e rivalutazione monetaria; cassa; operazioni in valuta estera;

Ufficio VII - Patrimonio e tecnologie:

acquisizione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, impianti tecnologici, telefonia, autoparco e utenze del Ministero, del Comando carabinieri per la sanità e dei NAS;

Ufficio VIII - Risorse strumentali e servizi:

acquisizione e gestione beni e servizi, ad eccezione di quelli informatici e tecnici, del Ministero, del Comando carabinieri per la sanità e dei NAS; consegnatario; servizi generali; supporto procedure gare;

Ufficio IX - Servizi di prevenzione e protezione:

attuazione disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nelle sedi centrali di lavoro; attività di sorveglianza sanitaria; rapporti con enti ed organismi deputati alla sicurezza sul lavoro; promozione del benessere psico-fisico del dipendente negli ambienti di lavoro;

Ufficio X - Politiche del personale:

programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero; reclutamento personale di ruolo e straordinario; trattamento giuridico del personale; mobilità interna ed esterna; rapporti con il RUO; matricola e ruoli del personale;

Ufficio Xl - Contenzioso:

affari legali della direzione; contenzioso in materia di controversie di lavoro; segreteria collegio arbitrale di disciplina del Ministero; procedimenti e provvedimenti disciplinari; procedimenti di conciliazione in materia di controversie di lavoro.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 7.

Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità

1. L'ufficio centrale di livello dirigenziale della Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità ha la denominazione e svolge le funzioni di seguito specificate:

affari generali e supporto all'attività di competenza del Segretario generale:

supporto alle attività della Segreteria generale; attività amministrativa e generale per il funzionamento del Consiglio e delle sezioni; rapporti con l'URP; personale della Segreteria; bilancio; sicurezza sul lavoro: sicurezza per il trattamento dei dati personali ed informatici; relazione annuale sull'attività svolta dal Consiglio; atti parlamentari; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale.

2. Nell'ambito della segreteria generale del Consiglio superiore di sanità sono individuate due funzioni di consulenza, studio e ricerca, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Capo II

DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI.

Art. 8.

Uffici alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento

1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, che svolgono attività funzionali all'esercizio delle competenze dello stesso, sono:

Ufficio I - Attuazione degli indirizzi del Ministro; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi atti per l'utilizzazione ottimale del personale del Dipartimento; coordinamento delle proposte e dei pareri formulati dagli uffici di livello dirigenziale generale per il Ministro; conferimento di incarichi di competenza del capo del Dipartimento; affari generali; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza nel trattamento dei dati personali ed informatici; coordinamento delle valutazioni degli atti parlamentari; segreteria del capo del Dipartimento;

Ufficio II - Funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento; controllo di gestione; verifica annuale delle attività;

Ufficio III - Relazioni con gli organi dell'Unione europea ed altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento; politiche e strategie sanitarie di competenza del Dipartimento; coordinamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro e di studio operanti nel Dipartimento; coordinamento delle iniziative di comunicazione e divulgazione delle attività delle direzioni generali; coordinamento e sviluppo dei progetti del Dipartimento.

2. Sono, inoltre, determinate nel numero di tre le funzioni di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, da conferire a dirigenti di seconda fascia.

Art. 9.

Direzione generale della prevenzione

1. La direzione generale della prevenzione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; contenzioso;

Ufficio II - Coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

Ufflcio III - Malattie infettive, profilassi internazionale, osservatorio epidemiologico nazionale;

Ufficio IV - Malattie non trasmissibili;

Ufficio V - Promozione della salute con particolare riferimento ai gruppi sociali e alle fasce di età più vulnerabili; integrazione socio-sanitaria; disabilità e riabilitazione, invalidità civile;

Ufficio VI - Promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS; sanità penitenziaria;

Ufficio VII - Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;

Ufficio VIII - Qualità degli ambienti di vita, del suolo e dell'aria; incidenti stradali e domestici; gestione e smaltimento dei rifiuti; aspetti connessi alla protezione civile;

Ufficio IX - Tutela igienico-sanitaria e qualità delle acque; stabilimenti termali; sostanze e preparati chimici; industrie insalubri e ad alto rischio;

Ufficio X - Genetica; biotecnologie; buone pratiche di laboratorio;

Ufficio Xl - Salute mentale;

Ufficio XII - Radioprotezione;

Ufficio XIII - Trapianti d'organo, di tessuti e cellule; sangue ed emoderivati escluse le specialità medicinali; laboratori e strutture trasfusionali; segreteria commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Ufficio XIV - Analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale, strutture delle aziende UU.SS.LL, per la prevenzione; piani attuativi locali; determinanti di salute.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale della prevenzione sono determinate nel numero di sei, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

3. Dalla direzione generale della prevenzione dipendono gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati con i relativi ambiti ed unità territoriali:

1) ufficio di Milano-Malpensa; unità territoriali: Milano-Malpensa, Torino;

2) ufficio di Venezia;

3) ufficio di Trieste;

4) ufficio di Genova; unità territoriali: Genova, Savona, La Spezia, Imperia;

5) ufficio di Bologna; unità territoriali: Bologna, Ravenna;

6) ufficio di Livorno; unità territoriali: Livorno, Pisa;

7) ufficio di Fiumicino; unità territoriali: Fiumicino, Civitavecchia;

8) ufficio di Roma, con compiti di rilascio, in modo unificato su tutto il territorio nazionale e mediante servizio continuativo ore 24, della libera pratica sanitaria (LPS) nei casi in cui non sia necessario l'accesso a bordo;

9) ufficio di Pescara; unità territoriali: Pescara, Ancona;

10) ufficio di Napoli; unità territoriali: Napoli, Salerno;

11) ufficio di Bari; unità territoriali: Bari, Manfredonia;

12) ufficio di Brindisi; unità territoriali: Brindisi, Taranto;

13) ufficio di Reggio Calabria; unità territoriali: Reggio Calabria, Gioia Tauro;

14) ufficio di Palermo; unità territoriali: Palermo, Porto Empedocle, Trapani;

15) ufficio di Catania; unità territoriali: Catania, Messina, Siracusa;

16) ufficio di Cagliari; unità territoriali: Cagliari, Porto Torres.

4. Agli uffici di sanità di cui al comma 3, sono preposti dirigenti medici di seconda fascia.

Art. 10.

Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmaco vigilanza

1. La direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale;

Ufficio II - Sperimentazione clinica; comitati etici; banca dati sperimentazioni; usi speciali di farmaci non registrati;

Ufficio III - Attività ispettive di buona pratica di fabbricazione e buona pratica clinica, mutuo riconoscimento;

Ufficio IV - Autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Ufficio V - Autorizzazione delle officine di produzione; revoche e sospensioni delle autorizzazioni; sistema di allerta; sequestri; import-export dei medicinali;

Ufficio VI - Farmacovigilanza; farmacoepidemiologia; osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali; rilevazione della spesa farmaceutica; pubblicità e informazione scientifica; banche dati;

Ufficio VII - Distribuzione intermedia e finale, controlli e sicurezza.

Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti;

Ufficio IX - Autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici e biocidi; cosmetici; prodotti erboristici; import-export;

Ufficio X - Procedure ed altri adempimenti comunitari;

Ufficio Xl - Prezzi dei farmaci;

Ufficio XII - Normazione e contenzioso;

Ufficio XIII - Sistema, controllo e certificazioni di qualità;

Ufficio XIV - Informazione sui farmaci ed educazione sanitaria;

Ufficio XV - Segreteria e funzionamento della Commissione unica del farmaco, delle sottocommissioni e degli organi collegiali.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza sono determinate nel numero di quattro, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 11.

Direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione

1. La direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; contenzioso;

Ufficio II - Coordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dei Centri di referenza; formazione ed informazione; sistema informativo e statistica sanitaria; controllo e certificazione della qualità;

Ufficio III - Procedure ed altri adempimenti comunitari e internazionali; import-export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne;

Ufficio IV - Additivi; aromi; imballaggi; contaminati; tecnologie alimentari; nuovi alimenti; igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;

Ufficio V - Controllo ufficiale; monitoraggio della sicurezza alimentare.

Ufficio VI - Sistema di allerta, unità di crisi ed emergenze;

Ufficio VII - Rapporti con le regioni; verifiche di conformità nell'applicazione della normativa ed attività ispettive;

Ufficio VIII - Sanità animale ed anagrafe del bestiame;

Ufficio IX - Igiene dei prodotti di origine animale;

Ufficio X - Tutela del benessere animale; riproduzione animale e fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo;

Ufficio Xl - Farmaco veterinario;

Ufficio XII - Prodotti dietetici, integratori alimentari e prodotti salutistici;

Ufficio XIII - Nutrizione umana e informazione dei consumatori;

Ufficio XIV - Alimentazione animale;

Ufficio XV - Alimenti di origine vegetale;

Ufficio XVI - Prodotti fitosanitari.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

3. Dalla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione dipendono gli Uffici veterinari di livello dirigenziale non generale per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF) di seguito individuati con le relative specificità:

1) Torino UVAC Piemonte - PIF;

2) Pollein UVAC Valle d'Aosta - PIF;

3) Milano UVAC Lombardia;

4) Campo di Trens UVAC Trentino-Alto Adige;

5) Verona UVAC Veneto;

6) Gorizia UVAC Friuli-Venezia Giulia - PIF;

7) Bologna UVAC Emilia-Romagna - PIF;

8) Genova UVAC Liguria - PIF;

9) Livorno UVAC Toscana - PIF;

10) Ancona UVAC Marche e Umbria - PIF;

11) Pescara UVAC Abruzzo;

12) Fiumicino UVAC Lazio - PIF;

13) Napoli UVAC Campania e Basilicata - PIF;

14) Bari UVAC Puglia- PIF;

15) Reggio Calabria UVAC Calabria - PIF;

16) Catania UVAC Sicilia - PIF;

17) Sassari UVAC Sardegna - PIF;

18) Chiasso PIF;

19) Linate PIF;

20) Malpensa PIF;

21) Prosecco PIF;

22) La Spezia PIF;

23) Palermo PIF.

4. Agli uffici veterinari di cui al comma 3, sono preposti dirigenti veterinari di seconda fascia.

Art. 12.

Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali

1. La direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della Direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari;

Ufficio II - rapporti economico-finanziari con Stati esteri, in applicazione di convenzioni internazionali ed accordi bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale ai fini dell'assistenza sanitaria, e con le regioni e le province autonome italiane;

Ufficio III - elaborazioni di convenzioni internazionali ed accordi bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale ai fini dell'assistenza sanitaria; rapporti giuridici con Stati esteri e con le regioni e le province autonome italiane; prestazioni di alta specializzazione all'estero;

Ufficio IV - assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani; assistenza sanitaria e interventi straordinari in Italia in favore di emigrati; di apolidi, di rifugiati politici e di stranieri;

Ufficio V - assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante; rapporti giuridici, economico-finanziari e convenzionali; idoneità psicofisica al volo; comitato degli assistiti; formazione ed aggiornamento in pronto soccorso; centri di pronto soccorso aeroportuali; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; attività di supporto delle funzioni della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo;

Ufficio VI - servizi di assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante nel Nord e Centro Italia e correlati adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici nonché gestione contabilità speciale di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627;

Ufficio VII - servizi di assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante nel Sud Italia e nelle Isole e correlati adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici nonché gestione contabilità speciale di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627;

Ufficio VIII - indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Ufficio IX - ufficio medico-legale: funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità dipendenti da cause di servizio, nonché nei ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 13.

Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini

1. La Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - affari generali; segreteria del direttore generale; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; attività di supporto giuridico agli uffici a prevalente connotazione tecnica; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; contenzioso; segreteria degli organi collegiali;

Ufficio II - affidamento e valutazione degli studi e ricerche, monitoraggio delle attività e diffusione dei prodotti delle commissioni di studio e gruppi di lavoro operanti nel Ministero;

Ufficio III - relazione sullo stato sanitario; approfondimento di specifiche tematiche nel rapporto con i cittadini;

Ufficio IV - attività editoriali e convegnistiche;

Ufficio V - informazione ai cittadini per la tutela e la promozione dei diritti di salute; rapporti con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

Ufficio VI - documentazione sulla salute; osservatorio per la promozione della salute dei cittadini; biblioteca del Ministero.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 14.

Direzione generale dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie

1. La Direzione generale dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; personale della direzione; bilancio; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali e informatici; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; supporto alle funzioni ispettive nelle materie di competenza della Direzione generale; nomine e designazioni di competenza del direttore generale; atti parlamentari; contenzioso; interventi sanitari in caso di emergenze internazionali; cerimoniale e organizzazione delle missioni all'estero delle delegazioni ministeriali italiane;

Ufficio II - attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); attività sanitarie delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni unite; rapporti con gli uffici OMS in Italia; attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi sanitari internazionali; coordinamento dell'assistenza sanitaria in caso di visite di Stato e di governo; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale;

Ufficio III - partecipazione alle attività sanitarie dell'Unione europea; promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative;

Ufficio IV - partecipazione alle attività sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni;

Ufficio V - attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attività, inventano degli accordi bilaterali in ambito sanitario e delle scienze mediche; rapporti con le ambasciate, basi di dati sanitari di Stati esteri.

2. Nell'ambito della Direzione generale dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie sono individute due funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità, diversi dal servizio di controllo interno, sono conferibili dieci funzioni di consulenza, studio e ricerca, da attribuirsi a dirigenti di seconda fascia.

2. Il servizio di controllo interno è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio I - Affari generali; segreteria del direttore generale; rapporti con l'URP; gestione del personale non dirigenziale; gestione protocollo informatico; gestione archivio; sicurezza sui luoghi di lavoro; rapporti con l'Ufficio di statistica; sistema informativo del Ministro - SIM - (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2000 - *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 2001);

Ufficio II - predisposizione dello schema di direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione (articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993); redazione della relazione annuale (art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1999); formazione e aggiornamento del personale in materia di controlli (decreto legislativo n. 286/1999); referti alla Corte dei conti, il Dipartimento della funzione pubblica, il Comitato scientifico per la valutazione e il controllo strategico e il Comitato dei garanti in relazione alle attribuzioni di competenza;

Ufficio III - rapporti con il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione, e con le direzioni generali in cui esso si articola, anche ai fini di: valutazione e controllo strategico (art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 286/1999); predisposizione degli elementi per la direttiva generale (articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993); predisposizione degli elementi per la relazione annuale (art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1999); elaborazione degli elementi di valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999);

Ufficio IV - rapporti con il Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, e con le direzioni generali in cui esso si articola, anche ai fini di: valutazione e controllo strategico (art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999); predisposizione degli elementi per la direttiva generale (articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993); predisposizione degli elementi per la relazione annuale (art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1999); elaborazione degli elementi di valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa (art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999);

Ufficio V - collaborazione con il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione e con il Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali in tema di: controllo di gestione; valutazione dei dirigenti di livello non generale; semplificazione dei processi/procedimenti amministrativi; implementazione di particolari progetti (project management).

3. Il presente decreto entra in vigore alla data di registrazione dello stesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giuno 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 384

01A8913

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 21 maggio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale «Fluoxetina EG».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto AIC/UAC n. 303, del 12 gennaio 1999 con il quale la Stada Azzneimittel è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Fluoxetine Stada con le specificazioni di seguito indicate:

12 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207011/MG (in base 10), 10MX93 (in base 32);

14 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207023/MG (in base 10), 10MX9H (in base 32);

20 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207035/MG (in base 10), 10MX9V (in base 32);

28 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207047/MG (in base 10), 10MXB7 (in base 32);

30 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207050/MG (in base 10), 10MXBB (in base 32);

50 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207062/MG (in base 10), 10MXBQ (in base 32);

60 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207074/MG (in base 10), 10MXC2 (in base 32);

70 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207086/MG (in base 10), 10MXCG (in base 32);

90 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207098/MG (in base 10), 10MXCU (in base 32);

98 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207100/MG (in base 10), 10MXCW (in base 32);

100 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207112/MG (in base 10), 10MXD8 (in base 32): classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996.

Visto il decreto AIC/UAC n. 97 del 2 novembre 1999 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità alla ditta EG S.p.a. con la classificazione come di seguito specificato:

12 capsule rigide da 20 mg in blister - AIC n. 034207011/MG (in base 10), 10MX93 (in base 32);

classe A nota 80;

L. 11.515 (ex factory, IVA esclusa),

L. 19.000 (prezzo al pubblico IVA inclusa);

le altre confezioni in classe C.

Vista la modifica di denominazione in «Fluoxetina EG»;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità come medicinale generico;

Visto lart. 8 della legge 24 dicembre 1993, n 537;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 6 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale FLUOXETINA EG nelle confezioni indicate è riclassificato come segue:

28 capsule rigide in blister da 20 mg - AIC n. 034207047/MG (in base 10) 10MXB7 (in base 32); classe A. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 25.448 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 42.000 (IVA inclusa);

14 capsule rigide in blister da 20 mg - AIC n. 034207023/MG (in base 10), 10MX9H (in base 32); classe A. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.724 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 21.000 (IVA inclusa);

20 capsule rigide in blister da 20 mg - AIC n. 034207035/MG (in base 10), 10MX9V (in base 32); classe A. Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.177 (ex factory) IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. EG S.p.a. via Domenico Scalratti, n. 31 - 20124 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo praticato nei mesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 maggio 2001

Il Ministro
presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 155

01A8953

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 4 maggio 2001.

Modalità di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, modificato dall'art. 9 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, che individuando i beni e le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha fissato al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, ovvero dal 1° gennaio 2000, la decorrenza del passaggio delle funzioni degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva 71/316/CEE, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive ed in particolare l'art. 9, comma 2, che sostituendo il secondo e terzo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, prevede che possano essere delegati all'esecuzione della verificazione prima CEE, oltre agli enti ed istituti pubblici e loro aziende, anche i fabbricanti, qualora le attrezzature di controllo degli uffici provinciali metrici non consentano la citata verificazione degli strumenti di una determinata categoria;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Acquisita l'intesa dell'unione italiana delle camere di commercio e della regione Valle d'Aosta, di cui rispettivamente alle note n. 2551 del 23 marzo 2001 e n. 16649/DIRCAM del 19 aprile 2001;

Considerato:

che l'effettuazione della verificazione prima CEE degli strumenti e dei dispositivi metrici, già assegnata, dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica

12 agosto 1982, n. 798, così come modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, agli uffici provinciali metrici, è ora di competenza delle camere di commercio;

che spetta alle camere di commercio, qualora le loro attrezzature di controllo non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, il conseguente potere di delega, previsto dal terzo comma dello stesso art. 12, a favore di enti ed istituti pubblici, o loro aziende, e di fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore metrologico, mentre rimane allo Stato la fissazione delle condizioni generali ed i rapporti con gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee;

che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono, altresì, conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Ravvisata, inoltre, l'esigenza di assicurare uniformità nelle procedure di conferimento delle deleghe da parte delle camere di commercio e della regione Valle d'Aosta che hanno assunto la competenza;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta, qualora ritengono che le proprie attrezzature di controllo non consentono la verificazione CEE degli strumenti di una o più categorie, oggetto di direttive particolari dell'Unione europea rientranti nell'ambito dell'applicazione della direttiva-quadro 71/316/CEE ed attuate nell'ordinamento nazionale, possono delegarne l'attuazione ai fabbricanti metrici, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, attenendosi alle indicazioni contenute nella presente direttiva.

Art. 2.

Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta, valutata l'idoneità dell'attrezzatura di controllo del fabbricante, il cui stabilimento è allocato nel proprio territorio di competenza, e le relative adeguate garanzie offerte nel settore metrologico, prima del rilascio della delega richiedono alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di misura, il numero identificativo che deve essere inserito nella parte inferiore dell'impronta «e» facente parte della marcatura di verificazione CEE. Il numero identificativo, corrispondente ad un solo stabilimento di produzione per una determinata categoria di strumenti metrici, è notificato agli altri Stati membri dell'Unione europea ed alla Commissione europea dall'ufficio D3 citato, mentre lo stesso ente delegante informa gli altri enti camerali e la regione Valle d'Aosta di detto numero identificativo, del nominativo del fabbricante, dell'indirizzo dello stabilimento, della categoria di strumenti metrici oggetto della delega e degli estremi della direttiva particolare dell'Unione europea e del relativo decreto di attuazione nell'ordinamento nazionale.

Art. 3.

La verificazione prima CEE degli strumenti metrici e dei dispositivi deve essere effettuata dal fabbricante secondo le modalità ed alle condizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 di attuazione della direttiva 71/316/CEE, e successive modificazioni, e dei decreti relativi alle direttive comunitarie particolari, emanate per la categoria di strumenti di cui alla delega.

L'ente delegante cura la registrazione del nominativo del responsabile aziendale delle operazioni di verificazione prima CEE, che deve depositare l'impronta dei punzoni e/o modello delle etichette autodistruggenti al distacco di cui deve curarne la custodia.

Art.4

Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta regolamentano in modo autonomo:

1) l'attività di vigilanza sulla verificazione prima CEE, anche tramite verifica a campione sugli strumenti già verificati e marcati dal fabbricante delegato;

2) le modalità di sospensione o di revoca della delega tenendo presente, in ogni caso, il rispetto delle condizioni alle quali è stata rilasciata la delega, ovvero il provvedimento di ammissione a verifica prima CEE, la regolarità delle iscrizioni, dei marchi e dei sigilli di protezione prescritti.

Il provvedimento di sospensione o revoca è adottato dall'ente delegante sentito il fabbricante e contiene le motivazioni della decisione, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato il ricorso. La revoca viene comunicata dall'ente delegante che ha adottato il provvedimento agli altri enti camerali, alla regione Valle d'Aosta ed alla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di misura che provvede ad informare gli altri Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea.

Art. 5.

Per gli uffici metrici provinciali della regione autonoma Sardegna per i quali è in corso di adozione il provvedimento di trasferimento delle funzioni, la cui attrezzatura di controllo per la verificazione CEE non ne consente l'esecuzione, la delega ai fabbricanti metrici per le categorie di strumenti metrici per i quali sono state emanate dall'Unione europea le relative direttive, rientranti nell'ambito dell'applicazione della direttiva-quadro 71/316/CEE, ed attuate nell'ordinamento nazionale, è adottata dalla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato ufficio D3 - strumenti di misura, in via transitoria e sino all'effettivo trasferimento delle funzioni.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 306

01A8900

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 aprile 2001.

Rettifica della superfice della zona umida «Diaccia Botrona», riportata nel decreto ministeriale 6 febbraio 1991.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 (Convenzione di Ramsar);

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 1991, con il quale la zona umida «Diaccia Botrona», estesa 2.500 ettari circa ed ubicata nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia (Grosseto), è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al decreto;

Visto che la suddetta planimetria, diversamente da quanto riportato nel citato decreto ministeriale 6 febbraio 1991, indica una superficie di 1.240 ettari circa;

Vista la nota n. 72533 in data 25 settembre 2000, dell'amministrazione provinciale di Grosseto, gestore, con la quale si comunica che la superficie della zona umida «Diaccia-Botrona» risulta essere di 1.240 ettari;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 1991, recante la dichiarazione di zona umida di importanza internazionale, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ramsar, della zona umida «Diaccia-Botrona», per l'estensione dell'area leggasi 1.240 ettari circa, in luogo di 2.500 ettari circa, erroneamente indicati.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: BORDON

01A8907

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 luglio 2001.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life - Ambiente per l'annualità 2002.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life);

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992 e definisce le modalità di attuazione del programma Life - Ambiente per il periodo 2000-2004;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per i programmi Life - Ambiente e Life - Paesi terzi, annualità 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 188 del 4 luglio 2001;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario Life - Ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle proposte di finanziamento relative al programma comunitario Life - Ambiente per l'annualità 2002 è fissato al 15 ottobre 2001.

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1 dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nell'opuscolo informativo edito dalla Commissione europea e pervenire entro le ore 20 del giorno 15 ottobre 2001 al seguente indirizzo: divisione II - servizio per lo sviluppo sostenibile - Ministero dell'ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma.

L'opuscolo informativo è disponibile presso la divisione II - servizio per lo sviluppo sostenibile - Ministero dell'ambiente - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma e sul sito Internet all'indirizzo http://europea.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: MATTEOLI

01A8908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2001.

Sostituzione del responsabile del Laboratorio chimico camera commercio Torino.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il Laboratorio chimico camera commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE, nella persona del responsabile dott. Guglielmo Monticone;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 maggio 2001, comunica che, il responsabile dott. Guglielmo Monticone ha cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio chimico camera di commercio Torino;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 28 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al Laboratorio chimico camera commercio Torino, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Filippo Odasso in sostituzione del dott. Guglielmo Monticone.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8559

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 aprile 2001 dal laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino, volta

ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino, nella persona del responsabile dott. Bruno Bucciarelli, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Carica batterica totale;

coliformi totali;

lieviti e muffe;

staphylococcus aureus;

pesticidi: cymoxanil, metomil, clorprofam fluvalinate, fenarimol, tetradifon, procimidone, clortalonil, vinclozolin, etaconazole, dicloran, lambda cialotrin, permetrina, cyflutrina, cypermetrina, fenvalerate, deltametrina, pirazofos, malation, phorate, triazofos, clorpirifos etile, azinfos metile, clorpirifos metile, dimetoato, disulfoton, etion, isofenfos, quinalfos.

01A8560

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al Laboratorio chimico camera commercio Torino ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 maggio 2001 dal Laboratorio chimico camera commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norme europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il Laboratorio chimico camera commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, nella persona del responsabile dott. Filippo Odasso, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Acidità 0,010 ÷10,00%;
analisi spettrofotometrica;
numero di perossidi 1,00 ÷ 50,00;
rancidità negativo-positivo.

01A8561

DECRETO 23 luglio 2001.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riesi», composto dalla confagricoltura di Caltanissetta, dalla C.I.A. di Caltanissetta, dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Caltanissetta e dal presidente pro-tempore della cantina sociale di Riesi;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai reguisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Riesi» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Sicilia le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Riesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIESI»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione d'origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Riesi» rosso (anche nella tipologia «novello»);

«Riesi» rosato;

«Riesi» bianco (anche nella tipologia «spumante» e «vendemmia tardiva»);

«Riesi» superiore (anche nella tipologia «superiore riserva»).

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Riesi» rosso (anche nella tipologia «novello»: Calabrese (o Nero d'Avola) e Cabernet Sauvignon, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;

«Riesi» rosato: Calabrese (o Nero d'Avola): min 50% max 75% Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon: min 25% max 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;

«Riesi» bianco (anche nella tipologia «spumante» e «vendemmia tardiva»): Ansonica (o Insolia) e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;

«Riesi» superiore (anche nella tipologia «riserva superiore» Calabrese (o Nero d'Avola): minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizati per la provincia di Caltanissetta.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Riesi» ricade nella provincia di Caltanissetta e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. CONDIZIONI NATURALI DELL'AMBIENTE.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «D.O.C. Riesi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni, suoli bruni calcarei, regosuoli.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2. DENSITÀ D'IMPIANTO.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3200 per i vitigni ad uva bianca ed a 4000 per i vitigni ad uva rossa.

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata.

4.3. FORME DI ALLEVAMENTO E SESTI.

I sesti di impianto dovranno essere adeguati alle forme di allevamento.

4.4. IRRIGAZIONE.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

4.5. RESA AD ETTARO E TITOLO ALCOLOMETRICO.

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:

Tipologia	Prod. tonn:/ettaro	Alcol min. naturale
«Riesi» rosso	11	11,00% vol
«Riesi» rosato	12	10,50% vol
«Riesi» bianco	13	10,50% vol
«Riesi» superiore	9	12,50% vol
«Riesi» superiore riserva	9	13,00% vol
«Riesi» vendemmia tard.	7	13,50% vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. ZONA DI VINIFICAZIONE.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e l'arricchimento devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Butera, Mazzarino e Riesi.

È consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio dei tre comuni di cui sopra, purché all'interno della regione Sicilia, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Sicilia e comunicata all'Ispettorato repressioni frodi ed alle competenti camere di commercio.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito della regione Sicilia.

5.2. ARRICCHIMENTO.

È consentito l'arricchimento dei mosti a dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5.3. ELABORAZIONE.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve.

Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolimetrico naturale minimo non inferiore al 13,5 per cento ed essere raccolte non prima del 1° ottobre.

5.4. RESA UVA/VINO E VINO/ETTARO.

La resa massima dell'uva in vino finito, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. max vino (hl)
«Riesi» rosso	70%	77
«Riesi» rosato	70%	84
«Riesi» bianco	70%	91
«Riesi» superiore	70%	63
«Riesi» superiore riserva	70%	63
«Riesi» vendemmia tard.	60%	42

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra per non più del 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5. INVECCHIAMENTO.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

«Riesi» rosso: 4 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Riesi» superiore: 2 anni; di cui 6 mesi in recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Riesi» superiore riserva: 3 anni, di cui 1 anno in recipienti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

5.6. IMMISSIONE AL CONSUMO.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

«Riesi» rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia;

«Riesi» bianco: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;

«Riesi» rosato: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;

«Riesi» superiore: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

«Riesi» superiore riserva: dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia;

«Riesi» vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Riesi» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi granati;

odore: gradevole, fine, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20.0 g/l.

«Riesi» rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi viola;

odore: intenso, fruttato, gradevole;

sapore: fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Riesi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fine, fruttato, fragrante;

sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Riesi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, fine, elegante;

sapore: armonico, delicato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Riesi» superiore e «Riesi» superiore riserva:

colore: rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico, etereo, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.

«Riesi» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Riesi» vendemmia tardiva:

colore: giallo intenso, tendente all'ambrato;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol (di cui 8,00% vol svolto);

zuccheri residui minimi naturali: 120 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. QUALIFICAZIONI.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. LOCALITÀ.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.3. ANNATA.

Nell'etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore» o il riferimento ad una indicazione geografica o toponomastica e per le tipologie dei vini per i quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a 3 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore o eguale a 0,375 litri per i quali è consentita la chiusura a vite.

Per tutti i vini di cui sopra è esclusa la chiusura con tappo a corona.

01A8914

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Michelangelo a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Vista la nota n. 1877 del 14 marzo 2001 della divisione IV/5 della Direzione generale della cooperazione;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Michelangelo a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 28 settembre 1975, repertorio n. 3965, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 3595, posizione B.U.S.C. n. 1802/154431, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 3 aprile 2001

Il dirigente: PISTILLO

01A8585

DECRETO 10 aprile 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia «Casabella a r.l.», con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Aldo Petitti in data 10 febbraio 1976, repertorio n. 33526, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 618, posizione B.U.S.C. n. 1657/144142;

società cooperativa edilizia «Ottanta a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 9 gennaio 1980, repertorio n. 883, Tribunale di Foggia, R.S./I. n. 4506, posizione B.U.S.C. n. 2183/173279.

Foggia, 10 aprile 2001

Il dirigente: PISTILLO

01A8584

DECRETO 9 maggio 2001.

Aree prioritarie di ricerca nel campo del mercato del lavoro per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge n. 56/1987 che stabilisce i compiti della direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro;

Visto l'art. 10 del decreto-legge n. 108/1991 convertitrici in legge n. 169/1991, a norma del quale la direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale anche di istituti ed enti di ricerca sulla base di apposite convenzioni;

Visto il decreto legislativo n. 157/1995 che ha recepito la direttiva 92/50 del Consiglio della CEE, riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2000 di ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per la valutazione delle attività di studio e ricerca nel campo del mercato del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2000 di nomina dei componenti del suddetto Comitato tecnico scientifico;

Ritenuta la necessità di individuare le aree prioritarie di ricerca nel campo del mercato del lavoro per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le aree di ricerca da considerare per l'anno 2001 per l'attività di studio e ricerca nel campo del lavoro sono le seguenti:

a) ruolo del NAP e delle linee guida comunitarie nella riforma delle politiche del lavoro in Italia, con particolare riguardo alla riforma del sistema di imposte e benefici;

b) il mercato del lavoro interinale;

c) interazione tra sussidi passivi e incentivi al reimpiego: valutazione degli effetti delle diverse componenti nei principali schemi esistenti in Italia;

d) scelte lavorative e di pensionamento dei più anziani;

e) l'uso ripetuto nel tempo dei sussidi ordinari di disoccupazione: effetti sulla povertà e incentivi al lavoro;

f) obbligo scolastico e obbligo formativo: effetti sull'occupabilità ed eventuali manifestazioni anomale (lavoro minorile, lavoro nero o sommerso, etc.).

Art. 2.

La direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro è incaricata della realizzazione dei programmi di ricerca avvalendosi delle risorse specificamente destinate sui capitoli della tabella XIV relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 2342, e di eventuali cofinanziamenti di competenza delle istituzioni europee.

Art. 3.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: SALVI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 376

01A8965

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 4 aprile 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa tartufai S. Silvestro, con sede in Valtopina (Perugia), B.U.S.C. n. 2301/Mista costituita rogito notaio dott. Angelo Frillici in data 18 novembre 1989, registro società n. 20579;

2) società cooperativa Perugia 94, con sede in Perugia, B.U.S.C. n. 2496/Mista, costituita rogito notaio dott. Sergio Bartolucci in data 14 marzo 1994, registro società n. 26133.

Perugia, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

01A8558

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2001.

Divieto di immissione sul mercato dei dispositivi di ritenuta contrassegnati dalle omologazioni numero E_2/048069 ed e_2/048069.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che prevede che i sistemi di ritenuta dei veicoli a motore devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 11 del decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 92/53/CEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995, che prevede che «le autorità che rilasciano l'omologazione notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione»;

Visto il decreto 25 novembre 1996, di recepimento della direttiva 96/36/CE, concernente le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta sui veicoli a motore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 7 gennaio 1997;

Vista la comunicazione, datata 30 novembre 2000, del Ministère de l'equipment, des transport et du logement - Direction de la securitè et de la circulation routières della Repubblica francese, concernente il ritiro delle omologazioni numero E2/048069 ed e2/048069 rilasciate per il dispositivo di ritenuta n. 4/2232-3 fabbricato dalla Zastava A.G.P. di Ohrid (Macedonia) essendo stata accertata in sede di verifica di conformità del prodotto la non rispondenza ai parametri tecnici prescritti dal regolamento ECE/ONU n. 16, e dall'equivalente direttiva 96/36/CE;

Considerato che, per le su esposte motivazioni in ordine alla non conformità del prodotto, sono state violate le disposizioni comunitarie relative all'omologazione dei sistemi di ritenuta ed è stato violato il decreto legislativo n. 115 di recepimento della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l'art. 6, comma 3, lettera *g),* del citato decreto legislativo n. 115/1995;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni specificate è vietata la immissione sul mercato dei dispositivi di ritenuta contrassegnati dalle omologazioni numero E_2/048069 e numero e_2/048069, commercialmente denominati Typ 4/2232-2 e Typ 4/2232-3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il capo Dipartimento: FABRETTI LONGO

01A8912

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 luglio 2001.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ed in particolare l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche deb-

bano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — che al comma 13 prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999, 18 febbraio 2000, 27 aprile 2000, 24 luglio 2000, 20 novembre 2000 e del 29 gennaio 2001, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 (2° elenco), 2 marzo 1987 (3° elenco), 2 dicembre 1988 (4° elenco), 31 maggio 1990 (5° elenco), 7 febbraio 1992 (6° elenco), 30 giugno 1993 (7° elenco), 22 dicembre 1994 (8° elenco), 24 maggio 1996 (9° elenco), 15 gennaio 1997 (10° elenco), 4 settembre 1997 (11° elenco), 23 giugno 1998 (12° elenco), 9 ottobre 1999 (13° elenco), 15 dicembre 1999 (14° elenco), 3 marzo 2000 (15° elenco), 22 maggio 2000 (16° elenco), 8 agosto 2000 (17° elenco), 6 dicembre 2000 (18° elenco) e 13 marzo 2001 (19° elenco), con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata la necessità di provvedere ai nuovi inserimenti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Ravvisata altresì la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso albo in relazione alle richieste di modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 19 giugno 2001, ai fini dell'inserimento nell'albo, dal comitato tecnico scientifico art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia-Romagna

L.E.M. S.r.l., via Caduti di Melissa, 14 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna):

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.10.2 - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi di materiale medico-chirurgico;

45.31 - Installazione di impianti elettrici;

74.30 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti;

punto di primo contatto:

tel. 051-576660, e-mail lem.emc@iol.it

fax 051-571240.

Lombardia

Monteresearch S.r.l., viale Vittorio Veneto, 4 - 20124 Milano:

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

244 - Studio e sviluppo dei prodotti farmaceutici;

245 - Studio e sviluppo dei prodotti cosmetici;

158 - Studio e sviluppo dei prodotti dietetici.

punto di primo contatto:

tel. 02-35372230, e-mail celestino.ronchi@montefarmaco.it;

fax 02-35372977, sito Internet www.montefarmacoresearch.it

Ruredil S.p.a., via Bruno Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano):

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

66.50 - Altri prodotti delle industrie chimiche;

punto di primo contatto:

tel. 02-5276041, e-mail katia.guerra@ruredil.inet.it

fax 02-5272185 sito Internet www.ruredil.it

Tessile di Como S.p.a. Consortile, via Castelnuovo, 3 - 22100 Como:

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;

17 - Industrie tessili;

18 - Confezione di articoli di vestiario;

punto di primo contatto:

tel. 031-3312120, e-mail mailbox@textilecomo.com

fax 031-3312180, sito Internet www.textilecomo.com

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* citate in premessa, come di seguito indicato:

Veneto

Automation progetti engineering S.r.l., via S. Bellino, 32/A - 35020 Albignasego (Pordenone):

punto di primo contatto:

tel. 049-8808152, fax 049-8824517;

già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 125, modifica ragione sociale.

Emilia-Romagna

Think3 filiale italiana della Think3 inc., via Ronzani, 7/29 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna):

punto di primo contatto:

tel. 051-597111, fax 051-597120;

già iscritta nel 16° elenco, posizione n. 7, modifica ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: COBIS

01A8604

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Boreas S.r.l.», in Torino, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 giugno 2001, protocollo n. 785.376, con la quale l'organismo «Boreas S.r.l.», con sede legale in via Sant'Ottavio, 43 - 10124 Torino, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Boreas S.r.l. - Torino, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Boreas S.r.l. - Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Boreas S.r.l., con sede legale in via Sant'Ottavio, 43 - 10124 Torino, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8601

DECRETO 13 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l.» in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 febbraio 1999, di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della società Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l., in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in via Vincenzo Tiberio, 38 - Roma;

Vista l'istanza del 22 luglio 1999, acquisita in atti di questo Ministero in data 23 luglio 1999, protocollo n. 757.600, con la quale l'organismo S.C.E.C e S. S.r.l. - Roma, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Vista la nota del 9 febbraio 2000, prot. n. 0247/rb/00, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 febbraio 2000, prot. n. 757.088, con cui si comunica altresì che la società S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma, ha spostato la sua sede legale ed operativa in via Fibreno, 28 - Roma;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l., in sigla S.C.E.C. e S. S.r.l., con sede legale in via Fibreno, 28 - Roma, è autorizzato, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. All'organismo S.C.E.C. e S. S.r.l. - Roma resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0828 già precedentemente assegnato dalla Commissione europea.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Centro tessile meridionale S.c. a r.l. - C.T.M. (Deliberazione n. 54/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato CE;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni delle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998), con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere CIPE del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20, e 8 marzo 2001, n. 40, con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio veicoli europei S.p.a. e con la Texas lnstruments Italia S.p.a., pari, rispettivamente, a lire 46,0357 miliardi e a lire 706,600 miliardi, per un totale di 752,6357 miliardi;

Vista la nota n. 0014717 del 4 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Centro tessile meridionale S.c. a r.l. - C.T.M., consorzio di piccole e medie imprese, per la creazione di un polo industriale operante nel comparto tessile, abbigliamento e calzature, per la realizzazione di abbigliamento di qualità fine e medio-fine, da realizzarsi nella zona industriale dell'area nocerino-sarnese, in provincia di Salerno (Obiettivo 1) ex agglomerato industriale M.C.M. (Manifatture cotoniere meridionali S.p.a.);

Vista la deliberazione n. 653 del 13 febbraio 2001, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto ed al cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, in quanto coerenti con gli obiettivi fissati dal POR Campania e con l'Accordo di programma quadro «Poli e filiere produttive», allegato all'Intesa istituzionale di programma stipulata tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbraio 2000;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il Servizio P.N. propone, per l'investimento, il riconoscimento del contributo nella misura del 95% della misura massima concedibile (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.);

Considerato che le aziende aderenti al contratto di programma proposto si distribuiscono lungo la filiera produttiva del comparto abbigliamento-moda e svilupperanno rapporti commerciali con le imprese operanti nell'ambito del distretto manifatturiero salernitano;

Tenuto conto delle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, disposte con le proprie delibere n. 20/2001, e n. 40/2001;

Ritenuto di assicurare a copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 46,713 miliardi, quanto a lire 26,439 miliardi con le risorse derivanti dalle sopra citate economie e quanto a lire 20,274 miliardi a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 32/1998;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con il Centro tessile meridionale S.c. a r.l. - C.T.M. (Consorzio di piccole e medie imprese), il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comparto abbigliamento moda da realizzarsi, a cura delle sottoindicate imprese, nel comune di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli interventi ammessi, pari a lire 152,527 miliardi (78,774 Meuro), si riferiscono alle iniziative imprenditoriali di seguito specificate:

N.	Soggetto attuatore	Investimenti ammissibili (mld in lire)
1.	Consorzio C.T.M. S.c. a r.l.	16,000
2.	Luigi Borrelli S.p.a.	8,381
3.	B.T.R. Italian Cachemire S.r.l.	21,229
4.	Magazzini Generali Abbigliamento S.r.l.	11,851
5.	Maglieria Italia S.r.l.	11,607
6.	New Target S.r.l.	15,871
7.	Soltex S.r.l.	12,990
8.	Boma S.r.l.	9,370
9.	Gagà S.r.l.	3,346
10.	Profilo S.r.l.	19,058
11.	Sabor S.r.l.	4,774
12.	Class 99 S.r.l.	12,819
13.	Progetto Sistema S.r.l.	5,231
	TOTALE . . .	152,527

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura del 95% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N., oltre al 15% espresso in E.S.L, per le P.M.I.), nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in lire 93,426 miliardi (48,251 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 46,713 miliardi: la restante somma di lire 46,713 miliardi sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 31,142 miliardi per ciascuno dei tre anni.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1, *c)*.

1.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione diretta non inferiore a n. 883 addetti, di cui 762 di nuova assunzione.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di lire 46,713 miliardi, di cui lire 26,439 miliardi a valere sulle economie citate in premessa e lire 20,274 miliardi a valere sulle assegnazioni di cui alla delibera n. 32/1998 richiamata in premessa.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 136

01A8610

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Modifica della delibera CIPE 5 novembre 1999, intervento integrativo per l'agrumicoltura italiana, legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 1, comma 1. (Deliberazione n. 64/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», con cui viene istituito iI Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico», che all'art. 1, comma 1, demanda al Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la predisposizione di linee programmatiche di indirizzo e di interventi per l'agrumicoltura italiana, da sottoporre all'approvazione di questo comitato, autorizzando una spesa di lire 70 miliardi nel 1998, e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (art. 3, comma 5);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che in tabella *F* prevede la somma di 10 miliardi di lire per interventi relativi alle misure informazione e ricerca;

Vista la propria delibera del 5 novembre 1999, n. 423 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/2000), con la quale è stato approvato il piano «Linee programmatiche di indirizzo e intervento per l'agrumicoltura italiana», per la cui attuazione sono stati assegnati 110 miliardi di lire;

Tenuto conto che la Commissione europea, a cui è stato notificato il provvedimento di cui al punto precedente, si è espressa favorevolmente al programma sull'agrumicoltura, ad eccezione della misura relativa al sostegno ai piani integrati di intervento delle Organizzazioni dei produttori (O.P.), per lire 60,2 miliardi;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 50638 del 27 marzo 2001, con cui si propone: di utilizzare la somma di cui sopra, pari a lire 60,2 miliardi, nella percentuale dell'80% a favore della riconversione varietale e del 20% per nuove misure proposte dalle O.P., e di destinare un ulteriore importo di lire 10 miliardi a favore delle misure comunicazione e promozione, incrementando così lo stanziamento di lire 17 miliardi già previsto nella delibera n. 423/1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere favorevole della competente commissione della Camera dei deputati, reso nella seduta del 12 aprile 2001;

Considerato che il parere della IX Commissione permanente del Senato non è stato espresso nel termine del 16 aprile 2001, fissato dal Presidente del Senato;

Ritenuto che il suddetto intervento possa contribuire al miglioramento della competitività dell'agrumicoltura italiana con nuove varietà e nuove tecniche colturali finalizzate alla riduzione dei costi di produzione;

Delibera:

È approvata la proposta di modifica della propria delibera n. 423/1999, destinando la somma di 60,2 miliardi di lire (31,090 Meuro), previsti dalla stessa per le O.P., a favore della riconversione varietale per l'80% e per nuove misure proposte dalle O.P, per il 20%.

È approvato l'intervento di 10 miliardi di lire (5,165 Meuro ad integrazione della misura comunicazione e promozione contenuta nel «Piano agrumi», approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 423/1999.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicurerà che l'attuazione dell'intervento sia realizzata in conformità con le norme comunitarie.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 131

01A8609

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge n. 144/1999, art. 1, comma 9 «Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali del lavoro e per l'individuazione dei distretti economico produttivi». (Deliberazione n. 65/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Vista a legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che, all'art. 6, comma 8, definisce i sistemi produttivi locali e i distretti industriali e attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione dei sistemi produttivi locali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 9, prevede che, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, il C.I.P.E. indichi i criteri ai quali le regioni e le province autonome dovranno attenersi al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro;

Visto il documento «I Sistemi locali del lavoro 1991», pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 1997;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 1º febbraio 2001;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 24, con la quale viene approvato lo schema di deliberazione concernente i sistemi locali del lavoro, preliminarmente alla sua trasmissione al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni;

Considerato che il parere non è stato espresso nel termine del 16 aprile fissato dai Presidenti delle Camere al momento dell'assegnazione alle Commissioni;

Considerate le competenze delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di programmazione delle politiche di sviluppo, espressamente richiamate dal citato comma 9 della legge n. 144/1999;

Tenuto conto che i sistemi locali del lavoro rispondono all'esigenza di disporre di rilevazioni ed elaborazioni omogenee, riferite ad aree significative sul piano economico e segnatamente del mercato del lavoro;

Ritenuto che i sistemi locali del lavoro rappresentano una delimitazione territoriale idonea per l'analisi e il monitoraggio delle politiche di sviluppo;

Tenuto conto che l'ISTAT ha sviluppato la metodologia per l'individuazione dei sistemi locali del lavoro utilizzando i dati di censimento relativi al fenomeno del pendolarismo per ragioni lavorative, al fine di definire aree nelle quali fosse massima la correlazione fra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, e che, sulla base di tale metodologia, ha effettuato la ripartizione in sistemi locali del lavoro dell'intero territorio nazionale, pubblicata nel documento sopra citato;

Considerato che la Commissione europea, con nota n. SG (2000) D/102347 del 13 marzo 2000, ha ritenuto i sistemi locali del lavoro rispondenti agli intenti della Commissione e rispettosi dello spirito del trattato;

Tenuto conto inoltre che la delimitazione di cui alla presente delibera viene effettuata in prossimità della fine del periodo intercensuario 1991-2001, e che l'aggiornamento della delimitazione verrà effettuato sulla base dei dati del censimento del 2001;

Ritenuto opportuno adottare, in prima applicazione, ferme restando le finalità di analisi e monitoraggio delle politiche di sviluppo, la delimitazione dei sistemi locali del lavoro sviluppata dall'ISTAT nella citata pubblicazione, anche al fine di definire una suddivisione del territorio metodologicamente omogenea e per la quale siano già disponibili adeguate informazioni statistiche;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. In prima applicazione, ai sensi della legge n. 144/1999, per sistemi locali del lavoro s'intendono le aree identificate sulla base dell'intensità del pendolarismo per ragioni di lavoro e delimitate secondo la metodologia definita dall'ISTAT nella pubblicazione citata in premessa.

2. Al fine di approfondire le problematiche relative ai criteri per l'applicazione dei sistemi locali del lavoro, anche in relazione ai risultati del prossimo censimento, e alla definizione dei distretti economico produttivi di cui al successivo punto 4, è istituito, nell'ambito della II commissione CIPE «Attività produttive», un gruppo di lavoro tecnico i cui membri saranno designati dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; dell'industria del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del lavoro e della previdenza sociale; delle politiche agricole e forestali; dei lavori pubblici; dalla Conferenza dei presidenti delle regioni; dall'ISTAT.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma provvederà alla delimitazione dei sistemi locali del lavoro compresi nel proprio territorio.

Per i sistemi locali del lavoro ricadenti nel territorio di più regioni o province autonome, la delimitazione avrà luogo con un unico atto adottato d'intesa fra le regioni interessate.

I sistemi locali del lavoro verranno aggiornati con periodicità almeno decennale sulla base dei dati dei censimenti.

L'ISTAT assicurerà che, per l'intero territorio nazionale, i dati rilevanti a fini di politica economica siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per sistemi locali del lavoro.

4. I distretti economico produttivi verranno individuati dalle regioni e dalle province autonome, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'ISTAT e tenendo conto, al fine di evitare una non opportuna proliferazione di aggregazioni territoriali, delle delimitazioni dei Sistemi produttivi locali di cui alla legge n. 140/1999.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Tesoro, foglio n. 132

01A8611

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge n. 662/1996 - Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione autonoma della Valle d'Aosta. (Deliberazione n. 71/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio, della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999);

Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000);

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001);

Vista la nota n. 438 dell'8 febbraio 2001, con cui la regione autonoma della Valle d'Aosta, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata delibera n. 84/2000 al punto 1.2.1, comunica di voler destinare l'intera quota compensativa agli interventi infrastrutturali;

Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamento tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione autonoma;

Considerato che, ai sensi della delibera n. 1 del 10 febbraio 2001 con la quale questo Comitato ha formulato il proprio definitivo parere in ordine allo schema di piano generale dei trasporti e della logistica, deve essere assicurata la massima coerenza tra gli accordi di programma quadro relativi ai trasporti ed i contenuti del suddetto piano generale e dei piani di settore o documenti programmatori di pari livello;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Considerato che lo schema d'Intesa prevede la stipula del seguente accordo di programma quadro: Ristrutturazione area «ex - Ilva Cogne» nel comune di Aosta;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente Intesa;

Sentita nella seduta del 19 aprile 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione autonoma della Valle d'Aosta, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 143

01A8562

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2001.

Autorizzazione alla società «Comservizi S.r.l.», in Bergamo, ad esercitare attività di assistenza fiscale alle imprese e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Comservizi S.r.l.», con sede in Bergamo, via G. Galli n. 8, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del D.M.F. 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 16 maggio 2001 la società «Comservizi S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Aldo Stuani, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività fiscale, presentando la documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti. Il controllo esperito ha verificato tale sussistenza.

Si riportano i riferimenti normativi che giustificano l'adozione del presente atto.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri assistenza fiscale: art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 giugno 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A8564

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2001.

Autorizzazione alla società «Bassano C.A.F. Imprese S.r.l.», in Bassano del Grappa, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Bassano C.A.F. Imprese S.r.l.», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), largo Parolini n. 52/M, codice fiscale e partita I.V.A. 02915290247, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto la società suindicata, legalmente rappresentata dall'amministratore unico, sig.ra Bruna Facchinello, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 15 giugno 2001.

Dalla documentazione allegata all'istanza è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto stipulato in data 29 marzo 2001 a rogito notaio dott. Massimo Stefani, repertorio n. 17656 e n. 2896 di raccolta;

l'unico socio della società «Bassano C.A.F. Imprese S.r.l.» è l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi del mandamento di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), largo Parolini n. 52/M, codice fiscale 82000970242, che possiede il capitale sociale di euro 65.000 pari a lire 125.857.550 che risulta interamente versato, giusta quietanza rilasciata dalla Cariverona - Banca S.p.a. - Agenzia di Bassano del Grappa in data 28 marzo 2001;

la suindicata associazione ha ricevuto delega in data 10 marzo 2000 per la costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese con sede in Roma, presente nel CNEL ed istituita il 29 aprile 1945;

in data 15 giugno 2001 la società ha stipulato con Lloyd Adriatico S.p.a. - Agenzia di Bassano del Grappa - la polizza assicurativa n. 84876050, con copertura non inferiore ai 2 miliardi, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

i responsabili fiscali sono il dott. Mauro Gamba, iscritto al n. 87 dell'albo dell'ordine dei dottori commercialisti di Bassano del Grappa e la dott.ssa Sandra Toffolon iscritta al n. 105 dell'albo dell'ordine dei dottori commercialisti di Vicenza e che entrambi gli ordini hanno certificato l'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari nei confronti dei due professionisti;

l'amministratore unico della società richiedente e i componenti del consiglio di amministrazione della società di servizi hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Dalla relazione tecnica dell'amministratore unico sig.ra Bruna Facchinello, risulta che la società intende avvalersi per lo svolgimento della propria attività, della società di servizi «Unione dei servizi S.r.l.» in Bassano del Grappa (Vicenza), largo Parolini n. 52/M, codice fiscale 02174130241, il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dall'organizzazione che ha costituito il CAF;

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

Decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Disciplina normativa:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Capo V - Disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 11 luglio 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A8967

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2001.

Autorizzazione alla società «ASPPI CAF» S.r.l, in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1

è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 5 giugno 2001 con la quale la società «ASPPI CAF S.r.l.», con sede legale in Roma via Carlo Alberto n. 4, chiede di essere abilitata alla costituzione di Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 27 marzo 2001, a rogito notaio Salvatore Mariconda (rep. n. 40095 - raccolta n. 10622) e lo statuto ad esso allegato dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari ad euro 52.000;

Viste le delibere della Direzione nazionale dell'«ASPPI» e del Comitato direttivo provinciale rispettivamente del 28 ottobre 2000 e del 24 marzo 2001 con le quali si dà mandato per la costituzione del presente CAF;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'arch. Luigi Fanti, in qualità di presidente - rappresentante legale dell'associazione nazionale A.S.P.P.I. con la quale si attesta che detta associazione conta un numero di soci iscritti superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «Unipol» la cui garanzia è prestata con un massimale di 2.000.000.000 di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Simonetti Roberto nato a Bologna il 13 novembre 1957 e residente a Bologna, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Bologna;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e delle società di servizi attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza:

La società «ASPPI CAF» S.r.l. all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore regionale: Di Iorio

01A8966

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna, nel giorno 4 luglio 2001, causa assemblea del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna, è accertato per il giorno 4 luglio 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2001

Il direttore regionale: Pirani

01A8954

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna, nel giorno 9 luglio 2001, dalle ore 10 alle ore 12, causa assemblea del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna, è accertato per il giorno 9 luglio 2001, dalle ore 10 alle ore 12.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A8955

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, nel giorno 2 luglio 2001, causa assemblea del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, è accertato per il giorno 2 luglio 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A8956

PROVVEDIMENTO 1° agosto 2001.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 2 luglio 2001 dalle ore 10 alle ore 14.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che si è tenuta un'assemblea sindacale del personale dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nella giornata del 2 luglio 2001 dalle ore 10 alle ore 14, che ha reso necessaria la chiusura al pubblico degli sportelli in tale orario.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 4/1501 del 27 giugno 2001.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari con successiva nota prot. n. 6307 del 27 luglio 2001.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° agosto 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A8909

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 14 marzo 2001.

Approvazione delle modifiche ai regolamenti numeri 1 e 2/2000 del Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000, con la quale sono stati adottati i regolamenti numeri 1, 2, e 3/2000, concernenti rispettivamente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, la gestione amministrativa e la contabilità;

Considerato che è emersa la necessità di apportare alcune modifiche di natura ordinamentale al regolamento n. 1/2000, integrando il contenuto dell'art. 10 tenendo conto dei principi stabiliti dall'art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al regolamento n. 2/2000 per ciò che concerne le procedure selettive e i relativi requisiti di partecipazione;

Considerato altresì che, contestualmente a tale modifiche, sono state predisposte alcune circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000, che tengono conto dei problemi applicativi emersi in sede di prima attuazione del regolamento stesso, sulla base delle intese di massima intercorse tra le organizzazioni sindacali del personale e il segretario generale del Garante anche in vista della sottoscrizione del protocollo per le relazioni collettive;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale il Garante ha confermato l'adesione ai protocolli sulle relazioni sindacali sottoscritti in data 13 marzo 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale e dal segretario generale del Garante;

Ritenuta la necessità di apportare le predette modifiche;

Visti la documentazione e gli atti preparatori alle predette modifiche regolamentari;

Accertata la disponibilità di fondi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2001;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

Delibera:

1. Di apportare ai regolamenti n. 1 e 2/2000 le modifiche riportate nell'allegato *A*.

Il segretario generale curerà la pubblicazione delle modifiche ai regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 33, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Roma, 14 marzo 2001

Il presidente: RODOTÀ

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

All'art. 8, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «affari giuridici *"A"*», «affari giuridici *"B"*» e «affari giuridici *"C"*», sono rispettivamente sostituite dalle parole: «realtà economiche e produttive», «libertà pubbliche e sanità» e «comunicazioni e reti telematiche»;

b) nel quarto periodo, sono soppresse alla lettera *g)* le parole: «e registro dei trattamenti» e dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: «*i)* dipartimento registro dei trattamenti».

2. All'art. 10, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Al funzionario può essere attribuita anche, per motivate esigenze e per la durata di un anno rinnovabile per due volte, una funzione dirigenziale individuata ai sensi dell'art. 9, comma 1, o la responsabilità di una unità temporanea di primo livello individuata ai sensi dell'art. 8, comma 6, nel limite dei posti di dirigente non coperti nel ruolo organico dell'Ufficio, con diritto alla retribuzione iniziale di livello della qualifica di dirigente, ove superiore a quella in godimento.».

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

1. All'art. 2, comma 2, del regolamento è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in materia con le organizzazioni sindacali.».

2. All'art. 3 del regolamento, dopo le parole: «nelle disposizioni» sono inserite le seguenti: «e negli accordi».

3. All'art. 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'Autorità può bandire annualmente procedure selettive nel limite del 40% dei posti disponibili nelle diverse qualifiche, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio e su proposta del segretario generale, alle quali possono partecipare i dipendenti di ruolo dell'Ufficio che non abbiano demeritato e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle aree e che abbiano maturato un'anzianità presso l'Ufficio di almeno due anni, oltre ai seguenti ulteriori requisiti:

a) per l'accesso all'area dirigenziale, siano collocati nella scala stipendiale dei funzionari in un livello non inferiore al ventunesimo;

b) per l'accesso alla qualifica di funzionario, siano collocati nella fascia "A" della scala stipendiale degli impiegati operativi;

c) per l'accesso alla qualifica di impiegato operativo, siano collocati nella fascia "A" della corrispondente scala stipendiale degli impiegati esecutivi.

Possono essere altresì ammessi a partecipare alle procedure selettive per le sole qualifiche di funzionario ed impiegato operativo, e per particolari profili professionali determinati annualmente dall'Autorità, i dipendenti in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso alla relativa qualifica, che non abbiano demeritato, che siano collocati nella fascia "A" della corrispondente scala stipendiale e che abbiano maturato un'anzianità in qualifiche corrispondenti a quelle considerate per l'inquadramento nel ruolo organico dell'Ufficio di almeno cinque anni, di cui almeno quattro presso il Garante. Le procedure selettive si svolgono sulla base di valutazione comparativa dei candidati ammessi alle selezioni e di una prova selettiva determinata nel bando.».

4. Al comma 4 dell'art. 20 del regolamento, le parole da: «ovvero di età compresa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Dopo il compimento del primo anno di età del bambino e sino al compimento del terzo anno i predetti soggetti hanno diritto a trenta giorni di permessi straordinari retribuiti per ciascun anno di vita del bambino. I predetti soggetti hanno diritto a cinque giorni di permessi straordinari retribuiti per malattia del bambino di età compresa tra tre e otto anni.».

5. L'art. 23 del regolamento è così modificato:

a) al comma 2, le parole: «può avere la durata sino ad un anno ed» sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: «in relazione» sono inserite le seguenti: «alla durata e».

6. Al comma 1 dell'art. 57 le parole da: «, in base ai criteri» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «che recepisce gli accordi negoziali con le organizzazioni sindacali in materia.».

7. Al comma 5 dell'art. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A decorrere dal completamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 65, al personale diverso da quello risultato vincitore delle medesime procedure e che non abbia demeritato, tali scatti sono attribuiti, mediante assorbimento di quelli già corrisposti, nella misura di uno scatto per ciascun biennio, o frazione di esso pari o superiore ad un anno, con un minimo di tre scatti ed un massimo di nove, di servizio di ruolo prestato nelle qualifiche della carriera corrispondente a quella considerata per l'inquadramento e in quelle della carriera immediatamente inferiore.».

01A8919

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 luglio 2001.

Aggiornamento delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002, e disposizioni in materia di cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 163/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2001;

Premesso che:

l'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/1999) prevede che gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3, delle opzioni tariffarie TV1, le componenti σ_1 e σ_2 e gli elementi della componente σ_3, della tariffa D1, sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;

lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

e) con riferimento agli elementi ρ_1*(disMT)*, ρ_1*(disBT)*, ρ_3*(disMT)*, σ_3*(disMT)* e alla componente σ_2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/1999 dispone che, per il periodo di regolazione 2001 - 2003, il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;

l'art. 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/1999 prevede che le componenti τ_1(D2), τ_2(D2) e τ_3(D2) della tariffa D2 e τ_1(D3), τ_2(D3) e τ_3(D3) della tariffa D3 sono aggiornate dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:

a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e delta tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;

b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno l998 derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;

l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/1999) prevede che le imprese distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;

l'art. 9 della deliberazione n. 202/1999 prevede che a partire dal 2001 le imprese distributrici che esercisscono ambiti territoriali a cui siano stati assegnati i livelli tendenziali di continuità possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 123/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 123/2000) aggiorna le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe per i clienti del mercato vincolato, nonché i corrispettivi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001;

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 e che tale cessione si è realizzata nel corso dell'anno 2001;

a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'euro è moneta di conto e a decorrere dal 1° marzo 2002 non é più possibile emettere fatture che riportino simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi in lire;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 213/1998;

decreto legislativo n. 206/1999;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;

il decreto del Ministro dell'industria 24 aprile 2001;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/1992);

le deliberazioni n. 202/1999, 204/1999, 205/1999, 123/2000;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/2001, recante direttiva per la conversione in euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001;

Considerato che:

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei prezzi del tabacco rilevato dall'ISTAT nel periodo giugno 2000-maggio 2001 rispetto ai dodici mesi precedenti è stato pari al 2,8%;

è prevedibile che complessivamente gli oneri per recuperi di continuità aumentino nel 2001 rispetto a quanto previsto per l'anno 2000, anche per effetto del riconoscimento dei costi sostenuti dagli esercenti in alcuni ambiti territoriali per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento di cui all'art. 9 della deliberazione n. 202/1999;

la cessione dei diritti e delle obbligazioni di cui al precedente alinea ha comportato un aumento del capitale investito della società Terna S.p.a. incaricata all'interno del gruppo ENEL S.p.a. della gestione dei contratti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992);

Ritenuto che:

sia necessario, con riferimento agli elementi ρ_1*(disMT)*, ρ_1*(disBT)*, ρ_3*(disMT)*, σ_3*(disMT)* e alla componente σ_2, prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuità del servizio positivi, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi di continuità del servizio negativi, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2002;

sia necessario, con riferimento all'elemento ρ_3*(tras)*, prendere atto dell'aumento dei costi riconosciuti per l'attività di trasmissione derivante dalla cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999.

Art. 2.

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe

2.1 Gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3, delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'art. 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 1.

2.2 I valori delle componenti σ_1 e σ_2 e degli elementi della componente σ_3, della tariffa D1, di cui all'art. 12 comma 12.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, per l'anno 2002, sono riponati nella tabella 2.

2.2 I valori delle componenti τ_1*(D2)*, τ_2*(D2)* e τ_3*(D2)* della tariffa D2, di cui all'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, e τ_1*(D3)*, τ_2*(D3)* e τ_3*(D3)* della tariffa D3, di cui all'art. 12, comma 12.3, della medesima deliberazione, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 3.

Art. 3.

Versamenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre dell'anno 2002, ogni impresa distributrice versa al conto «Oneri per recuperi di continuità del servizio» istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti del mercato vincolato da essa serviti, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 4.

Art. 4.

Modifica dell'unità di misura delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.

A far data dal 1° gennaio 2002 le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999 espresse in lire-cliente per anno, lire-kW impegnato per anno, lire-kWh si intendono espresse rispettivamente in centesimi di euro-cliente per anno, centesimi di euro-kW impegnato per anno, centesimi di euro-kWh.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 19 luglio 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1: Valori delle componenti ρ1, ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e degli elementi che le compongono

Tipologie di utenza	Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
	ρ1	ρ3
	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	1,8024
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	17.564,6991	1,4926
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	17.564,6991	1,4926
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	1,0639
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	838.188,8889	0,4442
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	838.188,8889	0,4442
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5.581.427,1770	0,3718
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5.581.427,1770	0,3718

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ1		
	ρ1 (ven)	ρ1 (disMT)	ρ1 (disBT)
	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/cliente per anno
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	5.236,8730	-	12.327,8262
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	5.236,8730	-	12.327,8262
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	113.775,4549	724.413,4341	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	113.775,4549	724.413,4341	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5.581.427,1770	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5.581.427,1770	-	-

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ3				
	ρ3 (tras)	ρ3 (disAT)	ρ3 (disMT)	ρ3 (disBT)	ρ3 (ven)
	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	0,2531	0,0878	0,7179	0,5526	0,1911
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	0,3667	0,1085	1,0174	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	0,3667	0,1085	1,0174	-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	0,2376	0,0826	0,6197	-	0,1239
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	0,3409	0,1033	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	0,3409	0,1033	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	0,2892	0,0826	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	0,2892	0,0826	-	-	-

TABELLA 2: Valori delle componenti σ1, σ2 σ3 della tariffa D1

Componenti della tariffa D1		
Componente σ1	Componente σ2	Componente σ3
centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh
3.496,4132	1.492,5604	1,3221

TABELLA 3: Valori delle componenti τ1, τ2 τ3 delle tariffe D2 e D3

Componente τ3 della tariffa D2		
Scaglioni di consumo (kWh/anno)		Componente τ3
da	a	centesimi di euro/kWh
0	900	2,3241
901	1800	3,9767
1801	2640	6,3008
2641	2700	11,8837
2701	3540	11,8837
3541	3600	10,2310
3601	4440	10,2310
	oltre 4440	6,3008

Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2	
Componente τ1	Componente τ2
centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW per anno
1.146,5343	836,6602

Componenti della tariffa D3		
Componente τ1	Componente τ2	Componente τ3
centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh
2.065,8276	1.492,5604	6,3008

TABELLA 4: somme da versare al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio

Tipologie di utenza	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW/mese	centesimi di euro/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici		1,7215	0,0103
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,0155
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi–	13,7894		0,0103
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	13,7894		0,0103
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,0103
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	822,0444	-	
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	822,0444	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	-	-	-

01A8921

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 luglio 2001.

Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale. (Deliberazione n. 15/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: «*Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet*»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: «*Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet*»;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997;

Vista la delibera n. 1/CIR/98 - «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera n. 197/99 - «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 467/00/CONS - «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera n. 2/00/CIR - «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la delibera n. 4/00/CIR - «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 5/00/CIR - «Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *Carrier Preselection*»;

Vista la delibera n. 7/00/CIR - «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'art. 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

Vista la delibera n. 13/00/CIR - «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista la delibera n. 3/01/CIR - «Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001;

Vista la delibera n. 7/01/CIR - «Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di

implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001;

Vista la delibera n. 8/01/CIR - «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *Carrier Preselection:* revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

Sentiti gli operatori licenziatari nell'ambito delle audizioni del 6 e 10 aprile, e 4 giugno 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dagli stessi;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Il quadro regolamentare di riferimento.*

La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

In particolare, l'art. 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato alla Commissione europea come «avente notevole forza di mercato» nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'offerta di riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'art. 4 della stessa delibera, nonché il relativo manuale di procedura ed una proposta di *Service Level Agreement*.

La medesima delibera prevede una definizione dinamica del quadro regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale: in primo luogo, l'art. 9, comma 8, prevede il riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso. Inoltre, ai fini di un efficace e tempestivo avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'art. 9, comma 6, dispone la costituzione di una struttura interna all'Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operatività dei servizi.

Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorità ha dato seguito alle richiamate disposizioni, istituendo l'Unità per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilità del numero.

Con specifico riferimento all'accesso disaggregato alla rete locale, l'Unità ha, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operatività dei servizi, nonché di segnalazione all'Autorità circa eventuali esigenze di integrazione e/o di modifica del quadro regolamentare.

La delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000 ha provveduto ad integrare le linee guida definite dalla delibera n. 2/00/CIR ed ha introdotto una specifica procedura per la gestione delle attività di predisposizione e allocazione degli spazi di co-locazione.

In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/EC, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il Regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'offerta di riferimento di servizi di accesso disaggregato. Il predetto Regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordinazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, alle condizioni di accesso ai sistemi operativi di supporto dell'operatore notificato ed ai sistemi informativi e alle banche dati per l'ordinazione preventiva, ai tempi di fornitura dei servizi e delle altre risorse, alle clausole contrattuali standard.

Il Regolamento assegna, inoltre, alle Autorità nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

2. *Le risultanze istruttorie e i profili d'intervento regolamentare.*

In coerenza con il vigente quadro regolamentare, l'Autorità ha svolto un'attività istruttoria finalizzata all'analisi delle prime fasi di operatività del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.

L'analisi ha riguardato preliminarmente la valutazione dell'efficacia delle procedure e degli strumenti attivati da Telecom Italia; ciò, sotto il duplice profilo della piena coerenza di tali procedure con le linee guida identificate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR e dell'eventuale esigenza di introdurre correttivi, ovvero integrazioni a dette linee guida, sulla base dell'esperienza maturata e delle evidenze emerse nell'ambito delle prime attività applicative.

In tema di procedure, nell'ambito delle attività istruttorie, Telecom Italia ha riconosciuto la legittimità e la praticabilità operativa di alcune richieste di miglioramento proposte dagli operatori, impegnandosi ad apportare i conseguenti necessari correttivi; in partico-

lare, gli impegni di Telecom Italia hanno riguardato gli aspetti relativi alla definizione di una nuova piattaforma per la gestione degli ordinativi, pienamente allineata ai requisiti della delibera n. 13/00/CIR; al miglioramento delle modalità di assistenza agli operatori; alla fornitura di indicazioni dettagliate ed aggiornate in merito alle varie causali di rifiuto degli ordinativi; alla sincronizzazione nella fornitura di servizi di accesso disaggregato e di portabilità del numero; alla definizione di procedure per l'annullamento di ordinativi introdotti nel sistema di gestione, ma non ancora lavorati.

In relazione ad ulteriori aspetti critici di natura procedurale, gli esiti della sperimentazione e della prima fase di operatività dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, hanno peraltro messo in luce la necessità di apportare alcuni miglioramenti al processo di gestione delle richieste di siti di co-locazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli aspetti procedurali rivestono, infatti, un ruolo fondamentale per assicurare una corretta ed efficace implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato, altresì, preso in esame il contratto standard proposto da Telecom Italia agli operatori. L'analisi ha evidenziato alcune clausole contrattuali non pienamente coerenti con le vigenti disposizioni, rispetto alle quali peraltro il vigente quadro regolamentare risulta sufficientemente dettagliato.

Oltre alla verifica dell'adeguatezza delle procedure e del contratto standard, un'attenta analisi delle prime fasi di implementazione si è resa necessaria al fine di valutare l'opportunità di ulteriori interventi di natura regolamentare, atti ad assicurare la massima diffusione, in tempi rapidi, dei servizi di accesso disaggregato e a garantirne le migliori condizioni di utilizzo da parte degli operatori.

Sulla base delle risultanze istruttorie sopra sintetizzate, il presente provvedimento dispone una integrazione del vigente quadro regolamentare in ordine a due profili:

a) integrazione alle linee guida procedurali recate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR;

b) disciplina di tematiche di natura regolamentare emerse nel corso delle prime attività applicative delle predette delibere.

L'Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie ed, in particolare, degli esiti della fase di avvio della negoziazione e delle conseguenti attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, ritiene inoltre opportuno che le attività dell'Unità per il monitoraggio siano prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. *Linee guida procedurali.*

L'Autorità ritiene fondamentale un intervento sui seguenti aspetti:

a) attivazione del servizio di portabilità del numero nel caso di numerazioni secondarie di accessi ISDN: allo stato attuale il servizio di multinumero fornito da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi ISDN viene trattato alla stregua di un servizio supplementare ed, in quanto tale, viene a cessare automaticamente con la richiesta di accesso disaggregato da parte di un operatore, in relazione allo specifico cliente già titolare di un contratto ISDN. L'Autorità ritiene che la mancata attivazione di numerazioni secondarie ISDN sia in contrasto con gli obblighi, posti in capo a Telecom Italia, di fornitura della completa portabilità dei numeri e di sincronizzazione delle richieste di accesso disaggregato e portabilità del numero relative al singolo cliente. D'altro canto, non costituisce ostacolo alla portabilità delle numerazioni secondarie l'inquadramento dell'offerta di Telecom Italia come servizio supplementare al servizio ISDN; l'oggetto della richiesta da parte dell'operatore e del cliente è, infatti, esclusivamente riferito alla prestazione di *Number Portability*, non già al servizio supplementare di accesso multinumero di Telecom Italia.

Sotto il profilo delle procedure, si ritiene, altresì, indispensabile che le richieste di portabilità dei numeri siano gestite mediante procedure automatiche; una eventuale elaborazione manuale di tali richieste rischia, infatti, di compromettere il rispetto delle previste esigenze di sincronizzazione e delle tempistiche di fornitura, a danno del cliente finale;

b) attivazione e disattivazione indipendenti di servizi di accesso disaggregato e Number Portability: allo stato attuale, un ordine di cessazione del servizio di *Number Portability* provoca la contestuale cessazione dell'eventuale servizio di accesso disaggregato che fosse stato richiesto congiuntamente alla predetta portabilità. L'Autorità rileva che la fornitura dei due servizi in questione, ancorché sincronizzata (per evidenti ragioni di utilità del cliente finale), debba comunque preservare la piena autonomia degli stessi e debba, quindi, garantire anche modalità di attivazione e disattivazione tra loro indipendenti, per i casi in cui essa risulti nell'interesse del cliente finale;

c) sincronizzazione fra più ordinativi relativi ad uno stesso cliente: allo stato la possibilità di sincronizzare la richiesta di più ordinativi di lavoro relativi allo stesso cliente non risulta implementata. Una lavorazione congiunta degli ordinativi inviati lo stesso giorno consentirebbe, fatti salvi i casi di specifiche anomalie, la sincronizzazione a livello giornaliero di più ordinativi della stessa tipologia relativi ad uno stesso cliente. L'Autorità ritiene, peraltro, che tale soluzione non risulti pienamente efficace ai fini della sincronizzazione degli ordinativi riferiti ad un unico cliente, in quanto non

basata su un sistema di collegamento automatico tra detti ordinativi e ritiene, pertanto, opportuna la predisposizione, in relazione a tale fattispecie, di un modulo e di un conseguente flusso procedurale unico relativo a più ordinativi di uno stesso cliente;

d) cambio di destinazione d'uso di un doppino: ad oggi non è prevista alcuna procedura per consentire, con un singolo ordine, la modifica della destinazione d'uso di un doppino (tipicamente: da POTS a ADSL e viceversa); si rende, quindi, necessario l'invio di due richieste separate, una di cessazione relativa ad una determinata destinazione d'uso, l'altra di attivazione di un'altra destinazione d'uso. L'Autorità ritiene che tale limitazione comporti costi aggiuntivi ed ingiustificati per l'operatore, nonché rischi di interruzioni del servizio per il cliente finale.

In termini generali, è emerso, nel corso dell'attività istruttoria, l'interesse degli operatori a discutere i temi connessi all'operatività delle procedure di gestione automatizzata degli ordinativi relativi ai servizi di accesso disaggregato, *Carrier Preselection* e *Number Portability* (ivi comprese le specifiche funzionali per la piattaforma di gestione degli ordinativi e l'interfaccia tra operatori e Telecom Italia), nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito; tale attività dovrebbe consentire una definizione congiunta delle modalità di corretta implementazione delle linee guida procedurali fissate dall'Autorità.

In particolare, l'utilità di una trattazione congiunta dei servizi in parola si impone in ragione delle notevoli similitudini tra detti servizi per quanto riguarda le relazioni comunicazionali fra i soggetti coinvolti. La definizione di un'unica piattaforma di gestione degli ordinativi costituirebbe un utile elemento di razionalizzazione e di guadagno di efficienza e, ad avviso dell'Autorità, merita di essere perseguita. L'Autorità condivide pertanto la proposta di costituzione di un tavolo tecnico, che veda coinvolti gli operatori e Telecom Italia, con il mandato di definire, in tempi brevi, le funzionalità della piattaforma unificata di gestione degli ordinativi di accesso disaggregato, *Carrier Preselection* e *Number Portability*, in coerenza con le linee guida contenute nel presente provvedimento.

L'implementazione delle specifiche funzionali definite a cura del tavolo tecnico potrà essere effettuata mediante *releases* successive, secondo tempistiche di disponibilità definite nell'ambito del tavolo tecnico stesso. Ciascun operatore provvederà ad implementare le funzionalità della piattaforma di rispettiva competenza.

4. *Aspetti regolamentari.*

Le prime fasi del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato hanno messo in luce l'opportunità di apportare correttivi e integrazioni al quadro regolamentare definito dai precedenti provvedimenti.

Come già evidenziato, l'esigenza di un costante e tempestivo aggiornamento del contesto regolamentare di riferimento all'evoluzione delle condizioni del mercato costituisce una caratteristica della disciplina dell'accesso disaggregato ed è, tra l'altro, già stata formalmente preventivata da parte dell'Autorità nell'ambito delle delibere n. 2/00/CIR, n. 5/00/CIR e n. 13/00/CIR.

In particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza i sottoelencati aspetti:

a) capacità di evasione degli ordini di accesso disaggregato: nell'ambito dell'attività istruttoria, gli operatori hanno manifestato la necessità di poter conoscere preventivamente il numero minimo di ordinativi giornalieri di accesso disaggregato attivabili da parte di Telecom Italia, nonché il numero minimo di ordinativi di prestazioni di *Number Portability* associate.

La questione è analoga a quella già affrontata in occasione della introduzione delle prestazioni di *Carrier Preselection* e *Number Portability*; l'obiettivo è quello di consentire, da un lato, agli operatori una adeguata pianificazione delle rispettive attività commerciali, dall'altro, di imporre a Telecom Italia la organizzazione di attività e processi in grado di evadere un numero di ordinativi effettivamente congruo per la diffusione del servizio in questione.

Nel caso di richiesta di servizi di accesso disaggregato, la questione appare, peraltro, tanto più delicata, in quanto eventuali limitazioni della capacità di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia sono particolarmente penalizzanti per gli operatori, in considerazione degli ingentissimi investimenti iniziali e costi ricorrenti sostenuti dagli operatori stessi per il servizio di co-locazione.

Il vigente quadro regolamentare prevede già alcune linee guida, di particolare interesse ai fini di una loro applicazione analogica.

Si richiama in particolare l'art. 1, comma 1, della delibera n. 7/00/CIR, che prevede un obbligo in capo agli operatori di adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *Service Provider Portability* (SPP), sulla base delle esigenze del mercato, nonché di comunicare all'Autorità il numero minimo giornaliero di evasione degli ordini (numero minimo fissato da Telecom Italia, in adempimento a tale disposizione, in 1.100 ordinativi per giorno lavorativo).

Il successivo art. 1, comma 3, della citata delibera n. 7/00/CIR, riserva all'Autorità la possibilità di ricon-

siderare la congruità della capacità di evasione dichiarata dagli operatori alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

In relazione alle richieste di servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ha, in primo luogo, considerato l'ipotesi che la previsione di un obbligo di adeguamento della capacità di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia alle esigenze del mercato, supportato da puntuali e stringenti obblighi di *Service Level Agreement* e da adeguate penali (secondo quanto già definito nell'ambito della delibera n. 13/00/CIR), potesse efficacemente ovviare alla puntuale fissazione di un livello minimo di ordinativi e potesse costituire un incentivo strutturale all'adeguamento delle capacità di lavorazione di Telecom Italia alle effettive esigenze del mercato. Occorre, tuttavia, tenere presente che il meccanismo delle penali (ancorché opportunamente definite al fine di ristorare l'operatore per il danno subito dalla mancata attivazione dell'ordinativo relativo ad un singolo cliente) risulta di fatto inefficace soprattutto nella fase di prima implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Infatti, in tale fase, gli operatori si accreditano come fornitori di soluzioni efficienti nei confronti della clientela finale e, pertanto, debbono poter fare affidamento su un numero certo di ordinativi attivabili per poter pianificare le proprie attività.

Sulla base di tali considerazioni e dando anche seguito alle esplicite richieste degli operatori di definire un livello minimo di capacità di evasione delle richieste di accesso disaggregato (e di eventuale *Number Portability*), l'Autorità ha proceduto quindi ad effettuare un'analisi basata su una valutazione della domanda potenziale dei servizi di accesso disaggregato nella prima fase d'implementazione.

I siti selezionati nell'ambito della prima e seconda fase della procedura di assegnazione degli spazi di co-locazione, ai sensi della delibera n. 13/00/CIR, forniscono un copertura potenziale di circa 14 milioni di linee attive, pari a circa il 50% del totale delle linee attive fornite da Telecom Italia. Se si considera come mercato potenziale per i nuovi operatori almeno il 15% di tale utenza, si arriva ad un potenziale di circa 2.100.000 di clientela per il primo anno, equivalente a circa 10.000 ordinativi giornalieri per duecentoventi giorni lavorativi.

A valori sostanzialmente analoghi si perviene, per altra via, effettuando delle stime conservative sulla base della capacità dei moduli richiesti e resi disponibili agli operatori nell'ambito delle due fasi della procedura sopra richiamata.

Appare in ogni caso opportuno prevedere una puntuale e tempestiva verifica circa l'andamento delle richieste di accesso disaggregato da parte degli operatori nell'ambito della fase di avvio dell'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, al fine di provvedere eventualmente ad una rimodulazione della capacità di evasione da parte di Telecom Italia dei predetti ordinativi alle effettive esigenze del mercato.

Sempre sul tema del numero minimo di ordinativi giornalieri, un aspetto parimenti rilevante è costituito dalla necessità di definire una differenziazione del trattamento degli ordinativi di *Number Portability*, a seconda che la richiesta di detto servizio sia associata, o meno, ad una richiesta di accesso disaggregato.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che la richiesta di *Number Portability* deve necessariamente seguire le medesime procedure e modalità di fornitura dell'accesso disaggregato cui è associata, sia in termini di flussi procedurali per la gestione degli ordinativi, sia per quanto concerne il *Service Level Agreement* relativo.

Appare, inoltre, indispensabile che il valore minimo di capacità di evasione sia differenziato in relazione alle due fattispecie; è, infatti, evidente che il numero di 1.100 ordinativi, se può essere considerato adeguato con riferimento alle richieste di portabilità del numero non associate all'accesso disaggregato alla rete locale (anche in considerazione dell'assenza di significative infrastrutture di accesso alternative), appare estremamente limitato in un contesto di piena operatività dell'accesso disaggregato. Pertanto, in relazione alle richieste di *Number Portability* associate a richieste di servizi di accesso disaggregato, il valore minimo di capacità di evasione definito per i servizi di accesso disaggregato deve intendersi come riferito anche alla capacità di evasione di richieste di *Number Portability* ad essi associate;

b) informazioni in merito ai tempi previsti per l'allestimento di spazi di co-locazione nei singoli siti: l'esperienza maturata nell'ambito della prima fase del processo di implementazione ha segnalato l'esigenza di una puntuale e periodica informativa agli operatori sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento degli spazi di co-locazione.

È evidente, infatti, che, fermo restando il tempo massimo dei novanta giorni previsto dalla delibera n. 13/00/CIR per la predisposizione dei siti, gli operatori hanno uno specifico interesse a conoscere il calendario previsto per la consegna dei siti, nonché eventuali ritardi, ai fini della pianificazione delle proprie attività. È, pertanto, opportuna l'integrazione dell'attuale disciplina con la previsione di specifici obblighi di informativa su tale aspetto. Nel corso delle attività istruttorie, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a produrre un *report* mensile di dettaglio ed ha concretamente fornito indicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori in relazione ai siti oggetto della prima fase. Le informazioni contenute in tale *report* non sono risultate peraltro sufficientemente dettagliate; esse non inclu-

dono, ad esempio, l'effettiva data di inizio lavori, né indicazioni in merito alla prevista data di conclusione degli stessi.

L'Autorità ritiene, inoltre, che debbano essere fornite indicazioni in merito ad eventuali problemi connessi ad esigenze di permessi, concessioni edilizie ed altri strumenti autorizzatori, con la relativa indicazione della data di inoltro della richiesta da parte di Telecom Italia alle amministrazioni competenti;

c) disciplina dell'offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato: nell'ambito delle analisi dell'Unità per il monitoraggio, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni operatori, sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici, economici e regolamentari connessi alla possibilità per gli operatori di formulare offerte, in modalità *wholesale* dei servizi di accesso disaggregato acquistati da Telecom Italia, ad altri operatori licenziatari, ovvero ad operatori autorizzati alla fornitura di servizi x-DSL.

L'analisi ha preso in considerazione diverse ipotesi di offerta *wholesale* in particolare:

a) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali non abbiano in essere un contratto per l'accesso ai servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;

b) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali, pur avendo un contratto per l'accesso disaggregato con Telecom Italia, non abbiano (per mancanza di spazi, ovvero per autonoma decisione imprenditoriale) disponibilità di spazi in co-locazione presso uno o più determinati siti;

c) offerta di servizi ad operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di trasmissione dati e di servizi di tipo Internet.

In tutti e tre i casi sopra descritti, la fattispecie presa in esame contempla la fornitura ad un altro operatore (OLO o ISP), da parte dell'operatore titolare di un contratto di accesso disaggregato, di un servizio intermedio di accesso al singolo cliente finale; in altri termini, l'accesso al cliente finale viene realizzato integralmente mediante infrastrutture dell'operatore che fornisce il servizio intermedio (in quanto proprietarie, ovvero acquisite da Telecom Italia nell'ambito del predetto contratto).

Non sono invece state prese in considerazione, in quanto concettualmente eterogenee (sotto diversi profili: della natura contrattuale, delle soluzioni tecniche e degli impatti di mercato) soluzioni di mera rivendita ad altri operatori di singoli servizi di accesso disaggregato in senso proprio (ovvero di servizi accessori o di co-locazione), tali da realizzare un accesso al cliente finale realizzato tramite risorse impiantistiche di più operatori.

Fatta tale precisazione, da un punto di vista regolamentare, non si ravvisano, a livello nazionale e comunitario, particolari ostacoli alla introduzione di una specifica fattispecie di offerta *wholesale* di servizi di accesso disaggregato.

Tale fattispecie, ancorché non espressamente definita dalla delibera n. 2/00/CIR, appare infatti coerente con i principi definiti e gli obiettivi sottesi alle disposizioni della delibera stessa.

L'assenza di una puntuale disciplina dell'ipotesi di offerta *wholesale* nella citata delibera n. 2/00/CIR comporta, peraltro, che i rapporti contrattuali descritti nelle linee guida procedurali e contrattuali siano esclusivamente basati su due operatori (l'operatore e Telecom Italia), nell'assunto che l'operatore richiedente il servizio di accesso disaggregato a Telecom Italia sia il medesimo che sottoscrive il contratto con il cliente finale. L'introduzione di un terzo operatore nella catena commerciale implica, pertanto, un riallineamento delle disposizioni procedurali.

Ciò premesso in termini di praticabilità regolamentare, l'analisi ha messo in luce numerosi elementi a favore di una introduzione di forme di offerta *wholesale* dei servizi di accesso disaggregato.

In primo luogo, essa mette a disposizione degli operatori una interessante alternativa per la realizzazione di soluzioni concorrenziali nel mercato dell'accesso verso la clientela finale; è infatti evidente che i forti investimenti iniziali necessari per accedere all'offerta di servizi di accesso disaggregato possono indurre alcuni operatori a desistere dal prendere in considerazione un loro impegno nel mercato dell'accesso, soprattutto in considerazione della forte incertezza dei tempi di rientro di tali investimenti.

La possibilità di ottenere servizi di accesso alla clientela finale da un altro operatore a condizioni *wholesale*, senza dover affrontare gli elevati investimenti iniziali, può quindi risultare utile a tali operatori.

D'altro canto, appare utile consentire agli operatori che hanno invece deciso di acquistare servizi di accesso disaggregato da Telecom Italia e, quindi, di affrontare gli ingenti investimenti iniziali (per poi procedere, in prospettiva, ad una progressiva capillarizzazione delle proprie infrastrutture), di poter rivendere le soluzioni di accesso a loro disposizione ed ottimizzare così tali investimenti.

L'introduzione di soluzioni *wholesale*, d'altra parte, sembra utile a produrre benefici più generali e di sistema, non esclusivamente riferiti agli operatori interessati, in quanto consente di perseguire obiettivi di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi di co-locazione, di ampliamento del numero, della gamma e della

capillarità territoriale delle offerte alternative, nonché di ottimizzazione degli investimenti e riduzione delle barriere all'entrata nel mercato dell'accesso.

L'attività istruttoria ha preso anche in considerazione l'esperienza maturata nei principali Paesi europei che hanno già avviato l'implementazione di soluzioni di accesso disaggregato. In questo senso, l'Autorità ha riscontrato che, nella maggior parte dei casi, la fattispecie dell'offerta *wholesale* è contemplata e che, anzi, per alcuni operatori, essa è considerata una soluzione di *business* particolarmente attraente. Un forte interesse per la possibilità di fornire o acquistare servizi *wholesale* è stato registrato anche da parte degli operatori presenti in Italia.

Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilità di un'offerta *wholesale* pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: Telecom Italia, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato con Telecom Italia e che fornisce il servizio intermedio. Ad esempio, nel caso specifico di presentazione di una richiesta congiunta di accesso disaggregato e *Number Portability*, l'operatore che richiede l'accesso disaggregato dovrà indicare, nell'ordinativo inviato a Telecom Italia, come operatore *Recipient* l'operatore titolare del contratto con il cliente finale (il quale, a sua volta, dovrà essere titolare di un contratto, di *Number Portability* con Telecom Italia).

Un altro specifico aspetto, approfondito nell'ambito dell'attività istruttoria, riguarda il novero dei soggetti titolati ad accedere all'offerta *wholesale*. Destinatari naturali di tale offerta sono da considerare gli operatori titolari di licenza individuale; tali operatori, designati come destinatari dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 2/00/CIR, debbono, infatti, essere messi in condizione di poter optare per l'acquisto *wholesale* di detti servizi.

Occorre, d'altro canto, considerare che il profilo di utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, ai fini della fornitura di servizi finali, è piuttosto articolato e non riguarda esclusivamente servizi di telefonia vocale, ma anche servizi innovativi di accesso a larga banda, tramite l'applicazione al tradizionale doppino in rame delle tecnologie della famiglia x-DSL.

Al riguardo, è il caso di rilevare che l'utilizzo finalizzato ad applicazioni x-DSL è, ad oggi, il profilo applicativo prevalente per i servizi di accesso disaggregato; ciò emerge, non soltanto dall'analisi dei comportamenti del mondo dell'impresa (in ragione di valutazioni strategico-commerciali), ma anche, e soprattutto, in base alle posizioni espresse da parte delle istituzioni e dei regolatori internazionali, che individuano nella promozione dei servizi di accesso disaggregato un volàno per la diffusione di servizi innovativi a larga banda.

In tal senso, si esprime chiaramente il Regolamento dell'Unione europea del dicembre 2000; l'Autorità stessa, d'altro canto, si è già attivata in tal senso, con la delibera n. 3/01/CIR, estendendo agli *Internet Service Providers* la possibilità di accedere all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente di Telecom Italia.

Appare, pertanto, opportuno consentire che all'offerta *wholesale* di servizi di accesso disaggregato accedano anche gli operatori titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di tipo Internet, nei limiti d'utilizzo delle relative funzionalità derivanti dal relativo titolo autorizzatorio;

d) cessione del contratto di co-locazione: la fase di avvio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato ha evidenziato alcuni elementi di rigidità rispetto alle esigenze di massima flessibilità procedurale connesse all'avvio di un segmento di mercato assolutamente innovativo come quello delle infrastrutture d'accesso. In particolare, come sopra ricordato, appare indispensabile che gli operatori abbiano la massima flessibilità nella valutazione delle rispettive prospettive di *business*.

È parimenti utile evitare, non solo nell'interesse dei singoli operatori, bensì dell'intero mercato dei servizi di accesso disaggregato, che alcune risorse scarse rimangano inutilizzate, invece di esser reintrodotte tempestivamente nel circuito produttivo, a beneficio degli operatori interessati ad un loro utilizzo ed, in ultima analisi, della clientela finale.

In tal senso, uno strumento utile appare l'istituto della cessione da parte di un operatore del proprio contratto di co-locazione ad un altro operatore; tale soluzione appare particolarmente proficua in tutti i casi in cui un operatore, dopo aver richiesto determinati spazi di co-locazione da Telecom Italia, decida successivamente di non utilizzare tali spazi per ragioni di natura tecnica (ad esempio, nel caso in cui il meccanismo di assegnazione degli spazi si sia risolto in un'allocazione non ottimale nel sito di centrale), ovvero per sopravvenute valutazioni di ordine strategico-commerciale.

È, dunque, opportuno che l'operatore abbia la possibilità di trasferire ad altro operatore lo spazio allocato, a fronte del subentro da parte di quest'ultimo nelle posizioni giuridiche attive e passive nei confronti di Telecom Italia scaturenti dal predetto contratto.

Il subentro negli spazi di co-locazione contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione, nonché a rendere più efficiente il processo ed a diminuire i costi di uscita per alcuni operatori.

Le modalità operative e gestionali degli accordi di cessione, oltre a dover essere definite nel pieno rispetto delle disposizioni generali previste dal codice civile (in particolare, all'art. 1406 e seguenti) per l'istituto della cessione del contratto, debbono, inoltre, salvaguardare le esigenze fondamentali di sicurezza ed integrità delle infrastrutture di rete (nel caso di specie, della funzionalità delle centrali di Telecom Italia), nonché assicurare la continuità dei rapporti contrattuali in essere con Telecom Italia in merito alla fornitura dei servizi di co-locazione. La cessione del contratto di co-locazione deve avvenire senza alcuna interruzione nella corresponsione di quanto dovuto a Telecom Italia;

e) procedure per la verifica dei costi di co-locazione e della disponibilità dei siti: le prime attività di implementazione del servizio di co-locazione hanno evidenziato l'esigenza degli operatori di un maggiore dettaglio delle informazioni fornite da Telecom Italia, sia in merito ai casi di indisponibilità di spazi di co-locazione presso le proprie centrali, sia in merito alle offerte commerciali elaborate in relazione agli spazi disponibili.

In tal senso, le delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR già prevedono alcune indicazioni di carattere generale atte a fornire agli operatori evidenza dettagliata degli studi di fattibilità effettuati da Telecom Italia, sia in relazione alla disponibilità di spazi, sia in relazione ai preventivi economici.

In particolare, l'art. 2, comma 2, della delibera 13/00/CIR, dispone che «*In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato* A *della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.*».

Il successivo comma 3 prosegue «*in caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.*».

Il comma 4 prevede che «*Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.*».

Puntuali strumenti di controllo diretto da parte degli operatori interessati circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura degli spazi di co-locazione da parte dell'operatore notificato (ad esempio, la facoltà di effettuare sopralluoghi nei siti) sono inoltre previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso disaggregato.

Gli studi di fattibilità forniti da Telecom Italia, nell'ambito della prima fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, non hanno fornito informazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo tali da permettere agli operatori di valutare la congruità dei preventivi forniti; d'altro canto, con riferimento ai siti per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'indisponibilità di spazi di co-locazione, non è stata fornita, né all'Autorità, né agli operatori, adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità.

L'Autorità ritiene opportuna la introduzione di strumenti che consentano agli operatori di poter acquisire informazioni di dettaglio in ordine agli aspetti sopra richiamati, in particolare ai costi di co-locazione connessi ai siti ed ai relativi lavori di allestimento.

In tale ottica si ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori adeguata giustificazione dell'indisponibilità di un sito e metta a disposizione degli stessi ogni informazione ed elemento utile alla verifica di tale indisponibilità (esempio, l'esibizione della planimetria del sito; informazioni relative agli utilizzi attuali e pianificati del sito; esibizione del contratto di locazione, in caso di vincoli ad esso connessi), ovvero adeguate e dettagliate informazioni circa i lavori da eseguire.

Gli operatori hanno, inoltre, la facoltà di richiedere a Telecom Italia di effettuare sopralluoghi, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato; ferma restando la facoltà di adire l'Autorità ai fini della risoluzione di eventuali controversie fondate sulla mancata condivisione delle motivazioni fornite da Telecom Italia.

Appare in ogni caso necessario che l'esercizio di tali facoltà di verifica e richiesta di chiarimenti di dettaglio da parte degli operatori avvenga in tempi certi e rapidi, in modo tale da non risolversi in rallentamento delle attività di allestimento dei siti, con un evidente danno in capo ad altri operatori interessati.

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Linee guida procedurali per la gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale

1. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono risultare atte ad assicurare almeno:

a) la fornitura di *Number Portability* anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN di Telecom Italia;

b) la possibilità di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di *Number Portability* o dei servizi di accesso disaggregato, ancorché precedentemente richiesti in modalità congiunta e relativi al medesimo cliente;

c) adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra più ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di *Number Portability*;

d) la possibilità, su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessità di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di *Number Portability* associata.

Art. 2.

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato

1. In fase di avvio del processo di implementazione, la capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale è fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.

2. La capacità di evasione giornaliera minima fissata al precedente comma 1 è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.

3. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformità con le esigenze del mercato.

Art. 3.

Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione

1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) data di conferma degli ordinativi;

b) regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle amministrazioni competenti;

c) data indicativa di prevista consegna.

2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di cinque giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

Art. 4.

Offerta wholesale *per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale*

1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.

2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e comma 3, del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Sono altresì legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio.

4. Gli operatori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente, nonché, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, copia della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

5. L'operatore fornitore del servizio intermedio di accesso è tenuto al rispetto delle disposizioni recate all'art. 7 della delibera n. 2/00/CIR ed all'art. 4 della delibera n. 13/00/CIR.

6. In caso di richiesta congiunta di portabilità del numero, l'ordinativo inviato a Telecom Italia deve indicare l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *Recipient*.

Art. 5.

Cessione di contratti di co-locazione

1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'art. 4, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, dettagliate condizioni procedurali relative alla cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia.

2. L'operatore cedente non può richiedere all'operatore cessionario condizioni economiche diverse da quelle definite nell'ambito dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di co-locazione e del contratto oggetto di cessione.

Art. 6.

Verifiche sulla disponibilità e sui costi di allestimento di spazi di co-locazione

1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'art. 4, comma 5, della delibera 2/00/CIR, procedure atte a consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo.

2. In caso di esito negativo, lo studio di fattibilità deve riportare adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.

3. In caso di esito positivo, lo studio di fattibilità deve riportare una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento alla attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed alla eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti.

4. Entro dieci giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.

5. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate a Telecom Italia per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonché a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.

6. L'operatore, qualora riscontri l'applicazione di condizioni economiche non adeguatamente giustificate o comunque superiori ai prezzi correnti di mercato per servizi analoghi, può adire i competenti uffici dell'Autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla data di notifica e ad adeguare alle medesime disposizioni i contenuti dell'offerta di riferimento ed il manuale di procedura di cui all'art. 4 della delibera n. 2/00/CIR.

2. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le attività dell'Unità per il monitoraggio di cui alla delibera n. 5/00/CIR sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 25 luglio 2001

Il presidente: CHELI

01A8920

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 27 aprile 2001.

Rendiconto finanziario anno 2000.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 27 aprile 2001;

Visto il capo VI - Rendiconto finanziario, articoli 34, 35, 36 e 37 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Autorità il 29 febbraio 2000;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2000 espresso dal collegio dei revisori dei conti con la relazione del 22 marzo 2001, redatta ai sensi degli articoli 58 e 59 del sopra richiamato regolamento concernente l'autonomia contabile dell'Autorità;

Delibera

di approvare il rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2000, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 aprile 2001

Il presidente: TESAURO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	31.157.000.000	4.338.824.745	0	35.495.824.745	35.495.824.745	0	35.495.824.745	0	0
I			ENTRATE CORRENTI									
	I		**Vendita di beni e servizi**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II		**Trasferimenti**									
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	60.000.000.000	0	5.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	0	55.000.000.000	0	0
	III		**Redditi Patrimoniali**									
		106	Interessi attivi	700.000.000	1.100.000.000	0	1.800.000.000	2.147.591.830	0	2.147.591.830	347.591.830	0
	IV		**Entrate diverse**									
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	0	185.000.000	0	185.000.000	175.236.363	26.372.883	201.609.246	16.609.246	0
			TOTALE TITOLO I	60.700.000.000	1.285.000.000	5.000.000.000	56.985.000.000	57.322.828.193	26.372.883	57.349.201.076	364.201.076	0
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	350.000.000		100.000.000	250.000.000	172.196.703	0	172.196.703	0	77.803.297
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	15.500.000.000		2.000.000.000	13.500.000.000	13.138.177.442	0	13.138.177.442	0	361.822.558
			TOTALE TITOLO III	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855
			TOTALE GENERALE	107.707.000.000	5.623.824.745	7.100.000.000	106.230.824.745	106.129.027.083	26.372.883	106.155.399.966	364.201.076	439.625.855

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0	0	0	0					
I			**SPESE CORRENTI**									
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.650.000.000	0	350.000.000	2.300.000.000	2.204.127.164	3.600.000	2.207.727.164	0	92.272.836
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	850.000.000	0	150.000.000	700.000.000	661.033.878	0	661.033.878	0	38.966.122
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200.000.000	0	0	200.000.000	130.695.043	0	130.695.043	0	69.304.957
	II		**Personale in attività di servizio**									
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	18.000.000.000	0	1.500.000.000	16.500.000.000	15.275.056.025	1.520.000	15.276.576.025	0	1.223.423.975
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.500.000.000	0	500.000.000	4.000.000.000	3.676.155.217	0	3.676.155.217	0	323.844.783
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	650.000.000	0	0	650.000.000	610.858.421	0	610.858.421	0	39.141.579
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.100.000.000	0	200.000.000	900.000.000	632.815.943	0	632.815.943	0	267.184.057
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	700.000.000	0	100.000.000	600.000.000	516.213.536	47.578.704	563.792.240	0	36.207.760
	III		**Personale in quiescenza**									
		116	Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	2.000.000.000	0	200.000.000	1.800.000.000	29.127.356	1.247.573.724	1.276.701.080	0	523.298.920
		118	Anticipazioni al personale per quota Fondo Pensioni	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0
		119	Accantonamento assegni integrativi pensioni	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	0	0	0	0

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	PREVISIONI – Variazioni – In aumento	PREVISIONI – Variazioni – In diminuzione	PREVISIONI – Definitive	SOMME ACCERTATE – Pagate	SOMME ACCERTATE – Rimaste da pagare	SOMME ACCERTATE – Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in -
	IV		**Acquisto di beni e servizi**									
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	150.000.000	0	20.000.000	130.000.000	77.033.400	27.000.000	104.033.400	0	25.966.600
		121	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	750.000.000	0	150.000.000	600.000.000	335.207.147	127.277.859	462.485.006	0	137.514.994
		122	Canoni di locazione	5.000.000.000	0	460.000.000	4.540.000.000	4.523.999.494	0	4.523.999.494	0	16.000.506
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.500.000.000	0	300.000.000	1.200.000.000	623.700.458	339.376.000	963.076.458	0	236.923.542
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	700.000.000	0	0	700.000.000	557.490.317	48.389.146	605.879.463	0	94.120.537
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	420.000.000	0	0	420.000.000	235.929.936	92.085.524	328.015.460	0	91.984.540
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	950.000.000	0	0	950.000.000	658.396.312	114.076.016	772.472.328	0	177.527.672
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	300.000.000	0	80.000.000	220.000.000	167.393.127	28.921.880	196.315.007	0	23.684.993
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.100.000.000	0	70.000.000	1.030.000.000	885.021.504	88.366.800	973.388.304	0	56.611.696

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	650.000.000	0	100.000.000	550.000.000	477.358.120	2.127.000	479.485.120	0	70.514.880
		130	Spese casuali	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	800.000	0	800.000	0	9.200.000
		131	Spese di rappresentanza	50.000.000	0	30.000.000	20.000.000	9.081.514	3.750.000	12.831.514	0	7.168.486
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	300.000.000	0	150.000.000	150.000.000	10.293.000	1.190.000	11.483.000	0	138.517.000
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	450.000.000	0	50.000.000	400.000.000	346.115.770	10.579.092	356.694.862	0	43.305.138
		134	Vigilanza locali	650.000.000	0	80.000.000	570.000.000	510.357.456	47.903.568	558.261.024	0	11.738.976
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	200.000.000	0	25.000.000	175.000.000	167.000.000	2.200.000	169.200.000	0	5.800.000
		136	Premi di assicurazioni diverse	360.000.000	0	110.000.000	250.000.000	199.855.342	24.700.000	224.555.342	0	25.444.658
		137	Acquisto di vestiario e divise	10.000.000	0	0	10.000.000	0	7.023.600	7.023.600	0	2.976.400
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	350.000.000	0	30.000.000	320.000.000	172.294.467	48.274.818	220.569.285	0	99.430.715
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	100.000.000	0	0	100.000.000	11.335.750	0	11.335.750	0	88.664.250
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
	V		**Trasferimenti**									
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	23.667.000.000	4.339.000.000	0	28.006.000.000	28.006.000.000	0	28.006.000.000	0	0
	VI		**Somme non attribuibili**									
		150	Fondo di riserva	2.800.000.000	0	2.300.000.000	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	1.600.000.000	100.000.000	0	1.700.000.000	1.602.758.400	0	1.602.758.400	0	97.241.600

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	13.000.000.000	0	13.000.000.000	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	89.927.000.000	4.439.000.000	24.165.000.000	70.201.000.000	63.313.504.097	2.313.513.731	65.627.017.828	0	4.573.982.172
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
	VII		**Costituzioni di fondi**									
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**									
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.700.000.000	0	350.000.000	1.350.000.000	593.951.375	677.004.000	1.270.955.375	0	79.044.625
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	230.000.000	0	50.000.000	180.000.000	73.993.973	97.951.656	171.945.629	0	8.054.371
			TOTALE TITOLO II	1.930.000.000	0	400.000.000	1.530.000.000	667.945.348	774.955.656	1.442.901.004	0	87.098.996
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	350.000.000	0	100.000.000	250.000.000	172.196.703	0	172.196.703	0	77.803.297

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
				Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in +	in -
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	15.500.000.000	0	2.000.000.000	13.500.000.000	13.138.177.442	0	13.138.177.442	0	361.822.558
			TOTALE TITOLO III	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855
			TOTALE GENERALE	107.707.000.000	4.439.000.000	26.665.000.000	85.481.000.000	77.291.823.590	3.088.469.387	80.380.292.977	0	5.100.707.023

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Riassunto delle Entrate

	GESTIONE DI COMPETENZA										
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali	
	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	In +	In -
Avanzo di amministrazione pregresso	31.157.000.000	4.338.824.745	0	35.495.824.745	35.495.824.745	0	35.495.824.745	0	0	4.338.824.745	0
TITOLO I - Entrate correnti											
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria II - Trasferimenti	60.000.000.000	0	5.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	0	55.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000
Categoria III - Redditi patrimoniali	700.000.000	1.100.000.000	0	1.800.000.000	2.147.591.830	0	2.147.591.830	347.591.830	0	1.447.591.830	0
Categoria IV - Entrate diverse	0	185.000.000	0	185.000.000	175.236.363	26.372.883	201.609.246	16.609.246	0	201.609.246	0
TOTALE TITOLO I	60.700.000.000	1.285.000.000	5.000.000.000	56.985.000.000	57.322.828.193	26.372.883	57.349.201.076	364.201.076	0	1.649.201.076	5.000.000.000
TITOLO II - Entrate in conto capitale											
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali											
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855	0	2.539.625.855
TOTALE TITOLO III	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855	0	2.539.625.855
RIEPILOGO PER TITOLI											
ENTRATE											
Avanzo di amministrazione pregresso	31.157.000.000	4.338.824.745	0	35.495.824.745	35.495.824.745	0	35.495.824.745	0	0	4.338.824.745	0
- Titolo I - Entrate correnti	60.700.000.000	1.285.000.000	5.000.000.000	56.985.000.000	57.322.828.193	26.372.883	57.349.201.076	364.201.076	0	1.649.201.076	5.000.000.000
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91.857.000.000	5.623.824.745	5.000.000.000	92.480.824.745	92.818.652.938	26.372.883	92.845.025.821	364.201.076	0	5.988.025.821	5.000.000.000
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855	0	2.539.625.855
TOTALE DELLE ENTRATE	107.707.000.000	5.623.824.745	7.100.000.000	106.230.824.745	106.129.027.083	26.372.883	106.155.399.966	364.201.076	439.625.855	5.988.025.821	7.539.625.855

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Riassunto delle Spese

	GESTIONE DI COMPETENZA										
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali	
	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	In +	In -
TITOLO I - Spese correnti											
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.700.000.000	0	500.000.000	3.200.000.000	2.995.856.085	3.600.000	2.999.456.085	0	200.543.915	0	700.543.915
Categoria II - Personale in attività di servizio	24.950.000.000	0	2.300.000.000	22.650.000.000	20.711.099.142	49.098.704	20.760.197.846	0	1.889.802.154	0	4.189.802.154
Categoria III - Personale in quiescenza	6.000.000.000	0	4.200.000.000	1.800.000.000	29.127.356	1.247.573.724	1.276.701.080	0	523.298.920	0	4.723.298.920
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	14.210.000.000	0	1.865.000.000	12.345.000.000	9.968.663.114	1.013.241.303	10.981.904.417	0	1.363.095.583	0	3.228.095.583
Categoria V - Trasferimenti	23.667.000.000	4.339.000.000	0	28.006.000.000	28.006.000.000	0	28.006.000.000	0	0	4.339.000.000	0
Categoria VI - Somme non attribuibili	17.400.000.000	100.000.000	15.300.000.000	2.200.000.000	1.602.758.400	0	1.602.758.400	0	597.241.600	0	15.797.241.600
TOTALE TITOLO I	89.927.000.000	4.439.000.000	24.165.000.000	70.201.000.000	63.313.504.097	2.313.513.731	65.627.017.828	0	4.573.982.172	4.339.000.000	28.638.982.172
TITOLO II - Spese in conto capitale											
Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	1.930.000.000	0	400.000.000	1.530.000.000	667.945.348	774.955.656	1.442.901.004	0	87.098.996	0	487.098.996
TOTALE TITOLO II	1.930.000.000	0	400.000.000	1.530.000.000	667.945.348	774.955.656	1.442.901.004	0	87.098.996	0	487.098.996
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali											
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855	0	2.539.625.855
TOTALE TITOLO III	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855	0	2.539.625.855
RIEPILOGO PER TITOLI											
SPESE											
- Titolo I - Spese correnti	89.927.000.000	4.439.000.000	24.165.000.000	70.201.000.000	63.313.504.097	2.313.513.731	65.627.017.828	0	4.573.982.172	4.339.000.000	28.638.982.172
- Titolo II - Spese in conto capitale	1.930.000.000	0	400.000.000	1.530.000.000	667.945.348	774.955.656	1.442.901.004	0	87.098.996	0	487.098.996
	91.857.000.000	4.439.000.000	24.565.000.000	71.731.000.000	63.981.449.445	3.088.469.387	67.069.918.832	0	4.661.081.168	4.339.000.000	29.126.081.168
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	15.850.000.000	0	2.100.000.000	13.750.000.000	13.310.374.145	0	13.310.374.145	0	439.625.855	0	2.539.625.855
TOTALE DELLE SPESE	107.707.000.000	4.439.000.000	26.665.000.000	85.481.000.000	77.291.823.590	3.088.469.387	80.380.292.977	0	5.100.707.023	4.339.000.000	31.665.707.023

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Residui attivi

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere		
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0	0	0	0	0	0	0
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		**Vendita di beni e servizi**	0	0	0	0	0	0	0
	II		**Trasferimenti**							
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	0	0	0	0	0	0	0
	III		**Redditi Patrimoniali**							
		106	Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0
	IV		**Entrate diverse**							
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	221.000	221.000	0	0	0	26.372.883	26.372.883
			TOTALE TITOLO I	221.000	221.000	0	0	0	26.372.883	26.372.883
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0	0	0	0	0	0	0
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	0	0	0	0	0	0	0
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
			TOTALE TITOLO III	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
			TOTALE GENERALE	22.747.793	16.896.268	0	51.492	5.800.033	26.372.883	32.172.916

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Residui passivi

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dll'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO							
I			SPESE CORRENTI							
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	5.800.033	0	0	0	5.800.033	3.600.000	9.400.033
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	0	0	0	0	0	0	0
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	620.500	620.500	0	0	0	0	0
	II		**Personale in attività di servizio**							
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	1.606.000	1.606.000	0	0	0	1.520.000	1.520.000
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	2.649.700	2.649.700	0	0	0	0	0
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	0	0	0	0	0	0	0
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	30.626.031	30.626.031	0	0	0	0	0
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	0	0	0	0	0	47.578.704	47.578.704
	III		**Personale in quiescenza**							
		116	Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	1.208.389.498	1.208.389.498	0	0	0	1.247.573.724	1.247.573.724
		118	Anticipazioni al personale per quota Fondo Pensioni	0	0	0	0	0	0	0
		119	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	0	0	0	0	0	0

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dll'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
	IV		**Acquisto di beni e servizi**							
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000
		121	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	62.884.568	62.884.568	0	0	0	127.277.859	127.277.859
		122	Canoni di locazione	0	0	0	0	0	0	0
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	98.390.401	98.390.401	0	0	0	339.376.000	339.376.000
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	46.021.910	46.021.910	0	0	0	48.389.146	48.389.146
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	55.856.345	51.646.375		807.000	3.402.970	92.085.524	95.488.494
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	92.226.932	89.946.932		2.280.000	0	114.076.016	114.076.016
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	17.100.000	17.100.000	0	0	0	28.921.880	28.921.880
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0	0	0	0	0	88.366.800	88.366.800
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	24.000.000	21.058.800	0	2.941.200	0	2.127.000	2.127.000

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dll'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		130	Spese casuali	422.728	422.728	0	0	0	0	0
		131	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	123.574.500	112.316.985	0	2.185.015	9.072.500	1.190.000	10.262.500
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0	0	0	0	0	10.579.092	10.579.092
		134	Vigilanza locali	46.077.600	46.077.600	0	0	0	47.903.568	47.903.568
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	2.734.000	2.734.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000
		136	Premi di assicurazioni diverse	22.505.000	22.505.000	0	0	0	24.700.000	24.700.000
		137	Acquisto di vestiario e divise	0	0	0	0	0	7.023.600	7.023.600
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	25.977.120	25.673.000	0	304.120	0	48.274.818	48.274.818
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	0	0	0	0	0	0	0
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0	0	0	0	0	0	0
	V		**Trasferimenti**							
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0	0	0	0	0	0	0
	VI		**Somme non attribuibili**							
		150	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	0	0	0	0	0	0	0
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0	0	0	0	0	0	0
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	0	0	0	0	0	0	0

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dll'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
			TOTALE TITOLO I	1.867.462.866	1.840.670.028	0	8.517.335	18.275.503	2.313.513.731	2.331.789.234
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**Costituzioni di fondi**							
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	0	0	0	0	0	0
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**							
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	713.659.656	713.659.536	0	120	0	677.004.000	677.004.000
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	77.292.385	69.121.368	0	1.472.110	6.698.907	97.951.656	104.650.563
			TOTALE TITOLO II	790.952.041	782.780.904	0	1.472.230	6.698.907	774.955.656	781.654.563
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0	0	0	0	0	0	0
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
			TOTALE TITOLO III	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
			TOTALE GENERALE	2.680.941.700	2.640.126.200	0	10.041.057	30.774.443	3.088.469.387	3.119.243.830

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Riassunto dei Residui attivi

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere		
Avanzo di amministrazione pregresso	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - Entrate correnti							
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0
Categoria II - Trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0
Categoria III - Redditi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0
Categoria IV - Entrate diverse	221.000	221.000	0	0	0	26.372.883	26.372.883
TOTALE TITOLO I	221.000	221.000	0	0	0	26.372.883	26.372.883
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
TOTALE TITOLO III	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
RIEPILOGO PER TITOLI							
ENTRATE							
Avanzo di amministrazione pregresso	0	0	0	0	0	0	0
- Titolo I - Entrate correnti	221.000	221.000	0	0	0	26.372.883	26.372.883
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
	221.000	221.000	0	0	0	26.372.883	26.372.883
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
TOTALE DELLE ENTRATE	22.747.793	16.896.268	0	51.492	5.800.033	26.372.883	32.172.916

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Riassunto dei Residui passivi

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
TITOLO I - Spese correnti							
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	6.420.533	620.500	0	0	5.800.033	3.600.000	9.400.033
Categoria II - Personale in attività di servizio	34.881.731	34.881.731	0	0	0	49.098.704	49.098.704
Categoria III - Personale in quiescenza	1.208.389.498	1.208.389.498	0	0	0	1.247.573.724	1.247.573.724
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	617.771.104	596.778.299	0	8.517.335	12.475.470	1.013.241.303	1.025.716.773
Categoria V - Trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VI - Somme non attribuibili	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I	1.867.462.866	1.840.670.028	0	8.517.335	18.275.503	2.313.513.731	2.331.789.234
TITOLO II - Spese in conto capitale							
Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0	0	0	0
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	790.952.041	782.780.904	0	1.472.230	6.698.907	774.955.656	781.654.563
TOTALE TITOLO II	790.952.041	782.780.904	0	1.472.230	6.698.907	774.955.656	781.654.563
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
TOTALE TITOLO III	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
RIEPILOGO PER TITOLI							
SPESE							
- Titolo I - Spese correnti	1.867.462.866	1.840.670.028	0	8.517.335	18.275.503	2.313.513.731	2.331.789.234
- Titolo II - Spese in conto capitale	790.952.041	782.780.904	0	1.472.230	6.698.907	774.955.656	781.654.563
	2.658.414.907	2.623.450.932	0	9.989.565	24.974.410	3.088.469.387	3.113.443.797
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	22.526.793	16.675.268	0	51.492	5.800.033	0	5.800.033
TOTALE DELLE SPESE	2.680.941.700	2.640.126.200	0	10.041.057	30.774.443	3.088.469.387	3.119.243.830

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Rendiconto Finanziario Anno 2000 - Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsione 2000 assestata		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)						
- Compensi	2.300	1.187.850,87	2.208	1.140.336,83	-92	-47.514,04
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	700	361.519,83	661	341.378,01	-39	-20.141,82
- Rimborso spese missioni	200	103.291,38	131	67.655,85	-69	-35.635,53
- Premi assicurativi polizza infortuni	23	11.878,51	23	11.878,51	0	0,00
TOTALE A)	3.223	1.664.540,59	3.023	1.561.249,20	-200	-103.291,39
B) SPESE PER IL PERSONALE						
- Stipendi e indennità	16.500	8.521.538,83	15.277	7.889.912,05	-1.223	-631.626,78
- Compensi per lavoro straordinario	650	335.696,98	611	315.555,17	-39	-20.141,81
- Indennità e rimborso spese missioni	900	464.811,21	633	326.917,22	-267	-137.893,99
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.000	2.065.827,60	3.676	1.898.495,56	-324	-167.332,04
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	1.800	929.622,42	1.277	659.515,46	-523	-270.106,96
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	335	173.013,06	313	161.651,01	-22	-11.362,05
- Formazione e sviluppo	150	77.468,53	11	5.681,03	-139	-71.787,50
- Altre spese	600	309.874,14	564	291.281,69	-36	-18.592,45
TOTALE B)	24.935	12.877.852,77	22.362	11.549.009,19	-2.573	-1.328.843,58
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI						
- Locazioni	4.540	2.344.714,32	4.524	2.336.451,01	-16	-8.263,31
- Manutenzioni straordinarie	35	18.075,99	38	19.625,36	3	1.549,37
- Manutenzioni ordinarie	135	69.721,68	39	20.141,82	-96	-49.579,86
TOTALE C)	4.710	2.432.511,99	4.601	2.376.218,19	-109	-56.293,80
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA						
- Acquisto apparecchiature informatiche	800	413.165,52	775	400.254,10	-25	-12.911,42
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	480	247.899,31	444	229.306,86	-36	-18.592,45
- Impianto rete informatica	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Acquisto impianti tecnici, arredi ed attrezzature per ufficio	70	36.151,98	52	26.855,76	-18	-9.296,22
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	180	92.962,24	172	88.830,59	-8	-4.131,65

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsione 2000 assestata		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	600	309.874,14	471	243.251,20	-129	-66.622,94
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	200	103.291,38	230	118.785,09	30	15.493,71
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	330	170.430,78	286	147.706,67	-44	-22.724,11
TOTALE D)	2.660	1.373.775,35	2.430	1.254.990,27	-230	-118.785,08
E) ALTRE SPESE CORRENTI						
1) Acquisto di servizi						
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	130	67.139,40	104	53.711,52	-26	-13.427,88
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	600	309.874,14	462	238.603,09	-138	-71.271,05
- Spese per liti e arbitraggi (Contenzioso)	100	51.645,69	11	5.681,03	-89	-45.964,66
- Controllo di gestione	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	700	361.519,83	606	312.972,88	-94	-48.546,95
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	560	289.215,86	524	270.623,42	-36	-18.592,44
- Telefoniche, telegrafiche, postali	550	284.051,29	480	247.899,31	-70	-36.151,98
- Vigilanza locali	570	294.380,43	558	288.182,95	-12	-6.197,48
Totale 1)	3.210	1.657.826,64	2.745	1.417.674,20	-465	-240.152,44
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo						
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	950	490.634,05	772	398.704,73	-178	-91.929,32
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	220	113.620,52	196	101.225,55	-24	-12.394,97
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	370	191.089,05	349	180.243,46	-21	-10.845,59
Totale 2)	1.540	795.343,62	1.317	680.173,74	-223	-115.169,88
3) Altre spese per beni e servizi						
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	420	216.911,90	328	169.397,86	-92	-47.514,04
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	400	206.582,76	357	184.375,11	-43	-22.207,65
- Premi assicurativi diversi	67	34.602,61	57	29.438,04	-10	-5.164,57
- Diverse	360	185.924,48	241	124.466,11	-119	-61.458,37
Totale 3)	1.247	644.021,75	983	507.677,12	-264	-136.344,63

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsione 2000 assestata		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
4) Imposte e tasse						
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.700	877.976,73	1.603	827.880,41	-97	-50.096,32
Totale 4)	1.700	877.976,73	1.603	827.880,41	-97	-50.096,32
TOTALE E)	7.697	3.975.168,74	6.648	3.433.405,47	-1.049	-541.763,27
TOTALE PREVISIONE ECONOMICA DI COMPETENZA ORDINARIA	43.225	22.323.849,44	39.064	20.174.872,32	-4.161	-2.148.977,12
F) ALTRE SPESE STRAORDINARIE DA SOSTENERE NELL'ESERCIZIO						
1) Personale						
- Versamenti al Fondo Pensioni per contribuzione pregressa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale 1)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2) Immobile da destinare a sede dell'Autorità						
- Opere di ristrutturazione, adattamento locali e spese di trasferimento uffici Totale 2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALE F)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
G) ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA						
Trasferimento al Tesoro dello Stato di quota parte dell'avanzo di amministrazione pregresso	28.006	14.463.891,92	28.006	14.463.891,92	0	0,00
Fondo di riserva	500	258.228,45	0	0,00	-500	-258.228,45
TOTALE G)	28.506	14.722.120,37	28.006	14.463.891,92	-500	-258.228,45
FABBISOGNO TOTALE	71.731	37.045.969,81	67.070	34.638.764,24	-4.661	-2.407.205,57
COPERTURA FINANZIARIA						
a) Entrate di competenza						
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	55.000	28.405.129,45	55.000	28.405.129,45	0	0,00
- Interessi attivi	1.800	929.622,42	2.148	1.109.349,42	348	179.727,00
- Rimborsi diversi da terzi	185	95.544,53	201	103.807,84	16	8.263,31
Totale a)	56.985	29.430.296,40	57.349	29.618.286,71	364	187.990,31

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsione 2000 assestata		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso	35.496	18.332.154,09	35.496	18.332.154,09	0	0,00
Totale a) + b)	92.481	47.762.450,49	92.845	47.950.440,80	364	187.990,31
Avanzo di amministrazione al 31.12.2000	20.750	10.716.480,66	25.775	13.311.676,57	5.025	2.595.195,92
Decremento residui passivi esercizi anteriori	0	0,00	10	5.164,57	10	5.164,57
	20.750	10.716.480,66	25.785	13.316.841,14	5.035	2.600.360,49

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Raffronto Rendiconti Finanziari Anni 1999-2000 - Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa		Rendiconto Finanziario 1999		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
		Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)							
- Compensi		2.336	1.206.443,32	2.208	1.140.336,83	-128	-66.106,49
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità		700	361.519,83	661	341.378,01	-39	-20.141,82
- Rimborso spese missioni		124	64.040,66	131	67.655,85	7	3.615,19
- Premi assicurativi polizza infortuni		23	11.878,51	23	11.878,51	0	0,00
	TOTALE A)	3.183	1.643.882,32	3.023	1.561.249,20	-160	-82.633,12
B) SPESE PER IL PERSONALE							
- Stipendi e indennità		15.260	7.881.132,28	15.277	7.889.912,05	17	8.779,77
- Compensi per lavoro straordinario		531	274.238,61	611	315.555,17	80	41.316,56
- Indennità e rimborso spese missioni		781	403.352,84	633	326.917,22	-148	-76.435,62
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità		3.628	1.873.705,63	3.676	1.898.495,56	48	24.789,93
- Contributi destinati al Fondo Pensioni		0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto		1.220	630.077,42	1.277	659.515,46	57	29.438,04
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni		287	148.223,13	313	161.651,01	26	13.427,88
- Formazione e sviluppo		150	77.468,53	11	5.681,03	-139	-71.787,50
- Altre spese		560	289.215,86	564	291.281,69	4	2.065,83
	TOTALE B)	22.417	11.577.414,30	22.362	11.549.009,19	-55	-28.405,11
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI							
- Locazioni		4.441	2.293.585,09	4.524	2.336.451,01	83	42.865,92
- Manutenzioni straordinarie		28	14.460,79	38	19.625,36	10	5.164,57
- Manutenzioni ordinarie		66	34.086,16	39	20.141,82	-27	-13.944,34
	TOTALE C)	4.535	2.342.132,04	4.601	2.376.218,19	66	34.086,15
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA							
- Acquisto apparecchiature informatiche		315	162.683,92	775	400.254,10	460	237.570,18
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso		525	271.139,87	444	229.306,86	-81	-41.833,01
- Impianto rete informatica		0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Acquisto impianti tecnici, arredi ed attrezzature per ufficio		112	57.843,17	52	26.855,76	-60	-30.987,41
- Acquisto dotazioni per la biblioteca		155	80.050,82	172	88.830,59	17	8.779,77

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Rendiconto Finanziario 1999		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	440	227.241,04	471	243.251,20	31	16.010,16
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	148	76.435,62	230	118.785,09	82	42.349,47
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	376	194.187,79	286	147.706,67	-90	-46.481,12
TOTALE D)	2.071	1.069.582,23	2.430	1.254.990,27	359	185.408,04
E) ALTRE SPESE CORRENTI						
1) Acquisto di servizi						
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	5	2.582,28	104	53.711,52	99	51.129,24
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	270	139.443,36	462	238.603,09	192	99.159,73
- Spese per liti e arbitraggi (Contenzioso)	7	3.615,20	11	5.681,03	4	2.065,83
- Controllo di gestione	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	612	316.071,62	606	312.972,88	-6	-3.098,74
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	498	257.195,54	524	270.623,42	26	13.427,88
- Telefoniche, telegrafiche, postali	498	257.195,54	480	247.899,31	-18	-9.296,23
- Vigilanza locali	540	278.886,73	558	288.182,95	18	9.296,22
Totale 1)	2.430	1.254.990,27	2.745	1.417.674,20	315	162.683,93
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo						
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	822	424.527,57	772	398.704,73	-50	-25.822,84
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	173	89.347,04	196	101.225,55	23	11.878,51
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	280	144.607,93	349	180.243,46	69	35.635,53
Totale 2)	1.275	658.482,54	1.317	680.173,74	42	21.691,20
3) Altre spese per beni e servizi						
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	338	174.562,43	328	169.397,86	-10	-5.164,57
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	211	108.972,41	357	184.375,11	146	75.402,70
- Premi assicurativi diversi	58	29.954,50	57	29.438,04	-1	-516,46
- Diverse	167	86.248,30	241	124.466,11	74	38.217,81
Totale 3)	774	399.737,64	983	507.677,12	209	107.939,48

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Rendiconto Finanziario 1999		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
4) Imposte e tasse						
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.027	530.401,24	1.603	827.880,41	576	297.479,17
Totale 4)	1.027	530.401,24	1.603	827.880,41	576	297.479,17
TOTALE E)	5.506	2.843.611,69	6.648	3.433.405,47	1.142	589.793,78
TOTALE PREVISIONE ECONOMICA DI COMPETENZA ORDINARIA	37.712	19.476.622,58	39.064	20.174.872,32	1.352	698.249,74
F) ALTRE SPESE STRAORDINARIE DA SOSTENERE NELL'ESERCIZIO						
1) Personale						
- Versamenti al Fondo Pensioni per contribuzione pregressa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale 1)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2) Immobile da destinare a sede dell'Autorità						
- Opere di ristrutturazione, adattamento locali e spese di trasferimento uffici Totale 2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALE F)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
G) ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA						
Trasferimento al Tesoro dello Stato di quota parte dell'avanzo di amministrazione pregresso	18.804	9.711.455,53	28.006	14.463.891,92	9.202	4.752.436,39
Fondo di riserva	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALE G)	18.804	9.711.455,53	28.006	14.463.891,92	9.202	4.752.436,39
FABBISOGNO TOTALE	56.516	29.188.078,11	67.070	34.638.764,24	10.554	5.450.686,13
COPERTURA FINANZIARIA						
a) Entrate di competenza						
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	52.000	26.855.758,75	55.000	28.405.129,45	3.000	1.549.370,70
- Interessi attivi	868	448.284,59	2.148	1.109.349,42	1.280	661.064,83
- Rimborsi diversi da terzi	137	70.754,60	201	103.807,84	64	33.053,24
Totale a)	53.005	27.374.797,94	57.349	29.618.286,71	4.344	2.243.488,77

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Rendiconto Finanziario 1999		Rendiconto Finanziario 2000		Differenze	
	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso	39.001	20.142.335,52	35.496	18.332.154,09	-3.505	-1.810.181,43
Totale a) + b)	92.006	47.517.133,46	92.845	47.950.440,80	839	433.307,34
	35.490	18.329.055,35	25.775	13.311.676,57	-9.715	-5.017.378,77
Decremento residui passivi esercizi anteriori	6	3.098,74	10	5.164,57	4	2.065,83
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	35.496	18.332.154,09	25.785	13.316.841,14	-9.711	-5.015.312,94

01A8665

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 14 giugno 2001.

Modificazioni al piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998. (Deliberazione n. 75/2001).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3130 del 30 aprile 2001, recante «Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area Enea-Eurex di Saluggia» che dispone:

all'art. 1, comma 2, che gli interventi di protezione, dal pericolo di essere dispersi nell'ambiente a causa di eventi alluvionali e allagamenti, dei residui radioattivi contenuti nel sito Eurex di Saluggia, devono essere progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni idrauliche dell'Autorità di bacino del fiume Po;

all'art. 2, comma 3, che l'Autorità di bacino del fiume Po deve provvedere, con procedura d'urgenza, alla riperimetrazione del Piano stralcio delle fasce fluviali resa necessaria dall'applicazione dell'ordinanza medesima, e che in deroga alle procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, la variante è approvata dal comitato tecnico dell'Autorità di bacino e diviene immediatamente esecutiva;

Premesso che:

il sito Enea-Eurex di Saluggia ricade in un'area che il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (PSFF) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 classifica come fascia di esondazione (fascia *B*) e che pertanto il sito medesimo è soggetto alle limitazioni d'uso del suolo di cui alle norme di attuazione del Piano e che ai fini della realizzazione degli interventi, necessari per la messa in sicurezza, è indispensabile procedere all'esclusione dell'area dall'applicazione di tali norme;

come risulta dal verbale della riunione del 20 aprile 2001, a firma del coordinatore del servizio ecologico nucleare del Dipartimento della protezione civile, per addivenire alla messa in sicurezza dell'area è necessario, nel breve termine, la difesa idraulica degli impianti presenti nel sito, e in particolare del settore dedicato allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, attraverso opere atte a fronteggiare i possibili eventi alluvionali che potrebbero riproporsi già a partire dal prossimo autunno; nel medio termine, la solidificazione dei rifiuti liquidi, mediante le migliori e più rapide e sicure tecnologie disponibili; nel lungo termine, la bonifica dell'area e la sua restituzione agli usi individuati dalle autorità competenti;

l'esclusione dell'area dall'applicazione delle norme e la conseguente riperimetrazione delle fasce fluviali hanno pertanto carattere temporaneo;

Preso atto che:

il comitato tecnico, nella seduta del 12 giugno 2001, ha approvato le seguenti prescrizioni idrauliche in conformità alle quali devono essere progettati e realizzati gli interventi di messa in sicurezza del sito in questione:

1. portata di piena al colmo: $Q_{500} = 4.000\ m^3/s$;

2. scenari di piena da assumere in concomitanza dell'evento:

cedimento del rilevato ferroviario in sponda sinistra e degli argini del canale Farini nella posizione più gravosa per il sito;

cedimento del rilevato ferroviario in sponda destra;

ostruzione del ponte sul canale Cavour e conseguente sormonto;

Per ogni porzione dell'opera di difesa del sito deve essere presa in conto la condizione di livelli idrici e di velocità di corrente più gravosa derivante dalla combinazione degli scenari sopra indicati;

3. i valori preliminari, desunti dallo studio idraulico condotto dall'Autorità di bacino, relativi alle massime quote idriche e velocità raggiunte durante tutti gli scenari simulati:

quota idrica massima 173,5 m s.l.m.;

modulo della velocità massima non superiore a 2 m/s in tutti i lati del sito ad eccezione del lato direttamente prospiciente la sponda della Dora Baltea dove il valore massimo della velocità è di 4 m/s;

costituiscono valori minimi di dimensionamento dell'opera di difesa e gli stessi possono eventualmente essere maggiorati in funzione del fatto che la normativa di sicurezza legata al sito nucleare prescriva l'assunzione di coefficienti di sicurezza superiori a quelli normalmente adottati per la realizzazione delle opere idrauliche di difesa;

lo stesso comitato ha approvato la riperimetrazione delle fasce fluviali di cui alla tavola allegata alle seguenti condizioni:

4. l'esclusione del sito dall'applicazione delle norme di attuazione del Piano deve avere carattere temporaneo ed è fatto carico all'Enea di restituire l'area

conformemente alle previsioni del PSFF, una volta completato il trasferimento delle scorie radioattive e bonificato il sito;

5. le attività all'interno dell'area come risultante dalla riperimetrazione non dovranno comportare una variazione della qualità e della quantità di scorie radioattive custodite per non aumentare il rischio nucleare attualmente presente;

6. gli interventi urbanistico-edilizi devono essere esclusivamente rivolti all'attuazione degli interventi necessari al mantenimento in sicurezza dei depositi dei rifiuti radioattivi attualmente presenti in sito, conformemente alle prescrizioni dell'autorità nucleare di controllo, la realizzazione e gestione degli impianti per il trattamento e l'inertizzazione dei rifiuti attualmente presenti in sito, l'attuazione, la realizzazione e la gestione delle attività e degli impianti per la custodia in sito dei prodotti risultanti dalle attività sopra descritte; l'attuazione delle attività e degli interventi necessari per la bonifica del sito;

il comitato tecnico ha infine richiesto che:

1. ai fini della tutela delle falde profonde da possibili contaminazioni:

siano disattivati con chiusura di tipo minerario tutti i pozzi completati nell'acquifero Villafranchiano;

venga predisposto un progetto di integrazione della rete di monitoraggio attualmente presente per la verifica degli effetti sulle falde superficiale e profonda degli interventi di messa in sicurezza;

2. in attesa della definizione e realizzazione di interventi di sistemazione idraulica definitiva del tratto di Dora Baltea compreso fra il ponte ferroviario a monte e la confluenza in Po sia realizzata una savanella in sponda destra in corrispondenza del sito;

3. sia verificata l'idoneità dell'attuale rete di monitoraggio idrologico e idrometrico ai fini degli interventi di protezione civile;

Per quanto sopra esposto;

Delibera:

Art. 1.

Gli interventi di messa in sicurezza del sito Enea-Eurex di Saluggia devono essere progettati e realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni idrauliche:

1. portata di piena al colmo: $Q_{500} = 4.000 m^3/s$;

2. scenari di piena da assumere in concomitanza dell'evento:

cedimento del rilevato ferroviario in sponda sinistra e degli argini del canale Farini nella posizione più gravosa per il sito;

cedimento del rilevato ferroviario in sponda destra;

ostruzione del ponte sul canale Cavour e conseguente sormonto.

Per ogni porzione dell'opera di difesa del sito deve essere presa in conto la condizione di livelli idrici e di velocità di corrente più gravosa derivante dalla combinazione degli scenari sopra indicati;

3. i valori di seguito indicati, relativi alle massime quote idriche e velocità raggiunte durante tutti gli scenari simulati nell'ambito dello specifico studio idraulico condotto dall'Autorità di bacino, costituiscono valori minimi per il dimensionamento dell'opera di difesa:

quota idrica massima 173,5 m s.l.m.;

modulo della velocità massima non superiore a 2 m/s in tutti i lati del sito ad eccezione del lato direttamente prospiciente la sponda della Dora Baltea dove il valore massimo della velocità è di 4 m/s.

Tali valori possono eventualmente essere maggiorati in funzione del fatto che la normativa di sicurezza legata al sito nucleare prescriva l'assunzione di coefficienti di sicurezza superiori a quelli normalmente adottati per la realizzazione delle opere idrauliche di difesa.

Art. 2.

La delimitazione della fascia di esondazione - fascia *B* - di cui al Piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, è modificata come rappresentato nella tavola allegata.

L'esclusione del sito dall'applicazione delle norme di attuazione del Piano ha carattere temporaneo ed è fatto carico all'Enea di restituire l'area conformemente alle originarie previsioni del PSFF, una volta completato il trasferimento delle scorie radioattive e bonificato il sito.

Le attività all'interno dell'area come risultante dalla riperimetrazione non dovranno comportare una variazione della qualità e della quantità di scorie radioattive custodite per non aumentare il rischio nucleare attualmente presente.

Gli interventi urbanistico-edilizi devono essere esclusivamente rivolti all'attuazione delle opere necessarie al mantenimento in sicurezza dei depositi dei rifiuti

radioattivi attualmente presenti, conformemente alle prescrizioni dell'autorità nucleare di controllo; alla realizzazione e gestione degli impianti per il trattamento e l'inertizzazione dei rifiuti attualmente presenti; all'attuazione, alla realizzazione e alla gestione delle attività e degli impianti per la custodia dei prodotti risultanti dalle attività sopra descritte; all'attuazione delle attività e degli interventi necessari per la bonifica e il ripristino del sito.

Art. 3.

Ai fini della tutela delle falde profonde da possibili contaminazioni:

devono essere disattivati con chiusura di tipo minerario tutti i pozzi completati nell'acquifero Villafranchiano;

deve essere predisposto un progetto di integrazione della rete di monitoraggio idrogeologico attualmente presente per la verifica degli effetti degli interventi di messa in sicurezza sulla falda superficiale e su quella profonda.

In attesa della definizione e realizzazione di interventi di sistemazione idraulica definitiva del tratto di Dora Baltea compreso fra il ponte ferroviario a monte e la confluenza in Po deve essere realizzata una savanella in sponda destra in corrispondenza del sito.

Deve essere verificata l'idoneità dell'attuale rete di monitoraggio idrologico e idrometrico ai fini degli interventi di protezione civile.

Art. 4.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Parma, 14 giugno 2001

Il segretario generale: PASSINO

01A8587

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 5 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto del Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 216 del 14 marzo 2000, ed in particolare l'art. 9.2;

Vista la delibera del senato accademico del 9 marzo 2001, con la quale sono state approvate alcune modifiche allo statuto di cui sopra;

Vista la nota n. 038.020501 del 2 maggio 2001, con la quale le suddette modifiche allo statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 1594 del 30 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge n. 168/1989, lo statuto del Politecnico di Torino, allegato al presente decreto di cui ne costituisce parte integrante.

Lo statuto entrerà in vigore dal 9 luglio 2001.

Torino, 5 luglio 2001

Il rettore: ZICH

POLITECNICO DI TORINO

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO

Emanato con D.R. n° 537 del 5 luglio 2001
in vigore dal 9 luglio 2001

ALLEGATO

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1.
Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, è un'istituzione universitaria pubblica, indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e politico.

Il Politecnico, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Torino e può stabilire sedi decentrate, in Italia e all'estero.

Il Politecnico ha autonomia didattica e scientifica ed ha altresì autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti del proprio bilancio.

Art. 1.2.
Finalità istituzionali

Il Politecnico fonda le proprie attività sulla produzione, attrazione e diffusione della conoscenza; ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello e la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare:

a) definisce le caratteristiche, le modalità e i contenuti dei corsi di istruzione universitaria nel rispetto delle norme vigenti;

b) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, con la finalità di fornire la cultura necessaria per il lavoro scientifico, tecnico e professionale;

c) promuove il consolidamento del sistema della formazione superiore in cui attori diversi, pur nella loro specificità sono chiamati ad interagire in misura sempre più stretta;

d) definisce e svolge programmi e progetti di formazione continua, formazione professionale, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento;

e) provvede all'orientamento professionale degli studenti, ai servizi finalizzati a favorire il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali;

f) valorizza il patrimonio culturale rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo; realizza idonee iniziative per conservare un legame culturale e personale con i propri laureati anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati;

g) promuove la creazione di nuova occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità in settori ad alto contenuto tecnologico;

h) promuove la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di eccellenza a livello nazionale ed internazionale; favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate; valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari; provvede ai servizi finalizzati al trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;

i) considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione;

j) instaura rapporti con enti pubblici e privati fornendo loro supporti di elevata qualificazione scientifica e tecnologica;

k) provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

l) realizza servizi e produzioni sperimentali di beni ad elevato contenuto tecnologico;

m) compie attività strumentali alla realizzazione dei propri fini istituzionali;

n) svolge un ruolo primario di sostegno al processo di internazionalizzazione, attraverso azioni congiunte con atenei, istituzioni e Imprese straniere; sostiene iniziative di attrazione e scambio di studenti, docenti e ricercatori; sviluppa la promozione di alleanze con altri soggetti finalizzata alla partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca;

o) contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, ad un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali. Il Politecnico promuove annualmente una conferenza aperta alle forze sociali e culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.

Art. 1.3.

Principi per la realizzazione delle finalità istituzionali

Il Politecnico di Torino opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nella realizzazione delle finalità istituzionali, il Politecnico:

a) riconosce che l'attività didattica è indissociabile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento segua l'evolversi della società e delle conoscenze scientifiche;

b) organizza lo svolgimento dell'attività didattica e le relative strutture nel rispetto del principio di libertà della scienza e del relativo insegnamento, secondo gli obiettivi definiti dall'Ateneo nel proprio programma di missione istituzionale e nei limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici;

c) garantisce autonomia di ricerca alle strutture scientifiche e, nel rispetto del piano annuale delle ricerche da queste predisposto, libertà di ricerca ai docenti e ricercatori;

d) garantisce al personale e agli studenti la partecipazione agli organi di governo secondo le norme del presente statuto;

e) impronta la propria attività ai principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa;

f) favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo l'informazione all'interno dell'Ateneo ed assicurando una adeguata comunicazione all'esterno; a tale scopo è convocata, almeno una volta l'anno, una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale;

g) promuove la qualità nelle attività di ricerca, di didattica, di servizio e amministrazione mediante gli opportuni strumenti di gestione e di verifica ed anche attraverso specifiche forme di incentivazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 1.4.

Modalità per la realizzazione delle finalità istituzionali

Per la realizzazione delle finalità istituzionali il Politecnico interagisce, anche attraverso convenzioni, contratti e consulenze, con il contesto socio-economico ed in particolare con quei soggetti pubblici e privati titolari di preminenti interessi nell'ambito della formazione e della ricerca, con l'obiettivo di:

raccordare i propri percorsi formativi con l'evoluzione della società e del mondo del lavoro;

arricchire l'interscambio di conoscenza;

integrare, nel processo di crescita della conoscenza, le culture che si sviluppano all'esterno;

comprendere, interpretare, anticipare i fabbisogni di formazione e di ricerca.

In particolare il Politecnico interagisce:

con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

per la gestione del complesso di attività ovvero di iniziative ed attività specifiche, mediante accordi di programma finalizzati alla acquisizione di risorse finanziarie per il funzionamento;

per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche;

per il finanziamento dei piani di sviluppo;

con altre università e con enti pubblici e privati per la promozione, la organizzazione e la fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;

con altre università ed enti per attivare collaborazioni e istituire strutture per attività di comune interesse;

con enti ed istituzioni competenti in materia di diritto allo studio per il coordinamento dei rispettivi interventi;

con enti ed istituzioni competenti alla fornitura di servizi per l'orientamento degli studenti e per l'orientamento professionale.

Per la realizzazione degli scopi istituzionali il Politecnico può partecipare o promuovere la costituzione di società, consorzi e fondazioni.

Il Politecnico può attivare contratti, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, di diritto privato a tempo determinato per la nomina di docenti e ricercatori di Ateneo e consiglieri scientifici in possesso di competenze di alta qualificazione scientifica riconosciuta internazionalmente.

Art. 1.5.

Diritto allo studio

Il Politecnico, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'obiettivo della tutela del diritto allo studio universitario, al fine di garantire l'equità ed il miglioramento dell'efficacia del sistema universitario.

Il Politecnico realizza servizi e interventi per il diritto allo studio, compresa la gestione di residenze universitarie, anche sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.

Servizi e interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi, e sono finalizzati anche allo sviluppo della mobilità internazionale degli studenti.

Il Politecnico provvede, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, ai servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di sostegno e di orientamento per gli studenti.

Il Politecnico favorisce, anche con adeguato sostegno finanziario, attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Il Politecnico può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere:

giovani che abbiano acquisito un titolo presso l'Ateneo;

tirocini pratici anche all'estero;

periodi di studio e tesi svolte fuori sede.

La disciplina di questi interventi è dettata da apposito regolamento.

Il Politecnico attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti nelle attività connesse con i servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio.

Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto della condizione economica e del merito degli studenti.

Il Politecnico adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti portatori di handicap a partecipare alle attività didattiche, di ricerca e culturali, ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.

Art. 1.6.

Organizzazione

L'organizzazione del Politecnico è improntata ai seguenti principi:

a) distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, riservando:

agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti;

al direttore amministrativo, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti a unità organizzative la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

b) conseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità rispetto ai compiti e ai programmi di attività;

c) responsabilizzazione del personale;

d) collegamento delle attività degli uffici, delle strutture e dei servizi mediante idonee reti informatiche, in un'ottica di efficace comunicazione interna ed esterna.

Art. 1.7.

Gestione delle risorse umane

1. Nella gestione delle risorse umane, il Politecnico:

a) garantisce parità e pari opportunità;

b) provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale al fine della valorizzazione delle professionalità;

c) favorisce l'istituzione ed il funzionamento di associazioni per la promozione di servizi culturali e ricreativi per il personale.

2. Il Politecnico recluta i professori e i ricercatori, secondo le modalità definite dai regolamenti di ateneo, sulla base dei seguenti principi:

a) soddisfacimento delle prioritarie esigenze della didattica e della ricerca;

b) adeguata pubblicità delle valutazioni comparative;

c) adozione di criteri di comparazione oggettivi e trasparenti;

d) rapidità dello svolgimento dei procedimenti di valutazione comparativa.

3. Il Politecnico recluta il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, sulla base dei seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione;

b) imparzialità, economicità e rapidità di svolgimento delle procedure di selezione;

c) adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti;

d) composizione delle commissioni selezionatrici con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

4. Il Politecnico, con modalità da definire nel regolamento generale di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro autonomo di durata non superiore a cinque anni, per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire ad esigenze organizzative a carattere transitorio.

Art. 1.8.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento del Politecnico di Torino sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, dai proventi derivanti da prestazioni e dalla vendita di beni e servizi, nonché da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.

2. Per le spese in conto capitale il Politecnico può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, leasing ed altre forme di indebitamento garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario su scala pluriennale, attraverso la predisposizione di piani di investimento. Il regolamento di contabilità definisce i limiti all'indebitamento, in relazione alle risorse dell'ateneo complessivamente disponibili.

TITOLO 2
ORGANI DI GOVERNO DEL POLITECNICO

Art. 2.1.

Organi di governo

Sono organi di governo del Politecnico: rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione.

Art. 2.2.

Rettore

Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento, della libertà di studio e dei diritti di tutti i dipendenti e studenti del Politecnico di Torino.

1. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, e provvedere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Politecnico;

c) esercitare l'autorità disciplinare sul personale docente e ricercatore nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) stipulare contratti e convenzioni;

f) emanare lo Statuto ed i regolamenti dell'ateneo;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge e da quelle inerenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di ateneo;

h) in caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico sottoponendoli, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

2. Il rettore dura in carica quattro anni e viene eletto fra i professori di prima fascia in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore è nominato dal Ministro.

L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori confermati;

b) dai ricercatori non confermati;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;

e) dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi ed alle strutture del Politecnico.

Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo e i ricercatori confermati.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.

Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.

In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal regolamento generale d'ateneo.

3. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore è nominato dal Ministro. Il prorettore sostituisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nel quadro di un programma coordinato di attività, il rettore può delegare proprie funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelle attinenti ai punti *a)*, *c)*, ed *f)*, ad altri professori di prima fascia. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

Art. 2.3.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento del Politecnico per l'esercizio della autonomia universitaria. In tal senso:

elabora le indicazioni programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione,

fornisce indicazioni programmatiche alle strutture del Politecnico per la predisposizione dei rispettivi piani di attività.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) approvare ogni due anni il programma di missione dell'Ateneo;

b) coordinare le attività fra strutture didattiche e di ricerca, fornendo linee di indirizzo che tengano conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica; deliberare l'attivazione o la soppressione di strutture didattiche e di ricerca;

c) individuare le linee per la definizione dell'organico di ateneo, sentite le strutture didattiche, i dipartimenti e il direttore amministrativo;

d) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

e) determinare criteri e modalità di valutazione dell'attività didattica e scientifica, individuandone linee e sedi di applicazione;

f) modificare lo Statuto secondo le procedure previste nel presente Statuto;

g) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo;

h) approvare il regolamento generale di ateneo;

i) deliberare la costituzione di commissioni con funzioni consultive, di durata temporanea o permanente, tra le quali il comitato di coordinamento Interfacoltà formato dai presidi delle facoltà dell'ateneo;

j) approvare, su proposta dei dipartimenti, l'attivazione di contratti di diritto privato di cui al comma 3 del precedente art. 1.4;

k) individuare tematiche di ricerca di particolare interesse per l'ateneo e mettere in atto azioni di sostegno e di indirizzavano della ricerca;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal regolamento generale di ateneo.

2. Il senato accademico è convocato in via ordinaria dal rettore almeno quattro volte l'anno ed all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico è comunque convocato dal rettore quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

3. Il senato accademico è composto da:

a) rettore;

b) prorettore;

c) presidi delle facoltà attivate nel Politecnico;

d) direttore della scuola di dottorato di cui al successivo art. 4.1;

e) tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e due ricercatori, eletti ciascuno dalla propria categoria;

f) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

g) un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello);

h) da tre a cinque rappresentanti degli studenti.

I membri di cui ai punti *e)*, *f)* e *g)* sono eletti dalle rispettive categorie.

Le componenti di cui al punto *e)* saranno incrementate in maniera tale da risultare comunque superiori del 20% arrotondato all'intero superiore della somma dei componenti di cui alle lettere *c)* e *d)*. Il regolamento generale di ateneo disciplina le modalità di attribuzione alle diverse categorie dei componenti di cui alla lettera *e)* eccedenti il numero di otto.

I membri di cui al punto *h)* sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

i) il direttore amministrativo, che è anche il segretario del senato accademico;

i-bis) sino a due membri onorari;

j) due membri nominati dal Ministro, su terne proposte dal CNEL, uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

k) un membro nominato dal Ministro, su una terna proposta dal CNR;

l) un membro designato dalla regione Piemonte;

m) un membro designato dalla provincia di Torino;

n) un membro designato dal comune di Torino;

o) un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Torino.

4. Il senato accademico dura in carica quattro anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.

5. I membri onorari possono essere individuati, nel numero massimo di due, tra personalità di chiara fama a livello internazionale nella cultura politecnica. Il rettore, sentito il senato accademico, nomina i membri onorari. Ogni rettore può nominare al più un membro onorario. I membri onorari non decadono con la conclusione del mandato del rettore.

Art. 2.4.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

Per le deliberazioni che implicano valutazioni incidenti sulla attività didattica e di ricerca, il consiglio di amministrazione si attiene alle indicazioni programmatiche del senato accademico.

Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, predisposto secondo le linee programmatiche del senato accademico, e il conto consuntivo;

b) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile;

c) definire l'organico di ateneo entro le linee individuate dal senato accademico;

d) individuare gli uffici di livello dirigenziale e le relative funzioni;

e) assegnare le risorse alle unità organizzative;

f) assegnare alle facoltà e alle scuole, sentito il senato accademico, le risorse finanziarie destinate ai budget di competenza;

g) approvare i contratti e le convenzioni;

h) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 6.1;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo;

j) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo;

k) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali, su proposta del direttore amministrativo;

l) esercitare ogni altra funzione di indirizzo in relazione alla gestione amministrativa e finanziaria;

m) determinare criteri e modalità di valutazione dell'attività tecnico-amministrativa;

n) individuare la struttura competente per i procedimenti disciplinari.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei direttori di dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

i) da tre a quattro rappresentanti degli studenti;

l) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento del Politecnico con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.

I membri di cui al punto *d)* sono eletti nel corso di un'apposita riunione del collegio dei direttori di dipartimento.

I membri di cui ai punti *e), f), g)* ed *h)* sono eletti dalle rispettive categorie.

I membri di cui al punto *i)* sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

I membri di cui al punto *l)* non possono superare le quattro unità. L'ammissione di queste rappresentanze è comunque soggetta ad una motivata delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

Il numero dei membri di cui al punto *e)* sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto *l)* siano almeno tre.

Il numero dei membri di cui al punto *f)* sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto *l)* siano in numero di quattro.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e viene rinnovato alla metà del mandato del senato accademico.

Art. 2.5.

Cariche elettive nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione

1. Possono essere eletti nel senato accademico o nel consiglio di amministrazione i professori di ruolo ed i ricercatori che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Esiste incompatibilità tra le cariche di membro del senato accademico e membro del consiglio di amministrazione.

3. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 2.6.

Cariche non elettive

I rappresentanti designati da enti esterni nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione ed i membri onorari del senato accademico non devono avere rapporti di lavoro, né contratti in corso né contenziosi in atto con il Politecnico.

TITOLO 3
COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA

Art. 3.1.

Comitato paritetico

1. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio è costituito il comitato paritetico per la didattica. Esso opera entro i limiti e con le modalità di seguito specificate.

2. I compiti del comitato sono:

a) organizzare un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sovraintendere al suo funzionamento;

b) svolgere un monitoraggio sul processo di insegnamento--apprendimento, osservarne i metodi e gli effetti, proporre azioni specifiche per il miglioramento;

c) svolgere un monitoraggio sulle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, e a supporto del diritto allo studio;

d) fornire eventuali proposte e pareri in ordine al coordinamento tra strutture didattiche;

e) redigere una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti;

f) svolgere funzioni di garanzia nei confronti delle segnalazioni che pervengano dagli studenti in ordine a eventuali situazioni e comportamenti ritenuti lesivi dei loro diritti.

3. Al fine di contribuire al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti, il comitato paritetico per la didattica può formulare pareri e proposte agli organi competenti del Politecnico sulle materie che riguardano gli studenti. Gli organi ai quali tali pareri e proposte sono indirizzate sono tenuti a dare risposte entro i termini, con le modalità e le verifiche previste nel regolamento generale di ateneo.

4. Il comitato paritetico per la didattica è composto da un numero uguale di docenti (professori e ricercatori) e di studenti. I membri sono designati su base elettiva.

Il comitato nomina nel suo seno un presidente, scelto tra i professori, ed un vicepresidente scelto tra gli studenti.

5. Il regolamento generale di ateneo stabilisce la composizione, le norme per la elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato paritetico per la didattica.

6. Il comitato nomina un referente per le funzioni di garanzia denominato garante degli studenti, scelto tra i professori di I fascia dell'ateneo esterni al comitato paritetico per la didattica.

7. Il garante degli studenti, sulla base del monitoraggio e delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti, propone al comitato le opportune iniziative.

Per le questioni di riservatezza personale il garante degli studenti riferisce direttamente al rettore circa gli opportuni provvedimenti da adottare.

TITOLO 4
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 4.1.

Principi generali

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche il Politecnico è articolato in facoltà, in scuole e nelle altre strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo, tra le quali la scuola di dottorato che ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività formative relative ai dottorati di ricerca.

Il regolamento didattico di Ateneo disciplina la costituzione ed il funzionamento delle scuole e delle altre strutture didattiche; tale disciplina potrà essere integrata da regolamenti specifici.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca il Politecnico è articolato in dipartimenti. Questi possono essere a carattere interateneo.

3. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare, su proposta dei dipartimenti interessati, la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Il personale, le risorse finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione del Politecnico, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di Centri di servizio. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 4.2.

Facoltà

1. La facoltà ha come compiti principali:

a) la redazione della proposta annuale sull'evoluzione della offerta formativa;

b) la gestione del budget di facoltà attraverso la programmazione delle attività didattiche nel quadro delle risorse assegnate con l'obiettivo di ottimizzare il servizio fornito in relazione alle risorse disponibili;

c) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica sulle attività didattiche, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dal comitato paritetico per la didattica;

d) l'attivazione delle procedure concorsuali e la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, sentiti i dipartimenti interessati, laddove tale prerogativa non sia esercitata dal dipartimento o da una federazione di dipartimenti secondo modalità definite dal regolamento generale di ateneo con attenzione alle singole strutture didattiche;

e) le proposte concernenti le parti di propria competenza del regolamento didattico di Ateneo;

f) il conferimento di titoli di studio di primo e secondo livello ad honorem e alla memoria.

2. Sono organi della facoltà:

a) preside;

b) consiglio di facoltà;

c) consiglio di presidenza;

d) consigli di corso di studio eventualmente accorpati in consigli di Settore, ove istituiti;

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

Il preside dura in carica quattro anni. Il mandato del preside viene rinnovato a metà del mandato del senato accademico.

Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario è nominato dal rettore.

Il preside può delegare parte delle sue funzioni ad altri professori di ruolo, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai ricercatori confermati;

c) dai ricercatori non confermati;

d) dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di facoltà.

Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti *c)* e *d)* sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti *c)* e *d)* non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo e ricercatori confermati aventi diritto.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.

Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.

In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che hanno afferenza primaria alla facoltà. Ne fa anche parte una rappresentanza degli studenti. Il regolamento di facoltà disciplina modalità di funzionamento della facoltà e la consistenza delle rappresentanze che ne fanno parte.

5. I consigli deliberano nel rispetto del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella cui è riferita la deliberazione.

Art. 4.3.

Dipartimenti

1. Ogni dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche se afferenti a facoltà diverse.

I dipartimenti:

a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi ai programmi di ricerca comuni;

b) organizzano le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;

c) propongono al senato accademico l'attivazione di contratti con consiglieri scientifici;

d) con il fine di ottenere una equilibrata distribuzione del carico didattico, concorrono alla attribuzione degli incarichi didattici, sulla base delle richieste e delle indicazioni delle strutture didattiche;

e) provvedono di norma alla chiamata dei professori di prima o seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari afferenti o affini;

f) propongono, singolarmente o in federazione, l'attivazione delle procedure concorsuali e la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, eseguita sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, prestando attenzione alle singole strutture didattiche;

g) hanno competenza per la selezione, ai fini della assunzione, del personale tecnico.

Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra i dipartimenti secondo modalità previste nel regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del dipartimento: direttore, consiglio e giunta.

3. Il direttore è eletto dai membri del consiglio tra i professori di prima fascia. In casi eccezionali di mancanza o di impedimento il direttore può essere eletto tra i professori di ruolo di seconda fascia. Il direttore del dipartimento è nominato con decreto del rettore.

Il direttore è eletto a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.

Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.

In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; è responsabile delle attività del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi di governo, esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore dura in carica quattro anni. Il mandato dei direttori coincide con quello del consiglio di amministrazione.

Salvo che ai fini della rappresentanza di cui all'art. 2.4, comma 2, lettera *d),* la carica di direttore è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo che ha compiti di coordinamento e verifica delle attività del personale amministrativo e di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalità della struttura. Il segretario amministrativo è responsabile dei procedimenti amministrativi. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal direttore amministrativo, su proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento, ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti.

4. Il consiglio è l'organo che indirizza e programma le attività del dipartimento, e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo.

Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento. Possono anche farne parte i consiglieri scientifici ed una rappresentanza di studenti.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento.

Il consiglio può delegare specifiche competenze alla giunta.

5. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

Composizione della giunta, durata del mandato, modalità di elezione e di funzionamento sono normate dal regolamento del dipartimento.

Art. 4.4.

Collegio dei direttori di dipartimento

1. Il collegio dei direttori di dipartimento è composto dai direttori di dipartimento e dai presidenti dei centri di gestione autonoma.

2. Il collegio svolge il ruolo di coordinamento tra i dipartimenti e tra questi e gli altri centri di gestione autonoma, per le materie di comune competenza. Il collegio svolge inoltre un ruolo di collegamento tra l'amministrazione e i singoli dipartimenti e centri per le materie di interesse generale.

3. Il collegio svolge funzione di consulenza nei confronti del senato accademico, per materie relative alla ricerca, e del consiglio di amministrazione e dà pareri al consiglio di amministrazione sulle materie specificate nel regolamento generale di ateneo. In particolare, il collegio partecipa alla procedura di valutazione per l'istituzione di nuovi dipartimenti e centri, dando pareri al consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei direttori di dipartimento elegge i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

5. Il collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO 5
AMMINISTRAZIONE

Art. 5.1.

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Politecnico è diretta ad assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali ed è svolta dalla amministrazione centrale e dai centri di gestione autonoma tramite strutture amministrative e tecniche.

2. L'attività amministrativa del Politecnico si ispira ai principi della:

pubblicità e trasparenza degli atti;

semplicità e snellezza delle procedure;

responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.

Art. 5.2.

Strutture amministrative e tecniche

1. Le strutture amministrative e tecniche del Politecnico sono organizzate in servizi e uffici, collocati entro l'amministrazione centrale o entro i centri di gestione autonoma.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici riferiscono e rispondono al rettore e al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.

3. Per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, può deliberare la costituzione di centri di servizio e gestione, da porre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 5.3.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è preposto alle strutture amministrative e tecniche finalizzate all'attività amministrativa e alla organizzazione e gestione dei servizi generali.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'ateneo o di altra Sede universitaria, ovvero di altra amministrazione Pubblica, o a soggetto estraneo alla Pubblica amministrazione, con motivata delibera che dovrà evidenziare le competenze professionali maturate dal candidato. L'incarico è attribuito a tempo determinato; di norma è sincronizzato con il mandato del rettore e può essere rinnovato.

3. Il direttore amministrativo:

a) formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal consiglio di amministrazione; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce con i dirigenti gli obiettivi da conseguire e le risorse connesse con la loro realizzazione;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

d) adotta gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti e salvo quanto previsto all'art. 5.7;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure correlate alla responsabilità dirigenziale;

f) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

g) assicura una adeguata comunicazione delle iniziative programmate; a tal fine è prevista almeno una volta l'anno una riunione aperta a tutto il personale tecnico e amministrativo.

4. Il direttore amministrativo riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività svolta in tutti i casi in cui il consiglio lo richieda.

Art. 5.4.

Dirigenti

I dirigenti si distinguono in amministrativi e tecnici.

I dirigenti:

a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore amministrativo;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore amministrativo;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidati ai propri uffici.

Art. 5.5.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso indetto dal Politecnico, ovvero per concorso indetto da più Atenei tra loro consorziati, sulla base di appositi accordi

2. I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti principi:

a) alta qualificazione documentabile in termini di studi compiuti, formazione ricorrente, documenti prodotti;

b) specifica esperienza professionale maturata nell'amministrazione o nell'ente di appartenenza;

Art. 5.6.

Assunzioni di dirigenti
con contratto a termine di diritto privato

1. L'assunzione di dirigenti con contratto a termine di diritto privato avviene secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo, sulla base dei seguenti principi:

a) le assunzioni a termine non possono superare il contingente definito dal consiglio di amministrazione;

b) il dirigente da assumere deve essere in possesso di particolare qualificazione professionale, comprovata dall'esercizio di funzioni dirigenziali in organismi od enti pubblici o privati per almeno cinque anni, ovvero dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;

c) la selezione del dirigente da assumere avverrà mediante apposita procedura selettiva eventualmente affidata ad organismo specializzato esterno e, altresì, mediante individuazione e comparazione di candidati la cui competenza sia già nota all'amministrazione;

d) individuazione di candidati già conosciuti dall'amministrazione ovvero mediante l'assunzione del candidato individuato è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo;

e) il livello del trattamento economico è riferito al CCNL dei dirigenti delle università con la possibilità di incrementarlo in relazione alla specifica qualificazione professionale e alle condizioni di mercato, tenendo conto della temporaneità del rapporto.

Art. 5.7.

Esercizio delle funzioni relative
allo stato giuridico dei docenti e ricercatori

Gli atti relativi allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori del Politecnico sono di competenza del rettore.

TITOLO 6
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 6.1.

La gestione economico finanziaria delle risorse ed il bilancio

1. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile del Politecnico. Esso è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. Il Politecnico di Torino adotta lo strumento del controllo di gestione al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità d'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ateneo. L'attività di controllo di gestione è gestita da uno specifico ufficio dell'amministrazione centrale, sotto la responsabilità del direttore amministrativo, che sottopone periodicamente agli organi di ateneo gli esiti di tale attività.

3. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle risorse tra amministrazione centrale e centri autonomi di gestione, coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello svolgimento dei compiti istituzionali e la capacità di autofinanziamento e che salvaguardino l'esigenza di promuovere opportunità equamente distribuite nei diversi settori.

4. L'impiego delle risorse e la relativa distribuzione all'interno dell'ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del loro impiego.

5. Il bilancio di esercizio ha lo scopo di fornire periodicamente il risultato economico conseguito e la connessa composizione del patrimonio, in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

6. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e contabilità definirà i tempi e le procedure di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, nonché le modalità per la redazione e l'approvazione dei documenti di budget e del bilancio di esercizio.

Art. 6.2.

Centri autonomi di gestione

1. Ai dipartimenti, ai centri Interdipartimentali di ricerca ed ai centri di servizi e gestione è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione può individuare anche centri di gestione ai quali non è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Le norme che regolano il funzionamento di tutti i centri di gestione sono contenute nel regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 6 gennaio

3. Le strutture amministrative e tecniche collocate entro i centri autonomi di gestione e il relativo personale, sono posti alle dipendenze del responsabile di ciascun centro. I segretari amministrativi assicurano un efficace collegamento tra l'attività dei centri medesimi e le linee generali dell'attività di gestione dell'amministrazione centrale. Essi dipendono dal responsabile del rispettivo centro e rispondono al direttore amministrativo della corretta applicazione delle procedure, dei regolamenti e degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'ateneo.

TITOLO 7
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 7.1.

Regolamenti

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale del Politecnico ed alle modalità di elezione degli organi di governo di cui al titolo 2.

Il regolamento generale di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, il consiglio della scuola di dottorato ed i consigli di dipartimento.

2. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali il Politecnico rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative.

Il regolamento didattico di Ateneo è approvato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

3. I regolamenti delle facoltà e delle scuole sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di facoltà e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5.

4. I regolamenti dei dipartimenti sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di dipartimento e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5.

5. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 prima della emanazione, sono trasmessi al senato accademico per il controllo di legittimità e di merito da esercitarsi entro il termine perentorio di novanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. Il senato accademico può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 7.2.

Validità delle deliberazioni

Le adunanze degli organi sono valide, di norma, quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di ateneo può prevedere deroghe a questa norma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 7.3.

Pubblicità dei verbali

I verbali delle adunanze degli organi del Politecnico sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

TITOLO 8
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 8.1.

Valutazione delle attività

1. Il Politecnico promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.

2. Il consiglio di amministrazione definisce a tal fine una struttura di valutazione interna ai sensi delle norme vigenti denominata «Nucleo di valutazione di Ateneo».

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo, composto da nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, si articola in sezioni, ciascuna delle quali può avvalersi di esperti.

4. La struttura di valutazione interna opera in posizione di autonomia, rispondendo agli organi di governo ed ha l'obbligo di fornire le informazioni e i dati richiesti, alle scadenze previste, al MURST ed al comitato per la valutazione del sistema universitario.

5. Il nucleo di valutazione di Ateneo, avvalendosi del comitato paritetico per la didattica, acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.

6. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica l'attività didattica dei docenti ai fini dell'erogazione delle incentivazioni secondo le disposizioni di legge.

7. Il consiglio di amministrazione attribuisce alla struttura di valutazione interna le risorse di personale necessarie per il suo funzionamento.

8. La struttura di valutazione interna acquisisce i dati e le informazioni di riferimento delle attività di valutazione definiti a livello nazionale, con le eventuali integrazioni definite dal senato accademico secondo le modalità di cui all'art. 2.3, comma 1, lettera *e)*.

9. La struttura di valutazione interna ha accesso ai documenti e dati necessari alla propria attività e riferisce periodicamente agli organi di governo.

TITOLO 9
MODIFICHE DI STATUTO

Art. 9.1.

Riforme statutarie organiche

Le riforma statutarie organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti degli organi di governo di cui al titolo secondo dello statuto sono deliberate dal senato accademico nel rispetto della normativa vigente, previa consultazione dell'ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:

i professori di ruolo e i ricercatori confermati;

i ricercatori non confermati;

il personale tecnico-amministrativo.

Per le ultime due componenti il voto espresso è pesato con le stesse modalità utilizzate per le elezioni del rettore.

Il referendum è preceduto da una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.

Il referendum è valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.

Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili.

Dopo due votazioni non valide, le modifiche statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del senato accademico con la procedura definita all'art. 9.2.

Art. 9.2.

Altre modifiche di Statuto

Le altre modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà, delle scuole e dei dipartimenti.

Il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico, a maggioranza dei rispettivi componenti, proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

Lo statuto è emanato dal rettore secondo le norme vigenti.

TITOLO 10
NORME COMUNI

Art. 10.1.

Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive di categoria previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

2. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente del Politecnico, della facoltà e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

3. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata o di avvio posticipato del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. I professori che assumono la funzione di rettore, di Prorettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

5. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.

6. Col termine «personale tecnico ed amministrativo» si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

Art. 10.2.

Elezione delle rappresentanze studentesche

Gli studenti eletti negli organi dell'ateneo hanno un mandato di durata biennale.

L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, ai dottorati di ricerca ed alle scuole.

Per la designazione del rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello) di cui all'art. 2.3, comma 3, lettera *g)*, la votazione comporta la elezione quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al venti per cento.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche di cui agli articoli 2.3, comma 3, lettera *h)* e 2.4, comma 2, lettera *i)*, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti ferma restando la presenza di almeno tre rappresentanti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti negli organi di governo del Politecnico.

Art. 10.3.

Anno accademico

Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.

Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 10.4.

Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato partecipa, con modalità definite nel regolamento generale di Ateneo, in forma diretta o per rappresentanza alle attività delle strutture di cui fa parte.

Partecipa inoltre, con modalità definite nel regolamento generale di ateneo, alle elezioni degli organi di governo (rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione) e dei responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che prevedono cariche elettive (presidi, direttori di dipartimento e scuole, presidenti di centro di servizi, presidenti di consiglio di corso di studio) qualora titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno quadriennale.

TITOLO 11
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.1.

Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale.

Tutti gli organi di governo e i responsabili di strutture restano in carica fino al termine del loro mandato.

Per le elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione il regolamento elettorale è deliberato dal senato accademico.

Art. 11.2.

Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.

01A8612

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 2 agosto 2001, n. **167.**

Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari.

Con le circolari n. 165 del 31 marzo 2000 e n. 166 del 12 marzo 2001 sono state fornite utili informazioni per la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari allo scopo di assicurare di trasparenza commerciale e tutela dei diritti dei consumatori.

Con la presente vengono affrontati altri problemi, rilevati da questo Ministero, che in quanto suscettibili di trarre in errore il consumatore o di non consentirgli di fare scelte oculate negli acquisti, necessitano di chiarimenti.

L'etichettatura deve essere realizzata in modo chiaro, mettendo eventualmente in rilievo anche attraverso la raffigurazione grafica, ingredienti o materie prime, allo scopo di aiutare l'acquirente nella scelta dei prodotti.

È stato rilevato, però che, in taluni settori merceologici e nei comparti di esposizione nei locali di vendita, non sempre vengono seguite prassi corrette.

Si ritiene, pertanto, utile fornire le necessarie informazioni sui comportamenti da adottare invitando contestualmente, gli organi di vigilanza a intervenire perché venga assicurata lealtà commerciale e garantita la tutela degli interessi dei consumatori.

A) Derivati pomodoro

1) Passata di pomodoro e succo di pomodoro.

Sono presenti sul mercato due tipi di prodotto, uno ottenuto direttamente dal pomodoro fresco e l'altro ottenuto a partire da concentrato di pomodoro.

Detti prodotti sono posti in vendita senza alcuna distinzione fra loro, pur avendo caratteristiche diverse.

Pertanto, alla stregua di quanto prescritto per i succhi di frutta, che, qualora ottenuti da concentrato, devono riportare la dicitura «ottenuto da succo concentrato», anche per i suddetti prodotti vanno applicate le stesse regole.

Le denominazioni di vendita da utilizzare per la passata e il succo di pomodoro, che non sono ottenuti direttamente dal pomodoro fresco, sono le seguenti:

a) «Passata di pomodoro, ottenuta da concentrato»;

b) «Succo di pomodoro, ottenuto da concentrato».

Nulla osta a che i prodotti ottenuti da pomodoro fresco riportino tale caratteristica nell'etichettatura.

2) Nome del produttore, sede dello stabilimento, lotto di produzione per i derivati del pomodoro.

Per quanto riguarda le modalità di indicazione del nome e della sede del produttore nonché della sede dello stabilimento e della dicitura del lotto di produzione le conserve di pomodoro sono sottoposte ad un regime particolare, di cui occorre tener conto per l'attività di controllo e di vigilanza e ai fini dell'etichettatura.

Come è noto, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, nome e sede del produttore e

sede dello stabilimento devono essere impressi o litografati sui contenitori, per esteso oppure in sigla e numero autorizzati; lo stesso vale per dicitura del lotto che viene annualmente identificata ai sensi dell'art. 13, comma 8.

Ciò almeno fino a quando sarà vigente il regime di aiuti comunitari.

Quanto sopra premesso, si fa presente che le suddette indicazioni obbligatorie vanno apposte direttamente sui contenitori all'atto del loro riempimento.

L'apposizione delle etichette, invece, nel caso di contenitori non litografati, può avvenire anche nelle fasi successive, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto.

Il mancato rispetto di quanto sopra è una palese violazione delle norme in materia sia comunitarie che nazionali e, di conseguenza, saranno applicabili le sanzioni al riguardo previste dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti.

3) Rapporti tra regolamentazione comunitaria in materia di aiuti nel settore del pomodoro e normativa nazionale.

II settore è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428 e dal regolamento (CEE) n. 1764/86.

Il regolamento comunitario con il quale è stato istituito un regime di aiuti nel settore della trasformazione del pomodoro ha anche determinato le caratteristiche minime che devono possedere i prodotti finiti.

Talune di tali caratteristiche, per quanto riguarda i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro, sono diverse da quelle previste dal decreto n. 428/1975.

Si ritiene in tal caso che le disposizioni comunitarie anche se finalizzate al regime di aiuti prevalgono su quelle nazionali. Non possono essere considerati difformi pertanto i prodotti che sono conformi alle norme comunitarie e che per tale motivo ricevono un premio.

Pertanto il controllo relativo alle caratteristiche di qualità dei pomodori pelati e dei concentrati di pomodoro va effettuato tenendo conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1764/86.

Restano applicabili le altre disposizioni del citato decreto n. 428/1975.

4) Autorizzazione all'uso di sigla di identificazione del produttore di conserve di pomodoro.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende che operano nel settore della lavorazione del pomodoro e che sono state autorizzate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 n. 428, all'uso di una sigla e di un numero in sostituzione del nome e della sede del fabbricante e della sede dello stabilimento, comunicano al Ministero delle attività produttive - D.G.S.P.C. Uff. B2 - via Molise, 2 - 00187 Roma, gli estremi di detta autorizzazione.

La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione suddetta.

B) Utilizzazione di prodotti a denominazione definita.

I prodotti che hanno una denominazione definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con il loro nome anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati.

Viene rilevato sempre più spesso che detti nomi sono accompagnati da aggettivazioni suscettibili di confondere l'acquirente sulla natura del prodotto e sulla qualità delle materie prime utilizzate. Il fenomeno risulta rilevante soprattutto nel settore della lavorazione del pomodoro San Marzano.

Si ritiene, pertanto, necessario segnalare che, nella presentazione dei prodotti finiti, i nomi definiti, in particolare se ad essi è attribuita la DOP o la IGP, siano riportati senza aggettivazioni ed in modo completo.

Il termine «aceto», infine, da solo non può essere utilizzato, ma va sempre completato dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale aceto di vino, aceto di alcool.

C) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

L'obbligo di detta indicazione è previsto solo in Italia in quanto non contemplato dalla direttiva n. 79/112/CEE (ora 2000/13/CE). Si tratta di una deroga nazionale mantenuta in considerazione della sua utilità ai fini della individuazione del luogo e dell'impianto ove sono state effettuate le operazioni di confezionamento.

L'art. 14 della citata direttiva non consente agli Stati membri di stabilire specifiche modalità di indicazione delle diciture rese obbligatorie, salvo quelle espressamente previste dalle norme comunitarie.

In taluni settori (carni, latte e derivati, ovoprodotti, prodotti della pesca) è stato prescritto l'obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo stabilimento di produzione e/o di confezionamento.

Ne consegue che con la rappresentazione del bollo sanitario, previsto dalle disposizioni applicabili ai prodotti suddetti, è soddisfatto anche l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)* del decreto n. 109/1992.

D) Bevande aromatizzate a base di vino e simili

Le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 1601 del 10 giugno 1991 presentano un titolo alcolometrico da 7% a 14,5% in volume le prime e inferiore al 7% i secondi.

È stato chiesto da più parti di conoscere se detti prodotti devono riportare l'indicazione del termine

minimo di conservazione. Si ritiene pertanto utile precisare che l'esenzione da tale obbligo è prevista solo per le bevande che hanno titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 10%.

Di conseguenza tutti i cocktail di cui sopra e le bevande aromatizzate che hanno titolo alcolometrico volumico inferiore a 10% devono riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione.

E) Acquaviti di frutta

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 disciplina, tra l'altro, le acquaviti di frutta e prevede anche il divieto di aggiunta di alcool, pena la perdita del diritto all'uso della denominazione riservata e l'obbligo di uso della denominazione «bevanda spiritosa».

È stato rilevato che vengono poste in vendita sul mercato nazionale bevande designate «obstschnaps» che sono costituite da alcool di origine agricola e da almeno 33% di distillato di frutta.

Questi prodotti, ben conosciuti nei Paesi di origine, presentano problemi se commercializzati nello stesso modo in territorio italiano.

D'intesa con le autorità interessate si è pertanto convenuto che:

la denominazione di vendita in italiano è «bevanda spiritosa», come previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1576/89. Essa deve essere riportata con caratteri maggiori di quelli del termine «schnaps», se questo figura in etichetta;

va applicata la regola del QUID, per cui occorre indicare la percentuale di distillato di frutta in volume;

il prodotto deve essere conforme al citato regolamento n. 1576/89 e non deve riportare termini che possano creare nel consumatore l'aspettativa che si tratti di «acquavite di frutta».

F) Prodotti preincartati

I prodotti alimentari ai quali è stata riconosciuta la DOP o la IGP, qualora vengano venduti, previo affettamento in assenza dell'acquirente, come prodotti preincartati (sempre che non vige l'obbligo del preconfezionamento all'origine), possono pregiarsi della denominazione legale solo se rispondono alle norme vigenti ad essi applicabili e alle specifiche tecniche definite dagli organi di vigilanza riconosciuti dall'amministrazione pubblica.

G) Presentazione dei prodotti sui banchi di vendita

L'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto n. 109/1992, definisce la presentazione dei prodotti alimentari.

Per essa si intende:

il materiale utilizzato;

il modo di esposizione sul banco di vendita;

l'ambiente nel quale il prodotto è esposto.

È stato notato che taluni produttori di succhi di frutta e di nettari di frutta (succo e polpa), di bevande analcoliche a base di succo di frutta, presentano l'etichetta principale in modo simile per i tre prodotti attraverso l'indicazione la raffigurazione della frutta e indicando la denominazione di vendita con la menzione della percentuale di frutta (ove richiesta) sulla retroetichetta.

Se dal punto di vista dell'etichettatura non vi sono rilievi da formulare su quanto sopra, sussistono problemi per quanto riguarda la presentazione.

Detti prodotti possono essere disposti sugli stessi banchi di vendita ma vanno separati per categoria.

Ciò si rende necessario perché diversamente il consumatore può essere indotto in errore nella scelta dei prodotti. Essendo simili per il materiale utilizzato per il confezionamento, la loro disposizione nello stesso reparto è fonte di confusione.

Si invita, in particolare, la grande distribuzione organizzata a tener conto di quanto sopra.

H) Latte

1) Latte pastorizzato ad elevata temperatura

Si tratta di un tipo di latte che non rientra nella tipologia dei latti disciplinati dalla legge n. 169/1989 ma è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.

Al riguardo si ritiene utile precisare che, trattandosi di un tipo di latte, diverso per caratteristiche e trattamento dai tipi disciplinati dalla legge n. 169/1989, la sua produzione e la sua commercializzazione rimangono assoggettate alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997 e del decreto legislativo n. 109/1992 (etichettatura).

Pertanto:

la produzione di tale tipo di latte può essere effettuata anche in Italia e per esso non si applicano le disposizioni della legge n. 169/1989;

la denominazione di vendita legale è «latte pastorizzato ad elevata temperatura»;

la durabilità (data di scadenza) viene determinata, in conformità al decreto n. 109/1992, direttamente dal produttore e sotto la sua diretta responsabilità.

2) Data di scadenza e termine minimo di conservazione

La legge 3 maggio 1989, n. 169, prescrive per i diversi tipi di latte il relativo periodo di validità. Tale previsione non può ovviamente applicarsi anche ai latti confezionati in altri Stati membri ed avviati verso il mercato italiano. II principio del muto riconoscimento si applica in ogni caso, salvo nel caso dei problemi di ordine igienico-sanitano.

Il latte, proveniente da altri Stati membri, che non prescrivono una precisa durabilità dello stesso o che

prescrivono una durabilità più elevata di quella prevista dalla legge n. 169/1989, può avere una durabilità maggiore. Ciò è conforme ai principi della direttiva 2000/13/CE, la quale lascia la determinazione della validità dei prodotti alimentari ai fabbricanti ed ai confezionatori, che la stabiliscono in relazione ad una serie di parametri quali la qualità delle materie prime, i trattamenti, le caratteristiche dei materiali di confezionamento.

Quanto sopra premesso, la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione per i diversi tipi di latte confezionati, provenienti da altri Stati membri, possono essere determinati direttamente dai confezionatori in conformità alle disposizioni vigenti nei paesi d'origine.

Roma, 2 agosto 2001

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

01A8882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 agosto 2001

Dollaro USA	0,8853
Yen giapponese	109,16
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,62340
Corona svedese	9,1734
Franco svizzero	1,5057
Corona islandese	86,95
Corona norvegese	7,9850
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57362
Corona ceca	33,850
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,50
Litas lituano	3,5410
Lat lettone	0,5598
Lira maltese	0,4021
Zloty polacco	3,7345
Leu romeno	26380
Tallero sloveno	219,4250
Corona slovacca	42,815
Lira turca	1221000
Dollaro australiano	1,7135
Dollaro canadese	1,3584
Dollaro di Hong Kong	6,9049
Dollaro neozelandese	2,0836
Dollaro di Singapore	1,5721
Won sudcoreano	1137,61
Rand sudafricano	7,3259

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9116

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G 200 Premix».

Decreto n. 127 del 21 giugno 2001

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario NEO TYLAN G 200 PREMIX sacco da 25 Kg A.I.C. n. 102404011.

Richiesta estensione di indicazioni terapeutiche e modifica di posologia.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly di Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733 codice fiscale 00426150488;

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento dell'enterite necrotica nei polli».

È autorizzata altresì la modifica di posologia per malattia cronica respiratoria con dosaggio autorizzato di 800 ppm anziché 800-1000 ppm precedentemente autorizzato.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta;

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G 250 Premix».

Decreto n. 128 del 21 giugno 2001

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario NEO TYLAN G 250 PREMIX sacco da 25 Kg A.I.C. n. 102890011. Richiesta estensione di indicazioni terapeutiche e modifica di posologia.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly di Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/773 codice fiscale 00426150488;

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento dell'enterite necrotica nei polli».

È autorizzata altresì la modifica di posologia per malattia cronica respiratoria con dosaggio autorizzato di 800 ppm anziché 800-1000 ppm precedentemente autorizzato.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta;

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal»

Decreto n. 129 del 22 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinari DRONTAL nelle confezioni scatola da 2 compresse, scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100315

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: Richiesta modifica officina di produzione del principio attivo.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione per il principio attivo Pyrantel Embonato della specialità in questione da Hangzhou Minshieng Pharmaceutical Factory, Yuhangtang Road, Hangzhou 310011 China, a Cosma S.p.a. via Colleoni, 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8572

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dynaprim 120»

Decreto n. 113 del 26 giugno 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi DYNAPRIM 120.

Titolare A.I.C.:

Filozoo S.p.a., viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

Produttore:

la società S.P.F. Servizi Produzione Filozoo S.p.a. con sede in Carpi (Modena), viale del Commercio, 26/A;

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102603026.

Composizione: 1 Kg di prodotto contiene:

Principi attivi:

sulfadiazina 100 g;

trimetoprim 20 g.

Eccipienti:

olio di semi di soia 15 g;

semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Tempo di attesa: suini: 4 giorni.

Indicazioni terapeutiche:

malattie batteriche, gastrointestinali e respiratorie della specie suina.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8565

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izochinossal»

Decreto n. 114 del 26 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario IZOCHINOSSAL.

Titolare A.I.C.:

I.Z.O. S.p.a., con sede legale e fiscale in Brescia, via A. Bianchi, 9, codice fiscale n. 00291440170;

Produttore:

la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via A. Bianchi, 9.

Modifiche apportate:

Specie di destinazione: il medicinale veterinario è destinato:

polli e conigli.

Tempo di attesa:

polli 28 giorni;

conigli 15 giorni;

Avvertenze:

il prodotto non va somministrato alle galline ovaiole;

Numeri di A.I.C.: vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna confezione indicata:

flacone in vetro tipo II da 100 ml A.I.C. n. 102021019;

flacone in vetro tipo II da 500 ml A.I.C. n. 102021021;

flacone in politene da 5000 ml A.I.C. n. 102021033.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8566

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Trt»

Decreto n. 115 del 12 luglio 2001

Procedura mutuo riconoscimento - UK/V/0144/001/000.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologie POULVAC TRT.

Titolare A.I.C.:

Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Produttore:

Fort Dodge Animal Health - Weesp - Holland

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 10 flaconi da 1000 dosi di vaccino A.I.C. numero 103114017;

scatola 10 flaconi da 2000 dosi di vaccino A.I.C. numero 103114029;

scatola 10 flaconi da 5000 dosi di vaccino A.I.C. numero 103114031;

Composizione: per dose:

principi attivi: virus attenuato della Rinotracheite del Tacchino, ceppo clone K: non meno di $10^{3.2}$ $CCID_{50}$ per dose, non superiore a $10^{4.5}$ $CCID_{50}$ per dose;

eccipienti: d-mannitolo 50µg, inositolo 50µg, peptone 65µg, gelatina 68µg; gentamicina può essere presente in tracce.

Specie di destinazione:

tacchini da carne di un giorno di età.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva nei tacchini per ridurre la sintomatologia clinica associata all'infezione da TRT.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 20 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere utilizzato immediatamente.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8567

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox 500 mg Bolus»

Decreto n. 116 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinano SYNULOX 500 MG BOLUS (amoxicillina triidrato e potassio clavulanato).

Titolare A.I.C.:

Pfizer italiana S.p.a. con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156 Km 50 e sede amministrativa in Roma, via Valbondione 113 - codice fiscale 00192900595.

Produttore:

officina farmaceutica Pfizer italiana S.p.a. di Latina.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 20 boli - A.I.C. numero 103102012;

blister da 100 boli - A.I.C. numero 103102024.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato, (pari ad amoxicillina) 400 mg, potassio clavulanato (pari ad acido clavulanico) 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei vitelli per il trattamento di enteriti, onfaliti e malattie respiratorie.

Specie di destinazione: vitelli.

Validità: 24 mesi.

Tempo di sospensione: 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8568

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Syncrovet»

Decreto n. 117 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SYNCROVET (d-cloprostenolo) soluzione iniettabile per bovine.

Titolare A.I.C.:

Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore:

officina consortile farmaceutici Gellini S.p.a. sita in Aprilia (Latina) via Nettunense Km. 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 flacone da 15 ml - A.I.C. numero 103176018;

scatola 2 flaconi da 15 ml - A.I.C. numero 103176020;

scatola 5 flaconi da 15 ml - A.I.C. numero 103176032;

scatola 10 flaconi da 15 ml - A.I.C. numero 103176044.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo : (+)-cloprostenolo 125µg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

sincronizzazione degli estri, terapia dei disturbi riproduttivi della bovina connessi alla presenza/persistenza del corpo luteo o tessuto luteinico attivo quali, subestro, anestro da cisti luteiniche o corpo luteo persistente, ritenzione della placenta, endometriti, piometra.

Specie di destinazione: bovina.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Estratto provvedimento UAC/II/965 dell'8 giugno 2001

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni: 1 fiala siringa 0,5 ml - A.I.C. n. 022143287/M.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una seconda linea di infialamento presso l'officina di Chiron S.p.a., sita in Rosia (Italia).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto provvedimento UAC/II/966 dell'8 giugno 2001

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

1 blister 7 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216010/M;

1 blister 14 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216022/M;

2 blister 14 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216034/M;

4 blister 14 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216046/M;

1 blister 15 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216059/M;

2 blister 15 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216061/M;

5 blister 15 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216073/M;

8 blister 15 CPR gastroresistenti 10 mg - A.I.C. n. 034216085/M;

1 blister 7 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216097/M;

1 blister 14 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216109/M;

2 blister 14 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216111/M;

4 blister 14 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216123/M;

1 blister 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216135/M;

2 blister 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216147/M;

5 blister 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216150/M;

8 blister 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216162/M;

1 blister AL/AL 7 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216174/M;

1 blister AL/AL 14 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216186/M;

2 blister AL/AL 14 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216198/M;

4 blister AL/AL 14 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216200/M;

1 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216212/M;

2 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216224/M;

5 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216236/M;

8 blister AL/AL 15 CPR gastroresistenti 20 mg - A.I.C. n. 034216248/M.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-002/W024.

Tipo di modifica: riciesta prolungamento smaltimento scorte.

Modifica apportata: permettere il rilascio sul mercato e l'uso dopo il 1º marzo 2001 di una piccola rimanenza di lotto del prodotto fatto con magnesio stearato di origine animale per il quale non c'è il certificato di conformità alla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8219

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vioxx»

Estratto provvedimento UAC/II/967 dell'8 giugno 2001

Specialità medicinale: VIOXX.

Confezioni:

12,5 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034558015/M;

12,5 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034558027/M;

12,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034558039/M;

12,5 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034558041/M;

12,5 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034558054/M;

12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034558066/M;

12,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034558078/M;

12,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034558080/M;

12,5 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034558092/M;

12,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034558104/M;

12,5 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034558116/M;

12,5 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034558128/M;

12,5 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034558130/M;

25 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034558142/M;

25 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034558155/M;

25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034558167/M;

25 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034558179/M;

25 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034558181/M;

25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034558193/M;

25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034558205/M;

25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034558217/M;

25 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034558229/M;

25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034558231/M;

25 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034558243/M;

25 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034558256/M;

25 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034558268/M;

12,5 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558270/M;

12,5 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558282/M;

25 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558294/M;

25 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558306/M;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558318/M;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558320/M;

sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558332/M;

sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558344/M.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0323/001-004/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.5 (interazioni con teofillina) e 4.8 (effetti indesiderati) in seguito alla sorveglianza post-marketing e come richiesto in seguito al Periodic saftey update report del 1º febbraio 2000 - 31 luglio 2000.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arofexx»

Estratto provvedimento UAC/II/968 dell'8 giugno 2001

Specialità medicinale: AROFEXX.

Confezioni:

12,5 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034559017/M;

12,5 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034559029/M;

12,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034559031/M;

12,5 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034559043/M;

12,5 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034559056/M;

12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034559068/M;

12,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034559070/M;

12,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034559082/M;

12,5 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034559094/M;

12,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034559106/M;

12,5 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034559118/M;

12,5 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034559120/M;

12,5 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034559132/M;

12,5 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559144/M;

12,5 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559157/M;

25 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034559169/M;

25 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034559171/M;

25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034559183/M;

25 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034559195/M;

25 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034559207/M;

25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034559219/M;

25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034559221/M;

25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034559233/M;

25 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034559245/M;

25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034559258/M;

25 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034559260/M;

25 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034559272/M;

25 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034559284/M;

25 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559296/M;

25 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559308/M;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034559310/M;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 03455932/M;

sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034559334/M;

sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034559346/M.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0324/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.5 (interazioni con teofillina) e 4.8 (effetti indesiderati) in seguito alla sorveglianza post-marketing e come richiesto in seguito al Periodic saftey update report del 1º febbraio 2000 - 31 luglio 2000.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8221

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento UAC/II/969 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 031840034;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 031840046/M.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0104/001/W006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una nuova macchina confezionatrice.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/970 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 031840034;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 031840046/M.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0104/001/W007.

Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta del sito di Chiron Bering GmbH & Co. in Marburg (Germania), per i test di controllo e per il rilascio dell'adiuvante MF59C.1.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/971 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: FLUAD.

Confezioni:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 031840034;

10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 031840046/M.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0104/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8222 - 01A8223 - 01A8224

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento UAC/II/972 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

«0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml uso im. - A.I.C. n. 034399016/M;

«0,5 ml» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml uso im. - A.I.C. n. 034999028/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0105/001/W007.

Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta del sito di Chiron Bering GmbH & Co. in Marburg (Germania), per i test di controllo e per il rilascio dell'adiuvante MF59C.1.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/973 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

«0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml uso im. - A.I.C. n. 034399016/M;

«0,5 ml» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml uso im. - A.I.C. n. 034399028/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0105/001/W006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una nuova macchina confezionatrice.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/974 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: ADIUGRIP.

Confezioni:

«0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml uso im - A.I.C. n. 034399016/M;

«0,5 ml» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml uso im - A.I.C. n. 034399028/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0105/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8225 - 01A8226 - 01A8227

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto provvedimento UAC/II/975 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1.

Confezioni:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 026405264;

sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose) - A.I.C. n. 026405276/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi) - A.I.C. n. 026405288/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi) - A.I.C. n. 026405290/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi) - A.I.C. n. 026405302/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi) - A.I.C. n. 026405314/M.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0102/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una nuova macchina confezionatrice.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/976 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1.

Confezioni:

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 026405264;

sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose) - A.I.C. n. 026405276/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi) - A.I.C. n. 026405288/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi) - A.I.C. n. 026405290/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi) - A.I.C. n. 026405302/M;

sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi) - A.I.C. n. 026405314/M.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0102/001/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8228 - 01A8229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allergodil»

Estratto provvedimento UAC/II/977 del 18 giugno 2001

Specialità medicinale: ALLERGODIL.

Confezione:

«0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml - A.I.C. n. 028310035/M.

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/256/01/W05.

Tipo di modifica: estenzione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estenzione delle indicazioni terapeutiche per includere le congiuntiviti allergiche perenni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto provvedimento UAC/II/983 del 17 luglio 2001

Specialità medicinale: TAXOL.

Confezioni:

028848012/M - 1 flacone 30 mg/5 ml;

028848024/M - flacone 100 mg/17 ml.

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0047/001-002/W019;

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: processo alternativo di sintesi del principio attivo Paclitaxel (Plant cell fermentation - PCF technology).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betsomicina».

Provvedimento n. 136 dell'11 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BETSOMICINA nella confezione flacone a tappo perforabile da 100 ml - A.I.C. n. 101345015.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ripamonti, 89 - codice fiscale 0889060158.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità in questione anche presso l'officina farmaceutica di Schering-Plough Santè Animale - Z.A. LA Grindolière, 49500 Segré (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8491

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Finiki Lakonias» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie C 180 del 26 giugno 2001, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata dalla Minàs Renieris SNC - Elaiofuit Finiki Lakonias CP 230 52 Finiki Lakonies (Grecia), ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto olio classe 1.5 - grassi ed oli - denominato «Finiki Lakonias».

Al riguardo il Ministero delle politiche agricole e forestali ha presentato, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento, e in qualità di autorità competente formale opposizione limitatamente alla possibilità, prevista nella disciplina produttiva, di consentire le operazioni di imbottigliamento del prodotto anche al di fuori della zona di produzione, pur se con l'osservanza delle idonee misure disposte dallo Stato interessato.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestale - dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A8906

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del moscato di Scanzo in data 27 gennaio 2000, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Bergamo il giorno 7 giugno 2001, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti organizzazioni, società ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento;

Ha espresso, nella riunione del 18 luglio 2001, parere favorevole all'accompagnamento della domanda di riconoscimento sopracitata inerente la denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e contro deduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MOSCATO DI SCANZO»

Art. 1.

Denominazione e vini

Il vino «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Moscato di Scanzo», ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del comune di Scanzorosciate.

Tale zona comprende parte del territorio del comune di Scanzorosciate compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave (località Negrone), via Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del comune di Scanzorosciate.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino «Moscato di Scanzo» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiate e comunque di pianura.

4.2 *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

4.3 *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche e delle uve.

4.4 *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.

4.5 *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

produzione uva tonn./ettaro 7;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel comune di Scanzorosciate.

5.2 *Deroghe alla zona di vinificazione.*

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta e che già effettuavano dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di tali operazioni anche nell'interno territorio amministrativo dei comuni limitrofi a quello indicato nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle stesse.

5.3 *Elaborazione.*

La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata) fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280g/l, per un periodo non inferiore ai ventuno giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.

5.4 *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino è del 30%.

5.5 *Invecchiamento.*

Il «Moscato di Scanzo» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni.

5.6 *Immissione al consumo.*

Per il vino «Moscato di Scanzo» l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche e consumo

Il «Moscato di Scanzo» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con i riflessi granati;

odore delicato, intenso persistente, caratteristico;

sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 17% vol., di cui almeno il 14% svolto, con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e il 100 g/l;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo 24 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino «Moscato di Scanzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato ludativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.

Annata.

Nell'etichettatura del vino l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I contenitori del vino «Moscato di Scanzo» debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di vini di pregio.

Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore a 750 ml.

01A8964

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2001.

Autorizzazione alla società Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1921).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato d.lgs. n. 58/1998

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 31 gennaio 2001 con la quale la Rem Assicurazioni S.p.a. compagnia di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.) ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 luglio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.);

Dispone:

La Rem Assicurazioni S.p.a. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve Rem Assicurazioni S.p.a.), con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A8922

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Cervino (CE) e Durazzano (BN) Società cooperativa a responsabilità limitata, in comune di Cervino (CE), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 giugno 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cervino (CE) e Durazzano (BN) Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in comune di Cervino (CE) - posta in amministrazione strordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 giugno 2001, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Giuseppe Righi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)* del citato testo unico.

01A8923

Sostituzione di uno dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 4 luglio 2001, ha nominato - in sostituzione del dott. Antonio Caroleo - la dott.ssa Isabella Nuccitelli componente il comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Catanzaro, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 22 maggio 1974.

01A8924

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo.

LA COMMISSIONE

su proposta della Prof. Ballestrero, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E DELLE ALTRE MISURE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LEGGE N. 146/1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 83/2000 NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.

PARTE I

DISCIPLINA COMUNE AL SERVIZIO FINALE «TRASPORTO AEREO»

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione riguarda i lavoratori, le pubbliche amministrazioni e le imprese che a qualsiasi titolo, ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali, concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea.

2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate in questa regolamentazione provvisoria i seguenti servizi:

Servizio di trasporto passeggeri: piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, personale di terra, personale tecnico addetto alle manutenzioni dipendenti dai vettori aerei.

Per quanto riguarda il trasporto di merci, animali vivi, medicinali, è mantenuto in vigore il punto A, n. 4 dell'accordo Alitalia, Intersind, Assaeroporti del 22 luglio 1994, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 16 febbraio 1995 («è assicurato sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili»).

Servizio di assistenza al volo:

servizi strumentali alla navigazione aerea: (conduzione dei sistemi di assistenza al volo; meteorologia aeroportuale; servizio informazioni aeronautiche);

servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea.

Servizi aeroportuali:

a) Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli.

Per l'elencazione dei servizi di cui alla lettera *a)* si rinvia agli allegati A e B del decreto legislativo n. 18/1999. Tra tali servizi devono essere ricompresi (in quanto non espressamente elencati nei citati allegati): le direzioni aeroportuali, i servizi doganali; il servizio di controllo radiogeno dei bagagli in stiva, ove previsto; il servizio di lost and found.

b) Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco).

c) Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti).

3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte I - Disciplina comune. Il campo di applicazione della Parte II - Intervalli minimi tra azioni di sciopero — ad eccezione degli articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della Parte III - Prestazioni indispensabili, è definito in tali parti. La Parte IV - Procedura di raffreddamento e conciliazione — non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea.

Art. 2.

Vincoli inderogabili

1. Vanno rispettati inderogabilmente tutti gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione civile, di navigazione aerea, di trasporti aerei. In particolare quelli derivanti:

a) dalla Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561, nonché dalle norme di cui agli allegati tecnici alla predetta Convenzione, recepiti nell'ordinamento italiano con le procedure di cui all'art. 687 del C.N. e del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, ed in specifico modo per quanto previsto in relazione al diritto di sorvolo del territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da parte del traffico aereo civile internazionale (salvo quanto previsto all'art. 21, comma 2);

b) dalle specifiche previsioni di altre convenzioni, accordi e trattati internazionali, vigenti in materia di aviazione civile, navigazione aerea e trasporto aereo, nonché di accordi bi-multilaterali in materia di trasporti aerei;

c) dalla normativa comunitaria.

2. Vanno altresì salvaguardate, in qualsiasi ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa:

a) la continuità delle azioni di governo e di difesa nazionale; in particolare l'esigenza di mantenere in attività i sensori radar, i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i servizi fissi e mobili delle telecomunicazioni aeronautiche utilizzati per le attività del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo Aeronautica militare), dell'A.M.I. e dei centri della Difesa aerea, nonché la necessità di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri regionali per l'assistenza al volo (CRAV) per il regolare svolgimento del traffico aereo operativo (OAT);

b) l'integrità dei sistemi, dei mezzi, degli apparati, delle installazioni e delle infrastrutture aeronautiche.

3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 242 del 23 maggio 1980, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 3.

Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea

1. Le amministrazioni e le imprese, nonché i relativi dipendenti individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di sciopero, le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di volo, indispensabili per le necessità vitali del Paese, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e per la mobilità di navigazione aerea; in particolare:

a) le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo nel territorio nazionale e l'approntamento di idonei scali tecnici di emergenza;

b) i voli di Stato nazionali come definiti dall'art. 744 del C.N. e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i voli militari ed assimilabili - Polizia civile, Forestale ed antincendi, Radio misure, e gli altri voli per servizi di Stato, i voli militari condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari di Paesi esteri;

c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne od estere.

2. I soggetti di cui al primo comma sono, altresì, tenuti a garantire le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento dei voli operati da vettori italiani e stranieri, nei limiti di cui alla presente regolamentazione provvisoria, con il rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale e comunitaria.

Art. 4.

Preavviso minimo di sciopero

1. Il preavviso ha la durata minima di dieci giorni. Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale.

Art. 5.

Preavviso massimo di sciopero

1. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi (articoli 16, 17, 18, 19) rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a quarantacinque giorni.

2. I periodi di franchigia di cui all'art. 8 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

Art. 6.

Revoca tempestiva dello sciopero proclamato

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia ovvero dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Art. 7.

Durata massima dello sciopero

La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24).

Art. 8.

Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;

dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate.

Art. 9.

Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro

Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi di sicurezza aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all'art. 1, comma 2, e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente proposta (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali; servizi aeroportuali) è garantita piena e regolare funzionalità in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui è garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarità di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce orarie: 7-10 e 18-21.

Art. 10.

Modalità degli scioperi

Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell'unità produttiva (cosiddetti «scioperi a scacchiera»). Per vertenze che interessano più categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per più unità produttive.

Art. 11.

Comportamento in occasione di sciopero

1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in ordine alle modalità di comunicazione della proclamazione dello sciopero, l'organizzazione sindacale deve dare immediata comunicazione della proclamazione all'Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche alla normale programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni e le imprese che assicurano il servizio informano l'utenza conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dell'art. 13 della presente regolamentazione provvisoria.

3. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 12.

Divieto di scioperi concomitanti

In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la proclamazione e l'effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo parzialmente, con astensioni dal lavoro già programmate agli stessi livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell'area dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione di linea).

Art. 13.

Informazione agli utenti

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario, e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali.

PARTE II

INTERVALLI MINIMI TRA AZIONI DI SCIOPERO

Art. 14.

Definizione dei bacini di utenza

Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue.

Bacino di utenza A (nazionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

Crav Roma, Crav Milano, Crav Padova;

Cav Roma Fiumicino, Cav Milano Malpensa; Cav Milano Linate.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa);

Aeroporto di Milano Linate.

Bacino di utenza B (interregionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

CRAV di Brindisi;

CAV di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a tre milioni (Venezia, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia.

Bacino di utenza C (regionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a più scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea)

CAV di Bari, Bergamo Orio al Serio, Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari;

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti delle isole maggiori e, in genere, aeroporti con movimento passeggeri superiore al milione annuo e inferiore a tre milioni.

Bacino di utenza D (locale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati sub C.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

I CAV e NAV e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C.

2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo.

Art. 15.

Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime (c.d. intervallo soggettivo)

1. Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato.

2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero.

Art. 16.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza

1. Fermo restando che ciascun soggetto sindacale è tenuto a rispettare un intervallo minimo di tre giorni liberi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo (art. 15), le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza (art. 14), devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di dieci giorni liberi.

2. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 (servizio di assistenza al volo), all'art. 18 (servizio di conduzione di apparecchiature per l'assistenza al volo), all'art. 19 (servizi di pulizie aeromobili e catering aereo, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea).

3. Al fine di garantire il rispetto dell'intervallo tra azioni di sciopero di cui al comma 1 del presente articolo, le organizzazioni sindacali proclamanti consultano l'Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 17.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo

Le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di venti giorni liberi.

Art. 18.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi strumentali della navigazione aerea.

1. Nell'ambito di ciascun servizio (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche), tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di dieci giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.

2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 19.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei servizi di sicurezza aeroportuale, dei servizi aeroportuali accessori, dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea

1. Nell'ambito di ciascun servizio (catering aereo, pulizie aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea) tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di dieci giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.

2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.

PARTE III

PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Art. 20.

Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri

1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce.

2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all'art. 3 della presente regolamentazione provvisoria (se programmati), l'effettuazione di:

un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;

un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da e per le isole;

i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore).

3. Al fine di assicurare la regolarità dei voli garantiti, il vettore è tenuto ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il personale non scioperante o di riserva.

4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti a dare un preavviso minimo di quindici giorni. Al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i *tour operators* sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.

Art. 21.

Prestazioni indispensabili nel servizio di assistenza al volo

1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l'impresa che eroga il servizio garantiscono l'assistenza a:

tutti i voli la cui partenza è schedulata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce;

voli di posizionamento;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi internazionali plurilaterali o bilaterali);

i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;

tutti i voli intercontinentali in arrivo;

i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli schedulati negli orari pubblicati da ciascun vettore;

un collegamento monogiornaliero A/R per le isole per vettore.

2. In via eccezionale, e non più di una volta l'anno, nel caso di sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla metà più uno dei lavoratori addetti all'assistenza al volo, può essere sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi a voli garantiti).

Art. 22.

Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea

1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi ore ventiquattro, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità.

2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare modalità e procedure per la costituzione dei predetti presidi, nonché per la definizione dei tempi eventualmente corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate.

Art. 23.

Prestazioni indispensabili nei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea

Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sarà mantenuta una funzionalità dei servizi nella misura del 50% di quella normalmente assicurata.

Art. 24.

Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli

1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata.

2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla direzione centrale dell'ENAC.

Art. 25.

Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza (antincendi aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco)

1. Nei servizi antincendi aeroportuali e nei servizi medici e veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (ore 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, reperibili.

2. Al fine di garantire un più adeguato contemperamento tra diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare sensibile pregiudizio al diritto alla mobilità degli utenti, assicuri una opportuna visibilità all'azione sindacale in occasione dei rinnovi contrattuali della categoria.

3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in caso di sciopero, una funzionalità del servizio nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l'aeroporto disponga di un solo varco, la funzionalità di esso deve essere in ogni caso garantita.

Art. 26.

Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti)

I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi

nella misura del 30% di quella normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre (punte stagionali di attività aeroportuale).

Art. 27.

Procedure per l'identificazione del programma dei voli autorizzati

1. I voli la cui effettuazione è garantita in caso di sciopero vanno effettuati mediante i normali standard di compagnia e, salvo casi di necessità o di forza maggiore, con gli aeromobili previsti dall'orario pubblicato. Essi sono individuati in via preventiva e generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero, anche se di breve durata, vanno garantiti i voli che, in base alla determinazione di cui sopra, sono compresi dall'orario nell'arco di tempo interessato dallo sciopero.

2. Con riferimento ai voli internazionali ed intercontinentali assicurati da vettori nazionali, negli orari nazionali vanno, altresì, indicati i voli che dovranno essere assicurati, qualora, per scioperi del personale dei vettori stranieri o per altre cause, le compagnie estere non siano in grado di garantire tutti i collegamenti identificati come indispensabili.

3. La materiale identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell'ENAC sulla base della presentazione dell'attività prevista a programma.

4. Ai fini dell'identificazione dei voli predetti e delle relative destinazioni, l'ENAC è tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali il volume di traffico e la frequenza dei voli, nel rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale ed europea.

5. Ai fini della presa in considerazione per l'eventuale inserimento nel contingente dei collegamenti indispensabili del traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive o stored di presentazione dell'attività prevista a programma, si deve inoltrare la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla competente DCA entro e non oltre i sei giorni che precedono la data di inizio dello sciopero.

6. La procedura di autorizzazione alla partenza, di cui all'art. 802 e segg. del Codice della Navigazione, in presenza di scioperi, costituisce anche indice di appartenenza a collegamento protetto che dovrà essere assistito ed effettuato.

Art. 28.

Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili

1. I contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le organizzazioni sindacali, in via generale, o comunque, in casi eccezionali, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione.

2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle amministrazioni ed imprese, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da garantire i normali standard di servizio.

PARTE IV

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

Art. 29.

Ambito di applicazione della procedura

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della seguente procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); i servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo dell'accesso al varco); i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea. Nell'ambito di questi servizi trovano applicazione le procedure contrattuali previste nell'ambito di ciascuna categoria, valutate idonee dalla Commissione, o in alternativa, la procedura amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale e dei contratti integrativi sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Art. 30

Prima fase della procedura

1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti si astengono da iniziative unilaterali.

2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro cinque giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione. Il confronto deve comunque esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta.

3. Decorsi cinque giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi dieci giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

Art. 31.

Seconda fase della procedura

1. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi:

a) in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Le parti, di comune accordo, possono esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto *b*;

b) in mancanza di accordo, nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all'autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Art. 32.

Ripetizione della procedura

Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi quarantacinque giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31.

Art. 33.

Forme alternative di azione sindacale

Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni della presente regolamentazione provvisoria di cui agli art. 4 (preavviso minimo); 6 (revoca tempestiva); 7 (durata massima).

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della sanità, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive, all'Ente nazionale aviazione civile, all'Ente nazionale di assistenza al volo, all'Assaereo, all'Assaeroporti, all'AirOne, all'Air Sicilia, alla Federico II Airways, all'Alpi Eagles, alla Gandalf Airlines, alla Vitrociset, alle Organizzazioni sindacali FILT--CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Unione piloti, ANPAC, ANPAV, CGIL Funzione pubblica, CISL statali, UIL statali, ANPCAT, CILA AV, Licta, Sacta, Assivolo Quadri, Cisal AV, ATV, USSPI, CGIL Vigili del Fuoco, CISL Vigili del Fuoco, UIL Vigili del Fuoco, USPPI, UGL-Trasporti, Sulta-CUB, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, Federreti, AVIA, IBAR, Flerica-CISL, Filcea-CGIL, UILCEM-UIL.

Dispone inoltre

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8752

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651185/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.